SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 giugno 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. **71**.

Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, concernente l'attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della Guardia (Convenzione STCW'78) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2014 concernente la rimodulazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2007, recante procedura per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne è Focal Point presso l'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) e presso l'Agenzia Marittima Europea (EMSA) in materia di formazione ed addestramento del personale marittimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:

a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;

b) delle navi da pesca;

c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;

d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - così come disciplinata dall'articolo 6,

comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014;

b) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto: così come disciplinato dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346;

c) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, secondo comma, del codice della navigazione e dell'articolo 2, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

d) autorità marittima: gli uffici di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare;

e) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed è in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale;

f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;

g) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi;

h) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformità al capo II dell'allegato I;

i) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non è in grado di esercitarlo;

l) allievo ufficiale di coperta: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di coperta, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;

m) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;

n) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformità al capo III dell'allegato I;

o) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non è in grado di esercitarla;

p) allievo ufficiale di macchina: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;

q) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato di competenza rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 6, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;

r) radio operatore GMDSS: persona qualificata in conformità delle disposizioni di cui all'allegato I, capo IV;

s) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;

t) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;

u) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;

v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato in conformità dell'allegato I, capo III;

z) marittimo abilitato di coperta: comune qualificato in conformità dell'allegato I, capo II;

aa) marittimo abilitato di macchina: comune qualificato in conformità dell'allegato I, capo III;

bb) comune elettrotecnico: comune qualificato in conformità dell'allegato I, capo III;

cc) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

dd) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;

ee) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati;

ff) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);

gg) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto dei gas liquefatti, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code), di volta in volta vigente;

hh) nave da passeggeri: la nave definita nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS 74), nella versione modificata;

ii) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre risorse vive del mare;

ll) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente;

mm) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimità della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

nn) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;

oo) norme radio: le norme radio allegate, o considerate allegate, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata;

pp) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

qq) Convenzione STCW: la convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, entrambi nella loro versione aggiornata;

rr) codice STCW: il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata;

ss) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

tt) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilità inerenti la conduzione della stessa, assumendosi così tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente decreto;

uu) certificato di competenza: certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radio operatori del GMDSS, in conformità dell'allegato I, capi II, III, IV o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in esso specificato;

vv) certificato di addestramento: certificato diverso da un certificato di competenza rilasciato ad un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti;

zz) prova documentale: documentazione diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento utilizzata quale evidenza che i pertinenti requisiti previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti;

aaa) attestato di addestramento conseguito: documento rilasciato dall'Amministrazione competente che riporta tutto l'addestramento conseguito;

bbb) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilità, come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;

ccc) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;

ddd) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana competente in conformità delle disposizioni del presente decreto;

eee) Paese terzo: il Paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea;

fff) convalida di riconoscimento: il documento, emesso dall'autorità marittima italiana competente, che convalida il riconoscimento di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento emesso da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo;

ggg) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorità italiana competente del certificato di competenza o del certificato di addestramento rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione STCW;

hhh) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato di competenza o di un certificato di addestramento;

iii) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;

lll) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese;

mmm) codice ISPS: il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata;

nnn) ufficiale di protezione della nave: la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed è designata dalla società come responsabile della protezione della nave e, in particolare, dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave e come collegamento con l'agente di protezione della società e con l'agente di protezione dell'impianto portuale;

ooo) compiti di protezione: tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS;

ppp) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;

qqq) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.

Art. 3.

Autorità competenti

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, è competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo.

2. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è competente in materia di personale marittimo e delle relative qualifiche professionali, regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo, gestione del sistema informativo della gente di mare. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'ac-

qua interne, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli di intesa, attuano i raccordi necessari ai fini della semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo.
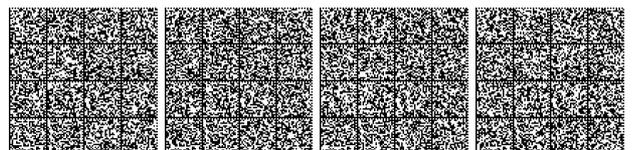
3. Le autorità marittime, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, secondo il riparto di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono competenti per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle eventuali prove documentali, nonché dell'attestato di addestramento conseguito, con le modalità e le procedure indicate nel presente decreto.

4. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è competente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di definizione degli indirizzi generali per garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, di controllo e monitoraggio delle attività svolte e verifica dell'attuazione della disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione concernenti il settore del trasporto marittimo.

5. Il Ministero della salute rilascia i certificati di addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e i certificati medici di idoneità di cui all'articolo 12.

6. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati di competenza di cui al capo IV dell'allegato I.

7. Le autorità consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione, rilasciano la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alle Regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2, VII/2 della Convenzione STCW o di un certificato di addestramento di cui alle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente, attestante il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1.

8. Le autorità competenti di cui ai commi 3, 5, 6 provvedono altresì al rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle prove documentali.

Art. 4.

Formazione ed abilitazione

1. Le autorità competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I.

2. Le autorità marittime, di cui all'articolo 3, comma 3, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *uu)* e *vv)* e delle prove documentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *zz)*.

3. Le autorità marittime, di cui all'articolo 3, comma 3 assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformità alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione coordinando a tal fine le autorità competenti.

Art. 5.

Disposizioni generali in materia di addestramento

1. L'addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Quando lo svolgimento dei corsi è affidato a istituti, enti e società le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

3. Le autorità competenti di cui all'articolo 3 con uno o più decreti, disciplinano, in conformità con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW:

a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali;

b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.

4. I decreti di cui al comma 3, lettera *b)*, stabiliscono, altresì:

a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure ed il materiale scolastico occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;

b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attività di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento è effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;

c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni innanzi alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione è composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata sui metodi e le pratiche di valutazione, e deve maturare, se l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.
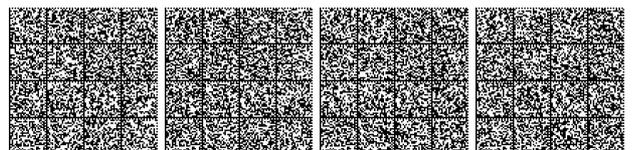
5. Gli istituti, gli enti e le società di cui al comma 1, rilasciano la prova documentale a coloro i quali hanno superato l'esame di cui al comma 4, lettera *c)*.

6. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.

7. Secondo la ripartizione delle competenze di cui all'articolo 3, le autorità competenti controllano che le attività di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e società di cui al comma 1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.

8. Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualità che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

9. Le spese derivanti dalle attività espletate dall'autorità competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e società di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attività di controllo.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative e di controllo e le relative modalità di versamento.

11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.

Art. 6.

Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide

1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di macchina, i marittimi abilitati di coperta e di macchina, il comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento ovvero della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciati da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.

2. I radio operatori sono in possesso di un certificato di competenza separato, rilasciato dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 6, ovvero della convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *fff)*, nel quale è indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.

3. Il certificato di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *uu)*, è rilasciato al lavoratore marittimo che è stato addestrato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

4. Il certificato di competenza riporta la sola indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW posseduta dal lavoratore marittimo.

5. In applicazione delle modalità di rinnovo di cui all'articolo 13, al lavoratore marittimo è rilasciato l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII al presente decreto.

6. L'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *aaa)*, è parte integrante del certificato di competenza e da esso, in caso di mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni sul certificato di cui al comma 3.

7. L'attestato di addestramento conseguito è altresì rilasciato al lavoratore marittimo al quale non è richiesto il possesso del certificato di competenza o il certificato di addestramento.

8. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *uu)*, i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *fff)*, sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 6.

9. A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se quest'ultimo svolge funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni è disciplinato dall'articolo 292-*bis* del codice della navigazione.

10. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *uu)*, abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina, ufficiale elettrotecnico ed i certificati di addestramento emessi ai sensi delle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW 78 nella loro versione aggiornata ed il relativo rinnovo hanno validità di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati.

11. I certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *vv)*, abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di macchina, marittimo abilitato di coperta e di macchina, comune elettrotecnico non sono soggetti a scadenza.

12. Alla convalida di riconoscimento rilasciata dalle autorità consolari di cui all'articolo 3, comma 7, è attribuito un numero unico ed hanno la validità del certificato di competenza o del certificato di addestramento riconosciuto o fino a quando gli stessi non sono revocati, sospesi od annullati e comunque non superiore a sessanta mesi.

13. La convalida di riconoscimento indica la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili alle unità battenti bandiera italiana.

14. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità della domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 7.

15. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del certificato di competenza o della convalida è ammesso ricorso gerarchico.

16. I certificati di competenza, i certificati di addestramento e le prove documentali sono rilasciati in lingua italiana e inglese.

17. Le autorità di cui all'articolo 3, comma 3, procedono al rilascio del certificato di competenza, del certificato di addestramento ovvero dell'attestato di addestramento conseguito previa verifica dell'autenticità e validità di qualsiasi prova documentale necessaria all'ottenimento del certificato stesso conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto.

18. Le convalide attestanti il rilascio di certificati di competenza e le convalide di riconoscimento di un certificato di competenza emesso da un Paese parte della Convenzione STCW, rilasciati a comandanti e ufficiali ai sensi delle Regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I sono rilasciati qualora sono soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e del presente decreto.

Art. 7.

Requisiti della formazione

1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilità pratiche richieste nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio.

2. La formazione di cui al comma 1 è disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione delle materie di rispettiva attribuzione.

Art. 8.

Viaggi costieri

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.

2. Con provvedimenti dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere determinate disposizioni più favorevoli, che soddisfano le disposizioni della sez. A/1-3 del codice STCW, in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri.

3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato parte della Convenzione STCW, prevedono requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione equivalenti a quelli stabiliti dallo Stato membro dell'Unione europea o dallo Stato parte STCW.

4. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi non rientrati nella definizione di viaggi costieri, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, devono soddisfare requisiti previsti dalla Convenzione STCW per la navigazione non costiera.

5. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, per le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, che comprende i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri dell'Unione europea o di parti della convenzione STCW nei limiti della loro definizione di viaggio costiero, stipula un accordo con gli Stati membri dell'Unione europea o le parti in questione, nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti.

6. Il rilascio della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea ovvero da un Paese terzo nei limiti definiti per il viaggio costiero può essere effettuato qualora l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, ha stipulato un accordo con lo Stato membro dell'Unione europea ovvero il Paese terzo nel quale sono precisati i dettagli delle aree commerciali interessate e le altre condizioni pertinenti.

7. Il certificato di competenza e la convalida di riconoscimento del certificato di competenza nonché i certificati di addestramento, rilasciati ai sensi del presente articolo, contengono la limitazione ai viaggi costieri.

8. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, comunica alla Commissione europea in maniera dettagliata le disposizioni relative ai viaggi costieri adottate.

Art. 9.

Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

1. I certificati di competenza rilasciati dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, e le convalide di riconoscimento dei certificati di competenza rilasciati dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 7, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI al presente decreto e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le materie di propria competenza:

a) individuano e comunicano alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche fraudolente riscontrate;

b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticità dei certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo con il quale hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20.

3. Le Amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 programmano, anche senza preavviso, visite ispettive presso gli enti, istituti o società di cui all'articolo 5, comma 1, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure previste in materia di formazione e addestramento del personale marittimo.

Art. 10.

Norme di qualità

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, garantiscono che le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, inclu-

se quelle mediche, di convalida di riconoscimento e di rinnovo, incluse quelle svolte da enti, istituti o società, sono costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW.
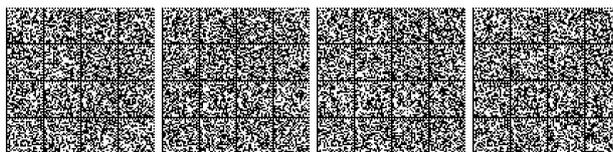
2. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, garantiscono che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire sono chiaramente definiti e sono identificati i livelli di conoscenza, di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla Convenzione STCW.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il Comitato di valutazione indipendente, composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti, il quale, ad intervalli non superiori a cinque anni, effettua una valutazione sulle autorità di cui all'articolo 3, relativamente al sistema di valutazione e alla gestione del sistema di abilitazione ed in particolare valuta che:

a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti sono conformi alle disposizioni previste ed alle procedure formali e sono idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;

b) i risultati di ogni valutazione indipendente sono documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;

c) sono intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.

4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coordina e trasmette alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.

Art. 11.

Rilascio e registrazione dei certificati

1. Per il rilascio di uno dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, devono:

a) possedere età non inferiore a quella prevista per ciascun certificato di competenza e dei certificati di addestramento nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;

b) possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni;

c) aver effettuato servizio di navigazione e le attività di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW, come rese attuative con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 123 del codice della navigazione;

d) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW.

2. Per il rilascio dei certificati di addestramento da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 5, i lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sostengono l'esame teorico-pratico, dopo la frequenza di corsi definiti con decreto del Ministro della salute sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto disciplina:

a) i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento;

b) i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi;

c) le procedure di accreditamento delle strutture di cui all'articolo 5, comma 11, e le relative norme di qualità;

d) l'istituzione di appositi registri dei certificati, atti a prevenire pratiche fraudolente;

e) i contenuti dei corsi di aggiornamento da effettuare con cadenza quinquennale, prevedendo validità quinquennale per i certificati rilasciati.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982, e del decreto del Ministro della sanità 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997, da oltre 5 anni, sono rinnovati entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce le modalità di conversione dei certificati di addestramento rilasciati ai sensi del comma 3.

5. Per il rilascio dei certificati da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 6, i lavoratori marittimi possiedono i requisiti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, e le conoscenze di cui alla regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW.

6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il registro, anche elettronico, dei certificati di competenza rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 7, sul quale, per ogni certificato, sono annotati:

a) il numero progressivo;

b) le generalità del titolare;

c) il codice fiscale del titolare;

d) la data del rilascio;

e) l'abilitazione;

f) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;

g) la scadenza, se prevista;

h) il rinnovo, se previsto;

i) eventuali limitazioni;

l) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;

m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;

n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.

7. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, opera il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute comunicano le informazioni concernenti i certificati di competenza, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annualmente comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo 24 e di cui all'allegato IV del presente decreto, sui certificati di competenza, sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di competenza nonché, su base volontaria, sui certificati di addestramento rilasciati conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della Convenzione STCW, unicamente a fini di analisi statistica ed esclusivamente ad uso degli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche strategiche.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalità, le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.

Art. 12.

Norme sanitarie

1. I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione STCW, che prestano la propria attività a bordo di una nave, possiedono un certificato redatto in conformità alla Regola A-I/9 del codice STCW. Gli altri lavoratori marittimi che prestano la propria attività a bordo di una nave possiedono un certificato che ne attesti, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW l'idoneità ad esercitare l'attività lavorativa in mare.

2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati dal Ministero della salute, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni. Ai lavoratori marittimi che non hanno diritto alle prestazioni medico legali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si applicano le seguenti tariffe che, unitamente alle tariffe per le prestazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assoggettate al regime di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407:

a) visita di medicina generale: si applicano le tariffe previste per le visite mediche di idoneità per ottenere licenze, abilitazioni o iscrizioni in elenchi o albi professionali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni;

b) visite specialistiche: se effettuate direttamente presso gli ambulatori del Ministero della salute, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nella n. 23 *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 2013, e successive modificazioni, se effettuate presso gli ambulatori convenzionati, si applicano le tariffe determinate a livello Regionale.

3. Avverso il giudizio di idoneità ed avverso il giudizio di limitazione dell'idoneità espresso nei certificati di cui al comma 1 può essere proposto ricorso alla Commissione medica permanente di primo grado costituita, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, e successive modificazioni, presso la Capitaneria di porto sede di compartimento marittimo, che decide tenendo conto di quanto prescritto dalla regola A-I/9 del codice STCW.

4. L'idoneità all'iscrizione dei lavoratori nelle matricole della gente di mare, ai sensi degli articoli 238 e 239 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è effettuata ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, in conformità alla regola I/9 del codice STCW.

5. Se il periodo di validità di un certificato medico scade durante il viaggio, il certificato medico continuerà ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico ivi autorizzato è disponibile.

6. In casi urgenti l'autorità marittima di cui all'articolo 3, comma 3, può permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certificato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico ivi autorizzato, alle seguenti condizioni:

a) il periodo di tale permesso non deve superare i tre mesi;

b) il marittimo interessato è in possesso di un certificato medico scaduto da non più di 60 giorni.

Art. 13.

Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento

1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *uu)*, *vv)* e *zz)*, rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, ad esclusione di quelli di cui al capitolo VI, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano il certificato dimostrando la permanenza:

a) dei requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*;

b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza o al certificato di addestramento da rinnovare.

2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma 1, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrando di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna con-

formemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW.

3. I radio operatori, titolari di un certificato di competenza rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza:

a) dei requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*;

b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza da rinnovare.

4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radio operatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.

5. Con provvedimenti delle autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati:

a) le modalità e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *uu)* e *vv)*;

b) le modalità e le procedure di rinnovo delle prove documentali e del rilascio dell'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *zz)* e *aaa)*;

c) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonché di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative;

d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.

Art. 14.

Uso di simulatori

1. Le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato indicato, si applicano:

a) a tutte le attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;

b) alla valutazione delle competenze previste dalla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;

c) a qualsiasi dimostrazione di perdurante idoneità prescritta dalla parte A del codice STCW.

Art. 15.

Responsabilità delle compagnie di navigazione

1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi:

a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato rilasciato in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) l'equipaggio sia formato in conformità alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto;

c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, e tenuti a disposizione includendo, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;

d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio a bordo di una nave, familiarizzino con i propri compiti specifici e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;

e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento.

f) il personale marittimo abbia seguito corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento come previsto dalla Convenzione STCW;

g) la comunicazione orale sia efficace e conforme del capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4, della Convenzione SOLAS 74, nella versione modificata;

2. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, nonché dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio contribuisca, con le proprie cognizioni e capacità, alla sicurezza della nave.

3. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice che indicano:

a) le strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave e con le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei propri compiti, prima che essi gli siano stati demandati. Tali strategie e procedure includono la previsione di un ragionevole lasso di tempo durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia l'opportunità di conoscere:

1) l'equipaggiamento specifico che utilizzerà o farà funzionare;

2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli;

b) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avrà la responsabilità di assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile.

4. Le compagnie di navigazione garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle proprie navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate al compito
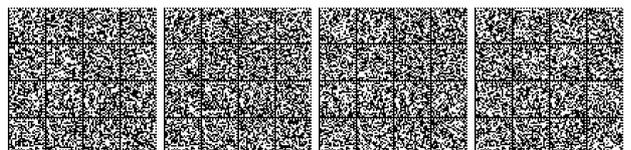
da svolgere e alle funzioni e responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW.

5. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi siano disponibili i testi delle normative nazionali e internazionali aggiornate in materia di salvaguardia della vita umana in mare, protezione e tutela dell'ambiente marino i quali sono messi a disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al fine di tenerne aggiornate le conoscenze.

Art. 16.

Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia

1. Il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia ed i comuni facenti parte di una guardia e coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione dell'inquinamento fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non più di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore, con intervalli tra i periodi di riposo consecutivi non superiori a quattordici ore.

2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo è riducibile a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non si protragga per più di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.

3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non è inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive è sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.

4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108. Il comandante può delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina.

5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, è effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni.

6. Gli orari di guardia sono stabiliti in un formato standard in lingua italiana e in inglese ed affissi in un luogo facilmente accessibile.

7. Il comandante può disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneità al servizio delle persone impegnate.

8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attività essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non è stato possibile eseguire tali attività in precedenza, il comandante può disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.

9. Quando il marittimo è reperibile ha diritto ad un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo è interrotto da chiamate di lavoro.

10. Le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei marittimi sono tenute in un formato standard, nella lingua italiana e in inglese per consentire il monitoraggio e la verifica della conformità al presente articolo. I marittimi ricevono copia delle registrazioni che li riguardano firmata dal comandante, o da persona da lui autorizzata, e dal marittimo stesso.

11. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10, il comandante può esigere lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficoltà in mare e, quindi, sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere che il marittimo effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalità; non appena ripristinata la normalità il comandante provvede affinché tutti i marittimi coinvolti, nei loro periodi di riposo, nelle anzidette operazioni ricevano un periodo di riposo adeguato.

12. I comandanti, gli ufficiali e gli altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell'ambiente marino devono avere un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 per cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica.

13. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori ed ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, le autorità competenti, di cui allo stesso decreto legislativo, autorizzano o registrano contratti collettivi che consentono deroghe, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, alle ore di riposo previste al comma 1, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei commi 14 e 15. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell'affaticamento di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al comma 1.

14. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, le deroghe previste al comma 13 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al comma 1, non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due
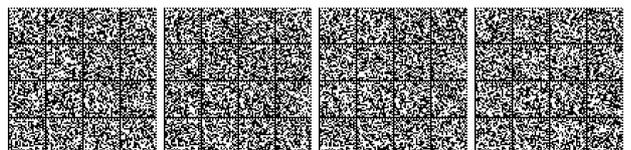
periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.

15. Nell'ambito di eventuali deroghe di cui al comma 13, le ore di riposo minimo nell'arco di ventiquattro ore previste al comma 1, possono essere suddivise in non più di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.

Art. 17.

Dispensa

1. In caso di straordinaria necessità, anche dovuta ad accertata indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso del certificato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorità consolare, se ciò non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, rilascia, su richiesta della compagnia, una dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, ad altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente inferiore.

2. Qualora, per la funzione inferiore, non sia prescritto il possesso di un certificato, la dispensa è rilasciata al lavoratore marittimo la cui competenza ed esperienza siano equivalenti ai requisiti prescritti per la funzione da esercitare.

3. Se il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non possiede alcun certificato, è sottoposto ad una prova disciplinata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, a dimostrazione che la dispensa può essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate. In tal caso, il comandante del porto o l'autorità consolare prescrivono che il comandante della nave, non appena possibile, attribuisca la funzione al lavoratore marittimo titolare della prescritta certificazione.

4. La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto previsto dalle pertinenti norme che regolano il servizio radioelettrico di bordo.

5. La dispensa non è concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

Art. 18.

Comunicazioni a bordo

1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono disponibili strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione verbale di sicurezza tra i membri dell'equipaggio, ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle disposizioni impartite.

2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro dell'Unione europea, è stabilita e riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi da passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di lavoro stabilita è riportata nel giornale nautico. La compagnia ovvero il comandante determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonché riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non è l'italiano, i piani e gli elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro.

3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri in situazioni di emergenza, è facilmente individuabile e dotato di sufficienti capacità di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri:

a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;

b) capacità di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;

c) capacità di comunicare in situazioni di emergenza con sistemi non verbali qualora la comunicazione verbale non è attuabile;

d) conoscenze del livello di informazione delle istruzioni di sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua;

e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza vengono trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.

4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere battenti bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i comuni sono in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni.

5. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in conformità al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.

6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualità di Stato d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese membro dell'Unione europea osservino il presente articolo.

Art. 19.

Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione europea

1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *uu)*, e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *vv)*, rilasciati ai sensi delle regola V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'ar-

ticolo 3 del presente decreto, competenti per materia. Il riconoscimento dei certificati di cui al periodo precedente è subordinato esclusivamente alla verifica di conformità dei certificati stessi alla Convenzione STCW.

2. Alla convalida di riconoscimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *fff)*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

3. Il riconoscimento dei certificati di cui al comma 2 è limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed è corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle capacità, funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 8, o certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I.

Art. 20.

Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi

1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *uu)*, e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *vv)*, rilasciati - ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW - da uno Stato parte della Convenzione STCW'78, nella versione aggiornata, relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia, secondo la procedura di cui all'allegato II.

2. Alla convalida di riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento, di cui al comma 1, rilasciato da un Paese terzo, ai sensi della regola I/10 della Convenzione STCW, per prestare servizio a bordo di una nave battente bandiera italiana, presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento.

4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di un Paese terzo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

5. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatto salvo l'allegato III, lettera *B)*.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 13, i lavoratori marittimi in possesso di certificati in corso di validità rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, comma 7, possono essere autorizzati, in caso di necessità, a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, nonché da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo.

7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14, la prova dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità della domanda di convalida dei certificati di cui al comma 6, è custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi.

8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i lavoratori di paesi non membri dell'Unione europea che chiedono la convalida di riconoscimento di certificati per le mansioni a livello direttivo devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana e della lingua di lavoro a bordo, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.

9. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 8 è certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento ovvero al momento dell'imbarco.

Art. 21.

Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo

1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall'articolo 1 sono soggette, mentre si trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *iii)*, per verificare che i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo hanno un certificato di competenza o un certificato di addestramento o una prova documentale ai sensi della Convenzione STCW ovvero che ne sono stati debitamente dispensati.

2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che siano applicate tutte le disposizioni e procedure di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, ed inoltre che:

a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano in possesso di un certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di una prova documentale, rilasciati ai sensi della Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati ovvero che siano in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento di un certificato di competenza o di riconoscimento di un certificato di addestramento oppure forniscano prova documentale di aver presentato domanda di riconoscimento del certificato all'autorità di cui all'articolo 3, comma 7;

b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave.

3. Gli ispettori valutano, in conformità con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneità dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci sono fondati motivi per ritenere che
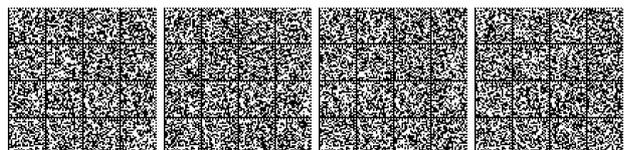
tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni:

a) la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento od in un incaglio;

b) si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;

c) la nave è stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di manovra adottate dall'Organizzazione marittima internazionale od alle disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;

d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose, l'ambiente o un rischio per la protezione;

e) un certificato è stato ottenuto con la frode od il possessore di un certificato non è la persona a cui questo è stato originariamente rilasciato;

f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW.

4. Oltre a verificare il possesso dei certificati, l'ispettore valuta se richiedere ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 3, la dimostrazione delle rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacità di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. L'ispettore procede a norma del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e dei relativi accordi Port State Control, Paris MOU.

5. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radio operatori i testi aggiornati delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.

Art. 22.

Fermo

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo dello Stato di approdo le autorità competenti decidono il fermo nave se riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le persone, le cose o l'ambiente:

a) il lavoratore marittimo non possiede i certificati, ovvero non fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del proprio certificato di competenza alle autorità di cui all'articolo 3, comma 7, o non è stato validamente dispensato;

b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza;

c) non sono state rispettate le norme in materia di guardia in navigazione od in macchina prescritte alla nave;

d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino;

e) non è stata comprovata l'idoneità professionale per i compiti imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della nave ed alla prevenzione dell'inquinamento;

f) non è possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio del viaggio ed ai turni di guardia successivi, persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.

Art. 23.

Sanzioni

1. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 70.000 per ciascun lavoratore marittimo.

2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare tenuta dei certificati è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, ridotta della metà.

3. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale è richiesto il certificato ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di cui all'articolo 17, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000 per ciascun lavoratore marittimo.

4. Quando, all'esito delle dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, il lavoratore marittimo non possiede i certificati o ha riportato un giudizio negativo, la compagnia di navigazione che lo aveva ammesso a far parte dell'equipaggio è soggetta, per ciascun lavoratore marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000. La medesima sanzione è aumentata fino al doppio se la compagnia di navigazione aveva ammesso a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo che, all'esito delle dimostrazioni, non è in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *e)*, o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. Nel caso previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e fermo quanto disposto dal predetto articolo, la compagnia di navigazione è altresì soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000. Il giudizio negativo di cui al primo periodo del presente comma è formulato qualora, nelle esercitazioni a cui è sottoposto il lavoratore marittimo, questi non dimostra di essere in possesso degli standard previsti dalla Convenzione STCW o della preparazione tecnica necessaria a garantire la sicurezza della navigazione o delle funzioni a cui è adibito nonché a prevenire o contenere fenomeni di inquinamento.
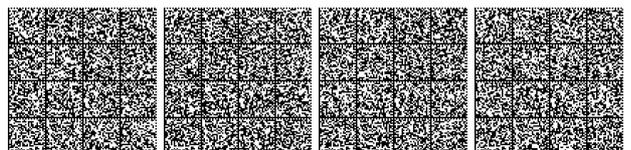
5. Quando l'ispettore rileva che un lavoratore marittimo non ha seguito i corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, ovvero che il comandante, l'ufficiale e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche non hanno completato la formazione prevista dall'articolo 15, comma 4, la compagnia di navigazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

6. La compagnia di navigazione che non fornisce al comandante della nave le istruzioni scritte di cui all'articolo 15, comma 3, lettere *a)* e *b)*, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 20.000. La compagnia di navigazione che non designa un membro esperto dell'equipaggio che sia in grado di assicurare la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile a norma dell'articolo 15, comma 3, lettera *b)*, è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000.

7. La compagnia di navigazione che non conserva o non tiene a disposizione la documentazione ed i dati previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun lavoratore marittimo.

8. Quando la comunicazione orale a bordo non è efficace o non è conforme, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *g)*, la compagnia di navigazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000.

9. La compagnia di navigazione che non mette a disposizione i testi delle normative previste dall'articolo 15, comma 5, è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.

10. L'istituto, l'ente o la società che viola le disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, emessi dalle autorità competenti di cui all'articolo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ogni violazione. Nel caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità marittima ne dà comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di addestramento, che procede alla revoca dell'autorizzazione.

11. Quando l'autorità di cui al comma 13 accerta una o più violazioni di lieve entità, tenendo conto delle concrete modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore alla regolarizzazione, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, nonché a provvedere al pagamento di una somma pari alla metà del minimo della sanzione prevista e fornisce al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre da quando l'autorità verifica la mancata ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza alla diffida, verificata dall'autorità, determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. La disposizione di cui al presente comma si applica alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

12. L'esito negativo delle ispezioni è inserito nella banca dati delle ispezioni prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; fino a quando la predetta banca dati non sarà realizzata, l'esito negativo è comunicato all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, che le archivia con modalità idonee a rendere possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta che nell'anno solare un considerevole numero di lavoratori marittimi, ai quali è stata rilasciata la documentazione di cui all'articolo 5, comma 5, da un medesimo istituto, ente o società autorizzato a norma del comma 1 del medesimo articolo, non ha superato le dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, sospende l'efficacia dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento dei lavoratori marittimi per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, nei casi più gravi, procede alla revoca della predetta autorizzazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulta che il mancato superamento delle dimostrazioni da parte dei lavoratori marittimi non dipende da deficienze imputabili all'istituto, ente o società.

13. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è competente il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 24.

Informazioni a fini statistici

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato IV unicamente a fini di analisi statistica. Tali informazioni non possono essere utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica e il loro impiego è limitato esclusivamente agli Stati membri e alla Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche.

Art. 25.

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136;

b) le lettere *a)*, *b)* e *d)*, del numero 2. del secondo comma, dell'articolo 270-*bis*, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché le lettere *a)* e *c)* del numero 2. del secondo comma, dell'articolo 271 del medesimo regolamento;
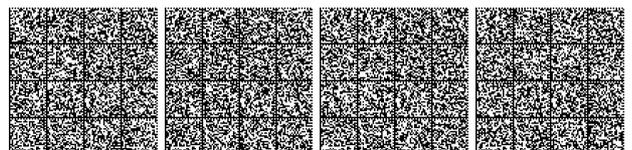
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni;

d) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, n. 175.

Art. 26.

Modifiche

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, si può procedere ad integrare il presente decreto con le modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali che nel frattempo siano entrate in vigore e siano state integrate dalla Commissione europea nelle direttive 2008/106/CE e 2012/35/UE secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dal regolamento (CE) n. 2099/2002.

Art. 27.

Clausola d'invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le autorità competenti provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013, le autorità competenti possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.

2. Fino al 1° gennaio 2017, le autorità competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.

3. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 10, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 233 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007 e al decreto direttoriale 17 dicembre 2007, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2008.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LORENZIN, *Ministro della salute*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Allegato I

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

REQUISITI PER LA FORMAZIONE PREVISTI DALLA CONVENZIONE STCW

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.

   Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.

2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e al rinnovo di certificati di competenza in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:

   1) Navigazione;

   2) Maneggio e stivaggio del carico;

   3) Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;

   4) Macchine e motori marini;

   5) Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;

   6) Manutenzione e riparazioni;

   7) Comunicazioni radio, ai seguenti livelli di responsabilità:

      1) Livello dirigenziale;

      2) Livello operativo;

      3) Livello ausiliario.

   Le funzioni e i livelli di responsabilità sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW

CAPO II

COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA

Regola II/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 500 GT (gross tonnage) possiede un certificato di competenza.

2. Ogni candidato all'abilitazione:

   2.1. ha almeno diciotto anni;

   2.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa un'attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione

riconosciuto, oppure ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi;

2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;

2.4. ha i requisiti applicabili previsti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;

2.5. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW; e

2.6. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.

Regola II/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT

Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di stazza pari o superiore alle 3000 GT

1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 3000 T possiede un certificato di competenza.

2. Ogni candidato all'abilitazione:

2.1. ha i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:

2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di dodici mesi; e

2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta; e

2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 3000 GT.

Comandante e primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT

3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza tra le 500 e le 3000 GT possiede un certificato di competenza.

4. Ogni candidato all'abilitazione:

4.1. possiede, per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT;

4.2. possiede, per l'abilitazione quale comandante, i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel
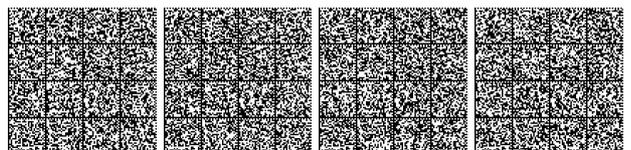
compito per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta; e

4.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT.

Regola II/3

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti su navi di stazza inferiore a 500 GT

Navi non adibite a viaggi costieri

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 500 GT.

2. Ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per il servizio in qualità di comandante di navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT.

Navi adibite a viaggi costieri

Ufficiale responsabile della guardia di navigazione

3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza.

4. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri:

   4.1. ha almeno diciotto anni;

   4.2. ha effettuato:

      4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dallo Stato membro; o

      4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a trentasei mesi;

   4.3. ha i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;

   4.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e

   4.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.

Comandante

5. Ogni comandante che presti servizio su navi adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza.

6. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri:

   6.1. ha almeno venti anni;

   6.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di dodici mesi;

   6.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e

   6.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.

Dispense

7. L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.

Regola II/4

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione

1. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore a 500 GT, che non sia un marinaio che sta compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura tale da non richiedere specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.

2. Ogni candidato all'abilitazione:

   2.1. ha almeno sedici anni;

   2.2. ha effettuato:

      2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o

      2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e

   2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.

3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportano l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato.

Regola II/5

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di comuni in qualità di marittimi abilitati di coperta

1. Ogni marittimo abilitato di coperta in servizio su una nave di stazza pari o superiore a 500 GT possiede un certificato adeguato.
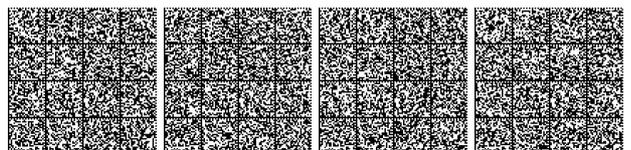
2. Ogni candidato all'abilitazione:
   2.1. ha almeno diciotto anni;
   2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione;
   2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come marinaio facente parte di una guardia di navigazione, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta:
      2.3.1. non inferiore a diciotto mesi, o
      2.3.2. non inferiore a dodici mesi e ha completato la formazione riconosciuta; e
   2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/5 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei marittimi abilitati emessi prima del 1o gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-II/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
4. Fino al 1° gennaio 2017, uno Stato membro che è anche parte della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato del 1946 (n. 74) può continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità alle disposizioni della suddetta convenzione.
5. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva.

CAPO III

REPARTO MACCHINE

Regola III/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
   2.1. ha almeno diciotto anni;
   2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-III/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e
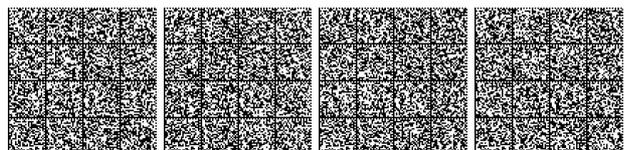
servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;

2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia in un locale macchine sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;

2.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW; e

2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.

Regola III/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW

1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW, possiede un certificato di competenza.

2. Ogni candidato all'abilitazione:

2.1. possiede i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in tale compito:

2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, non meno di dodici mesi come ufficiale di macchina qualificato; e

2.1.2. per l'abilitazione a direttore di macchina, non meno di trentasei mesi, tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di macchina; e

2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.

Regola III/3

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW

1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW, possiede un certificato di competenza.

2. Ogni candidato all'abilitazione:

2.1. possiede i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina;
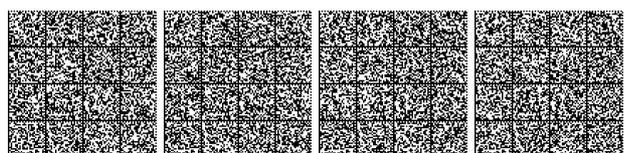
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina; e

2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a ventiquattro mesi di cui non meno di dodici mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e

2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.

3. Ogni ufficiale di macchina che sia qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 kW purché il certificato sia convalidato in tal senso.

Regola III/4

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1. Ogni comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.

2. Ogni candidato all'abilitazione:

2.1. ha almeno sedici anni;

2.2. ha effettuato:

2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o

2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e

2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.

3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportano l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un comune qualificato.

Regola III/5

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marittimo abilitato di macchina in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1. Ogni marittimo abilitato di macchina in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato.

2. Ogni candidato all'abilitazione:

2.1. ha almeno diciotto anni;

2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato;

2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come comune facente parte di una guardia di macchina, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nel reparto macchine:

2.3.1. non inferiore a dodici mesi, o

2.3.2. non inferiore a sei mesi e ha completato la formazione riconosciuta; e

2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/5 del codice STCW.

3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni del reparto macchine emessi prima del 1o gennaio 2012 con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.

4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva.

Regola III/6

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiale elettrotecnico

1. Ogni ufficiale elettrotecnico in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, possiede un certificato di competenza.

2. Ogni candidato all'abilitazione:

2.1. ha almeno diciotto anni;

2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno dodici mesi, di cui almeno sei mesi di servizio di navigazione, nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto conforme ai requisiti della sezione A-III/6 del codice STCW e documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;

2.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/6 del codice STCW; e

2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.

3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati degli ufficiali elettrotecnici emessi prima del 1o gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
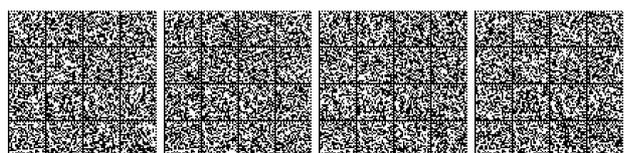
4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualità pertinente per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/6 del codice STCW.
5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro può ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/6.

Regola III/7

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune elettrotecnico

1. Ogni comune elettrotecnico in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
   - 2.1. ha almeno diciotto anni;
   - 2.2. ha completato un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno dodici mesi di formazione e di pratica; o
   - 2.3. ha completato una formazione riconosciuta, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a sei mesi; o
   - 2.4. è in possesso di qualifiche che corrispondono alle competenze tecniche di cui alla tabella A-III/7 del codice STCW e ha completato un periodo riconosciuto di servizio di navigazione, non inferiore a tre mesi; e
   - 2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/7 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni elettrotecnici emessi entro il 1o gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/7 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualità pertinente per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/7 del codice STCW.
5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro può ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/7.

CAPO IV

OPERATORI ADDETTI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO

Nota esplicativa

Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'Organizzazione marittima internazionale.

Regola IV/1

Applicazione
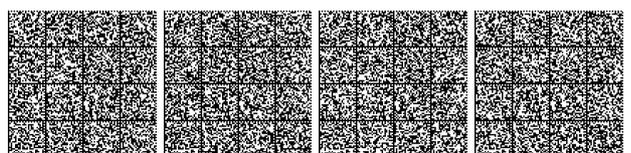
1. Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano ai radiooperatori su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata.
2. I radiooperatori su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capo IV della convenzione SOLAS 74 non sono obbligati a conformarsi alle disposizioni del presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono conformarsi alle norme radio. Gli Stati membri provvedono affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come prescritto dalle norme radio.

Regola IV/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radiooperatori addetti ai servizi GMDSS

1. Ogni persona responsabile o incaricata dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS possiede un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato alla certificazione di competenza, a norma della presente regola, per il servizio su navi per le quali la convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, stabilisce che devono disporre di un'apparecchiatura radio:

   2.1. ha almeno diciotto anni; e

   2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.

CAPO V

REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI

Regola V/1-1

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere e chimichiere

1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi petroliere o chimichiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato:

   2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; o

   2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW.
3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre
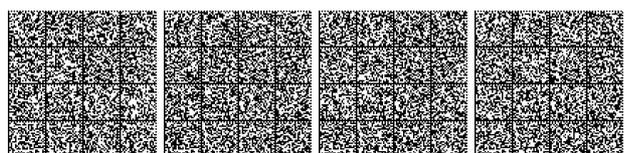
operazioni connesse al carico, possiede un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle petroliere.

4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi petroliere:

   4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e

   4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere:

      4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su petroliere, o

      4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi petroliere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e

   4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 2 del codice STCW.

5. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle chimichiere.

6. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi chimichiere:

   6.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e

   6.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere:

      6.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi chimichiere, o

      6.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di chimichiere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e

   6.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 3 del codice STCW.

7. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 o 6, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente.

Regola V/1-2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi gasiere
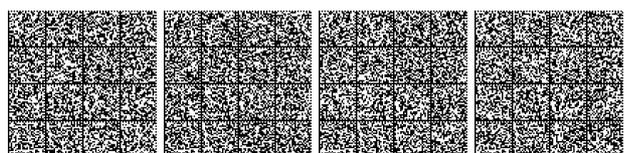
1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi gasiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato:

   2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW; o

   2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW.
3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle navi gasiere.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi gasiere:

   4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere; e

   4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere:

      4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere, o

      4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi gasiere, in posizione di soprannumero, che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e

   4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2 del codice STCW.
5. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente.

Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi passeggeri

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi passeggeri, i marittimi hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 7 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
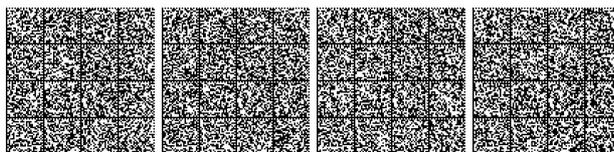
3. I marittimi che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 6 e 7 frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri hanno completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.
5. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri ha completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.
6. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.
7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi passeggeri ro-ro, hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.
8. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati si sensi della presente regola.

CAPO VI

FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA, ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALLA PROTEZIONE, ALL'ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA

Regola VI/1

Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutta la gente di mare

1. Alla gente di mare vengono impartiti l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza viene adeguata al livello ivi indicato.
2. Qualora la formazione di base non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato, a seconda del caso, un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato il corso di formazione di base.

Regola VI/2

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza)

1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza:

1.1. ha almeno diciotto anni;

1.2. ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di dodici mesi oppure ha frequentato un corso di formazione riconosciuto e ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di sei mesi; e

1.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio.

2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all'uso di battelli di emergenza:

2.1. possiede un certificato di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;

2.2. ha frequentato un corso di formazione riconosciuto; e

2.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 10, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all'uso di battelli di emergenza.

Regola VI/3

Requisiti minimi obbligatori relativi ai corsi di perfezionamento in tecniche antincendio

1. La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio ha superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformità delle disposizioni della sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW e ha una competenza del livello ivi indicato.

2. Qualora un corso di perfezionamento in tecniche antincendio non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio.

Regola VI/4

Requisiti minimi obbligatori in materia di primo soccorso e assistenza medica

1. La gente di mare addetta al servizio di primo soccorso a bordo di navi ha una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del codice STCW.

2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi ha una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW.

3. Qualora l'addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica.

Regola VI/5

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento per ufficiali di sicurezza della nave

1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento come ufficiale di sicurezza della nave:

1.1. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi o un servizio di navigazione adeguato e ha conoscenza del funzionamento della nave; e

1.2. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/5, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio di certificati di addestramento di ufficiale di sicurezza della nave.

2. Gli Stati membri provvedono a rilasciare un certificato di addestramento a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

Regola VI/6

Requisiti minimi obbligatori relativi all'istruzione e alla formazione in materia di protezione per tutti gli appartenenti alle gente di mare

1. Alla gente di mare sono impartiti l'addestramento in materia di protezione, l'istruzione o la formazione di sensibilizzazione alla protezione, conformemente alla sezione A-VI/6, paragrafo da 1 a 4, del codice STCW e la loro competenza è adeguata al livello ivi indicato.
2. Qualora la sensibilizzazione alla protezione non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di sensibilizzazione alla protezione.
3. Ogni Stato membro raffronta la formazione o istruzione relativa alla protezione prevista per la gente di mare che possiede o può documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quanto indicato alla sezione A-VI/6, paragrafo 4 del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che detta gente di mare aggiorni le proprie qualifiche.

Gente di mare incaricata di compiti di protezione

4. La gente di mare incaricata di compiti di protezione ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/6, paragrafi da 6 a 8, del codice STCW.
5. Qualora una formazione in compiti di protezione non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di formazione in compiti di protezione.
6. Ogni Stato membro raffronta i livelli di formazione relativa alla protezione previsti per la gente di mare che svolge compiti di protezione e che possiede o può documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quelli specificati alla sezione A-VI/6, paragrafo 8 del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che detta gente di mare aggiorni le proprie qualifiche.

CAPO VII

CERTIFICATI ALTERNATIVI

Regola VII/1

Rilascio di certificati alternativi

1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III dell'allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei capi suddetti, a condizione che:

1.1. le relative funzioni e livelli di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-

II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 e A-IV/2, del codice STCW e identici a quelli ivi indicati;

1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide;

1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell'allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;

1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;

1.5. i certificati siano rilasciati in conformità del disposto dell'articolo 5 della presente direttiva e delle disposizioni del capo VII del codice STCW.

2. Nessun certificato ai sensi del presente capo può essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.

Regola VII/2

Certificazione della gente di mare

Ogni marittimo addetto a una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 o A/II/5 del capo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 o A-III/5 del capo III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW possiede un certificato di competenza o un certificato di addestramento, a seconda del caso.

Regola VII/3

Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi

1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, provvede affinché siano rispettati i seguenti principi:

1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capi; e

1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capi.

2. Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:

2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capi II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme; e

2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.

3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi delle disposizioni del presente capo è fondato sui seguenti principi:

3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:

3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;

3.1.2. abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; o

3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia di macchina e di coperta al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia; e

3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.

4. I principi di cui ai punti 1 e 2 garantiscono il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina."
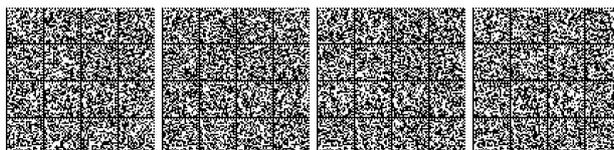
Allegato II

previsto dall'articolo 20, comma 1

A) Criteri per il riconoscimento dei certificati emessi da un Paese terzo.

1. Il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW.
2. Il Paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW.
3. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea interessati, ha accertato, procedendo alla valutazione della parte in questione, che può comprendere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che sono pienamente soddisfatti i requisiti della convenzione STCW relativi ai livelli di competenza, di formazione e di abilitazione, nonché ai livelli di qualità.
4. Lo Stato membro dell'Unione europea non ha ancora concluso un accordo con il Paese terzo interessato secondo cui ogni significativo cambiamento, apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW, nella sua versione aggiornata, sarà tempestivamente notificato.
5. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello direttivo, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro dell'Unione europea in relazione alle funzioni di livello direttivo che sono autorizzati a svolgere.
6. Se uno Stato membro dell'Unione europea desidera completare la verifica della conformità di un Paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.

B) procedure per il riconoscimento di certificati emessi da un Paese terzo.

1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui alla lettera A) del presente allegato e procedere ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.
2. Se entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo in questione, lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto Paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III.

3. Uno Stato membro dell'Unione europea può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II, lettera A), punti 4 e 5.
4. Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie C, entro il 14 giugno 2005.
5. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù di quanto all'allegato III.
6. la Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei Paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie C.

Allegato III

Previsto dall'art 20, comma 4

A) Procedura del Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento all'art. 28 paragrafo 2 della direttiva europea 2008/106/CE, come modificata dalla direttiva europea 2012/35/CE, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

B) Mancata Conformità

1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, lettera A), quando uno Stato Membro, ovvero la Commissione Europea, ritiene che un Paese Terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, ne informa quanto prima la Commissione Europea, ovvero gli Stati Membri, precisando i motivi;
2. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui al punto 1. della lettera A);
3. Quando uno Stato Membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un Paese Terzo ne informa immediatamente la Commissione Europea e tutti gli altri Stati Membri, motivando debitamente la propria intenzione.
4. La Commissione Europea, assistita dalla Agenzia Europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del Paese Terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata.
5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata, la Commissione Europea notifica al Paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto Paese è revocata entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per il assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata.
6. La Commissione decide in merito alla revoca del riconoscimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2008/106/Ce come modificata dalla direttiva 2012/35/CE.
7. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.
8. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del Paese Terzo. I marittimi

titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.

C) Rivalutazione.

1. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia Europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei Paesi Terzi riconosciuti, compresi quelli indicati nell'allegato II, lettera B), punto 4, secondo la procedura ai sensi dell'articolo 20, comma 4, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II, lettera A) e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.
2. La Commissione Europea definisce i criteri di priorità per la valutazione di detti Paesi Terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai Paesi Terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.
3. La Commissione Europea presenta agli Stati Membri una relazione sui risultati della valutazione.

D) controllo periodico dell'adempimento

1. La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla direttiva 2008/106/CE come modificata dalla direttiva 2012/35/CE.

F) Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. La delega di potere di cui al presente articolo è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi il 4 aprile 2017. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui al presente articolo può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

G) Modifiche

1. Alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis che modificano l'allegato V della direttiva 2008/106/CE, e sue modificazioni ed integrazioni, riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione e al codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3 della stessa direttiva.
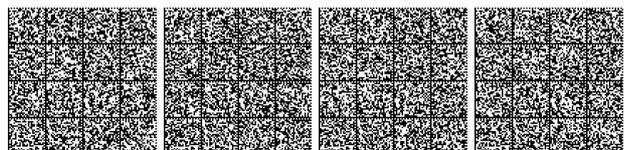
Allegato IV

previsto dall'articolo 24, comma 1

1. Le informazioni di cui all'art. 24, comma 1, sono messe a disposizione della Commissione su base annuale e in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli Stati membri mantengono tutti i diritti di proprietà sulle informazioni nel formato dei dati non elaborati. Le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle disposizioni sulla trasparenza e sulla protezione delle informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1406/2002.
2. Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli Stati membri, usando software fornito o accettato dalla Commissione, rendono anonime tutte le informazioni personali indicate all'allegato V prima di trasmetterle alla Commissione. La Commissione utilizza soltanto tali informazioni rese anonime.
3. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le misure per la raccolta, la presentazione, la conservazione, l'analisi e la divulgazione di tali informazioni siano concepite in modo tale da rendere possibile l'analisi statistica.
4. Ai fini del primo comma, la Commissione adotta misure dettagliate riguardanti i requisiti tecnici necessari per garantire la gestione adeguata dei dati statistici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della Direttiva 2008/106/CE.
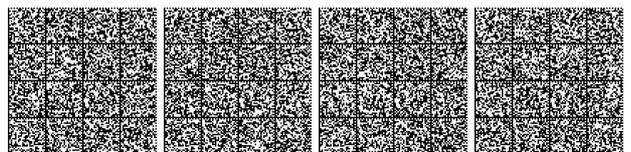
ALLEGATO V

(previsto dall'articolo 9, comma 1)

MODELLO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA

Fronte

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

I

Autorità Marittima / *Maritime Authority*

Certificato rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione Internazionale sugli Standards di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i marittimi, 1978, nella sua versione aggiornata.
Certificate issued under the provision of International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, on its up-to-date version.

Si certifica che il marittimo
The Government of Italy certifies that the seafarer

Cognome e nome / *Surname and name* ______________ Matricola n. / *Seaman's book No* ______________

È stato debitamente qualificato in conformità con le disposizioni della Regola .... della sopracitata Convenzione, nella sua versione aggiornata, per lo svolgimento delle seguenti funzioni, a livello e con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza del presente certificato o delle sue estensioni di validità come appresso indicato:
Has been found duly qualified in accordance with the provisions of Regulation .... of the above Convention, on its up-to-date version, and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitation indicated, until the date of expiry of this certificate or any extension of its validity as may be shown overleaf:

Funzioni / *Function*	Livello / *Level*	Eventuali limitazioni / *Limitation (if any)*

Il legittimo titolare del presente certificato può assumere la seguente qualifica prevista dalle vigenti tabelle di armamento approvate dall'Amministrazione:
The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

Capacità / *Capacity* ______________

Limitazioni / *Limitations (if any)* ______________

Data di nascita del titolare del certificato / *Date of born of the holder of the certificate* ______________

Certificato n. / *Certificate No* ______________

Firma del titolare del certificato / *Signature of the holder of the certificate* ______________

Emesso il / *Issued on* ______________

Valido fino al / *Validity until* ______________

MARCA DA BOLLO
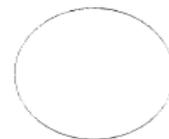
IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of duly authorized Officer ______________

Name of duly authorized Officer ______________

Fotografia del titolare del certificato
Photograph of the holder of the certificate

L'originale del presente certificato deve essere tenuto a bordo, ai sensi della Regola I/2, paragrafo 9, della Convenzione IMO STCW/78, nella sua versione aggiornata
The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragrapf 9, of the IMO STCW/78 Convention, on its up-to-date version, while serving on a ship.
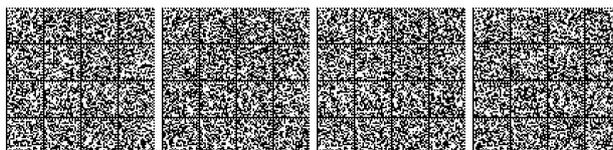
ALLEGATO VI

(previsto dall'articolo 9, comma 1)

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CONVALIDA

Fronte

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ministry of Foreign Affairs

I

AMBASCIATA D'ITALIA / CANCELLERIA CONSOLARE DI

Convalida attestante il riconoscimento di un certificato rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione Internazionale sugli Standards di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i marittimi, 1978, nella sua versione aggiornata.
Endorsement attesting the recognition of a certificate issued under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, on its up-to-date-version.

Si attesta che il certificato n. .... rilasciato in data .... al Sig.
We, hereby, state that the certificate No .... issued on .... to Mr.

Cognome e nome .... Matricola n. ....
Surname and name .... Seaman's book No ....

Da o per conto dell'Autorità dello Stato di ....
By or behalf of the Government of ....

è stato riconosciuto in conformità con le disposizioni della regola I/10 della sopra citata Convenzione, nella sua versione aggiornata, ed il legittimo titolare è abilitato allo svolgimento delle seguenti funzioni, al livello e con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza della presente convalida delle sue estensioni di validità come appresso indicato:
is duly recognized in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above Convention, on its up-to-date version, and the lawful holder is authorized to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf:

Funzioni / *Function*	Livello / *Level*	Eventuali limitazioni / *Limitation (if any)*

Il legittimo titolare della presente convalida può assumere la seguente qualifica prevista dalle vigenti tabelle di armamento approvate dall'Amministrazione:
The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

Qualifica / *Capacity* ....

Limitazioni / *Limitations (if any)* ....

MARCA DA BOLLO

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente
Seal and signature of the representative of the competent Authority

Data di nascita del titolare del certificato
Date of birth of the holder of the certificate

Firma del titolare del certificato
Signature of the holder of the certificate

Fotografia del titolare del certificato / *Photograph of the holder of the certificate*

Convalida n. .... emessa il .... scadenza il ....
Endorsement No .... issued on .... expiry date ....

Retro

La validità della presente convalida è estesa fino al
The validity of this endorsement is hereby extended until

Timbro Ufficiale / *Official seal*

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente
Seal and signature of the representative of the competent Authority

Data di rinnovo
Date of revalidation

La validità della presente convalida è estesa fino al
The validity of this endorsement is hereby extended until

Timbro Ufficiale / *Official seal*

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente
Seal and signature of the representative of the competent Authority

Data di rinnovo
Date of revalidation

La validità della presente convalida è estesa fino al
The validity of this endorsement is hereby extended until

Timbro Ufficiale / *Official seal*

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente
Seal and signature of the representative of the competent Authority

Data di rinnovo
Date of revalidation

L'originale della presente convalida deve essere tenuto a bordo, ai sensi della Regola I/2, paragrafo 9, della Convenzione IMO STCW/78, nella sua versione aggiornata.

The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragrapf 9, of the IMO STCW/78 Convention, on its up-to-date version, while serving on a ship.

I.P.Z.S. S.p.A. - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO VII

(previsto dall'articolo 6, comma 5)

MODELLO ATTESTATO DELL'ADDESTRAMENTO CONSEGUITO

Fronte

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transports
CAPITANERIA DI PORTO ____________
____________ *Maritime Autority*

Si certifica che il Sig. nato il
We hereby certify that Mr. born
Matricola n. Codice fiscale
Seaman's book no. Fiscal code
risulta aver effettuato con esito positivo i corsi di seguito indicati, ai sensi delle Regole STCW di fianco indicate:
has attended with positive result the following courses in accordance with regulation stated beside:

CORSO DI ADDESTRAMENTO *Training course*	NUMERO ATTESTATO *Certificate's Number*	REGOLA CONVENZIONE STCW *Stcw Convention Regulation*
ANTINCENDIO DI BASE *Basic firefighting*		Reg. VI/1 Sez. A-VI/1-2
SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO *Personal survival technics*		
ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO SANITARIO ELEMENTARE *Elementary first aid*		
PSSR *Personal safety and social responsabilities*		
ANTINCENDIO AVANZATO *Advanced firefighting*		Reg. VI/3 Sez. A-VI/3
RADAR OSSERVATORE NORMALE *Radar observation and plotting*		Reg. II/1 Reg. II/3
RADAR – A.R.P.A. *Use of automatic radar plotting aids (operational level)*		Reg. II/1
RADAR – A.R.P.A. – BRIDGE TEAM WORK – RICERCA E SALVATAGGIO - *Radar arpa Bridge team work search and rescue (management level)*		Reg. II/2
FAMILIARIZZAZIONE PER NAVI GASIERE, CHIMICHIERE E PETROLIERE *Liquified gas tankers, chemical tankers, oil tankers familiarization*		Reg. V/1-1
SICUREZZA NAVI PETROLIERE *Specialized training for oil tankers*		Reg. V/1-2
SICUREZZA NAVI GASIERE *Specialized training for liquified gas tankers*		Reg. V/1-2
SICUREZZA NAVI CHIMICHIERE *Specialized training for chemical tankers*		Reg. V/1-2
ADDESTRAMENTO NAVI PASSEGGERI RO/RO *Ro-Ro passenger ships*		Reg. V/2
ADDESTRAMENTO NAVI PASSEGGERI DIVERSE DAL TIPO RO-RO *Passenger ships other than Ro-Ro passenger ships*		Reg. V/3
MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO - *Proficiency in survival craft and rescue boats*		Reg. VI/2-1
MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI EMERGENZA VELOCI *Proficiency in fast rescue boats*		Reg. VI/2-2

Data emissione *Issued date* Data di scadenza *Expiry date*

Bollo € 14,62
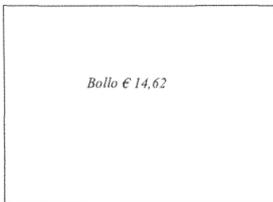
Timbro e firma dell'Autorità Marittima
Official Seal and Signature of duly authorized official

Retro

La validità del presente certificato è estesa fino al / *The validity of this certificate is hereby extended until*

Timbro ufficiale / *Official seal*

IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of duly authorized official

Name of duly authorized official

Data di riconvalida / *Date of revalidation*

La validità del presente certificato è estesa fino al / *The validity of this certificate is hereby extended until*

Timbro ufficiale / *Official seal*

IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of duly authorized official

Name of duly authorized official

Data di riconvalida / *Date of revalidation*

La validità del presente certificato è estesa fino al / *The validity of this certificate is hereby extended until*

Timbro ufficiale / *Official seal*

IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of duly authorized official

Name of duly authorized official

Data di riconvalida / *Date of revalidation*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo dell'articolo 1, comma 1, e dell'allegato *B)* della legge 7 ottobre 2014, n. 154, (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2014, n. 251, è il seguente:

«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agliarticoli 31e32dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negliallegati AeBalla presente legge.

(*Omissis*).»;

Allegato B

(Articolo 1, comma 1 e 3)

«(*Omissis*).

2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015)

(*Omissis*)».

Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, S.O.

Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.), è il seguente:

«Art. 14. (Decreti legislativi)

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214 - S.O. n. 150.

La legge 21 novembre 1985, n. 739 (Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1985, n. 295 – S.O.

Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185 – S.O. n. 151).

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305 (Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2003, n. 264.

Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea - *FST)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2005, n. 145.

Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119 (Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2005, n. 153.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 (Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2011, n. 185, S.O. n. 187.

Le Risoluzioni 1 e 2 alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW'78), adottate dalla Conferenza diplomatica delle Parti che si è tenuta nelle Filippine, a Manila, dal 21 al 25 giugno 2010, contengono, rispettivamente, il testo emendato dellaConvenzionee delCodice (Parte A e Parte *B)*.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2014, n. 105.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014 (Rimodulazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2014.

Il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007 (Procedura per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2007, n. 73.

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, è il seguente:

«Art. 6. (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale)

(*Omissis*).

8. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;

b) promozione della navigazione a corto raggio;

c) regime amministrativo della nave;

d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

e) controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;

f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;

g) vigilanza sugli enti di settore;

h) nautica da diporto;

i) personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare, per quanto di competenza;

j) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza;

k) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;

l) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità portuali, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;

m) regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;

n) disciplina generale dei porti;

o) piani regolatori portuali, per quanto di competenza;

p) amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema informativo del demanio marittimo;

q) sistema idroviario padano-veneto;

r) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza;

s) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali.

(*Omissis*).».

Il testo dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, è il seguente:

«Art. 13. (Funzioni e compiti)

1. Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge in sede decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.

2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori ove sia istituito apposito proprio presidio, organizzazione e coordinamento delle relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento;

b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo mercantile, quale nodo di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare;

c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo;

d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e nei porti, anche relativamente all'impiego di personale del Corpo, sulla base di direttive generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili funzionali correlati alle competenze del Ministero;

e) personale marittimo e relative qualifiche professionali certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo gestione del sistema informativo della gente di mare;

f) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle Capitanerie di Porto;

g) predisposizione della normativa tecnica di settore;

h) impiego del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto;

i) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

3. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l'attività degli Uffici Marittimi.

4. Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza».

Il testo dell'articolo 16, secondo comma, del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 16. (Funzioni e compiti)

(*Omissis*).

2. Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell' ambito del compartimento in cui ha sede l' ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell' ambito del circondario in cui ha sede l' ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

(*Omissis*).».

Il testo dell'articolo 2, 1° comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 2. (Denominazione degli uffici marittimi)

1. L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

(*Omissis*).».

Il testo dell'articolo 17 del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 17. (Attribuzioni degli uffici locali)

1. Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

2. Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano nell' ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorità».

Il testo dell'articolo 316 del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 316. (Formazione dell'equipaggio)

1. L'equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.

2. Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo».

Il testo del capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code), è il seguente:

«Cap. 17. (Sommario delle prescrizioni minime)

1. Le miscele di prodotti liquidi pericolosi che presentano rischi di inquinamento unicamente, e che sono provvisoriamente valutate secondo la regola 3(4) dell'Annesso II dei MARPOL 73/79, possono essere trasportate secondo le prescrizioni del Codice applicabili alla appropriata posizione della voce nel presente capitolo per i prodotti liquidi pericolosi non altrimenti specificati.».

Il testo dell'articolo 1, 1° comma, punti 37, 39 e 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, è il seguente:

«Art. 1. (Denominazioni e definizioni)

1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione:

(*Omissis*).

37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;

(*Omissis*).

39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;
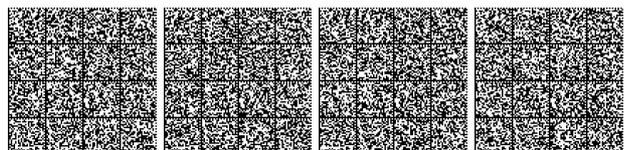
40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa;

(*Omissis*).».

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, è il seguente:

«Art. 3. (Istituzione di un comitato)

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (in seguito denominato comitato COSS).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.».

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 219. (Matricole)

1. Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 118 del codice è iscritta la gente di mare sono conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.

2. Per le tre categorie della gente di mare di cui all'articolo 115 del codice le matricole sono tenute separatamente.

3. Le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria sono tenute da tutti gli uffici di compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal ministro per la marina mercantile.

4. Le matricole della gente di mare di terza categoria sono tenute da tutti gli uffici marittimi, nonché dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari autorizzati dal ministro per la marina mercantile».

Il testo dell'articolo 127 del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 127. (Assunzione all'estero)

1. All' assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all' estero sovraintende l' autorità consolare».

Note all'art. 5:

Il testo dell'articolo 123 del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 123. (Titoli professionali del personale marittimo)

1. Il ministro dei trasporti con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione.

2. Il regolamento determina le altre qualifiche relative all' esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all' esercizio della pesca.

3. I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento».

Note all'art. 6:

Il testo dell'articolo 292-*bis* del codice della navigazione, è il seguente:

«Art. 219-*bis*. (Pesca marittima)

1. È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo».

Note all'art. 11:

Per il testo dell'articolo 123 del codice della navigazione, si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 12:

Il testo dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1990, n. 303), è il seguente:

«Art. 5. (Norme relative al settore sanitario)

(*Omissis*).

12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti.

(*Omissis*).».

Il testo dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 (Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1934, n. 4), è il seguente:

«Art. 4. (Norme relative al settore sanitario)

La visita sanitaria prevista nei casi indicati nell'art. 3 è effettuata da una commissione permanente di primo grado costituita presso ciascuna capitaneria di porto sede di compartimento marittimo e composta:

1° dal medico di porto di ruolo, presidente;

2° da un medico designato dalla cassa per gli invalidi della marina mercantile;

3° da un medico designato dal competente istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare».

Note all'art. 16:

Il testo dell'articolo 3, commi 4 e 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, è il seguente:

«Art. 3. (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili)

(*Omissis*).

4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.

(*Omissis*).

9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:

a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; nonché

b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.

(*Omissis*).».

Note all'art. 20:

Il testo degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., è il seguente:

"Art. 47 (R). Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all' articolo 38 .

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell' articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."
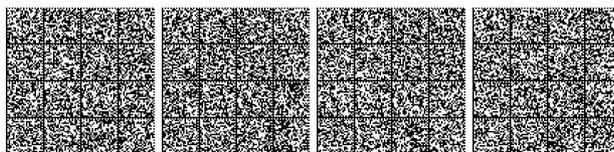
"Art. 75 (R). Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all' articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

"Art. 76 (L). Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell' articolo 4 , comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.".

Note all'art. 21:

Il decreto legislativo 24/03/2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131) è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 96.

Note all'art. 22:

Il decreto legislativo 24/03/2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131), è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 96.

Note all'art. 23:

Il testo dell'articolo 22 comma 2, del citato D.Lgs. 24/03/2011, n. 53, è il seguente:

"Art. 22. Accertamento di deficienze e fermo della nave

(*Omissis*).

2. L'ispettore che rileva, nell'attività della nave, deficienze tali che, individualmente o nel complesso, rendano le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza, la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o l'ambiente, informa l'autorità competente locale che deve disporre la sospensione delle operazioni.

(*Omissis*).".

Il testo degli articoli 8 bis, 14 e 18 della legge 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O., è il seguente:

"Art. 8-*bis*. (Reiterazione delle violazioni)

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato."

"Art. 14. (Contestazione e notificazione)

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto."

"Art. 18. (Ordinanza-ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.".

La legge 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O., disciplina al

"Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE". In particolare la Sezione I (artt. 1-12) disciplina i "Principi generali" e la Sezione II (artt. 13-31) disciplina l' "Applicazione".

Note all'art. 25:

Per i riferimenti al decreto legislativo 07/07/2011, n. 136, si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'articolo 270-*bis* lettere *a)*, *b)* e *d)*, comma 2, numero 2 del D.P.R. 15/02/1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima) pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, S.O., è il seguente:

"Art. 270-*bis*. (Meccanico navale di prima classe)

(*Omissis*).

Il meccanico navale di prima classe può:

1. (*Omissis*).

2. assumere la direzione di macchina:

a. di navi da carico o adibite al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;

b. di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450 cavalli indicati purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;

c. (*Omissis*).

d. di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina".

Il testo dell'articolo 271 lettere *a)* e *c)* comma 2, numero 2, del citato D.P.R. 15/02/1952, n. 328, è il seguente:

"Art. 271. (Meccanico navale di seconda classe per motonavi)

(*Omissis*).

Il meccanico navale di seconda classe per motonavi può:

1. (*Omissis*).

2. assumere la direzione di macchina:

a. su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 800 cavalli asse;

b. (*Omissis*).

c. su motonavi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore a 200 cavalli asse;

(*Omissis*).".

Il testo dell'articolo 4, terzo comma, della L. 28/10/1962, n. 1602 (Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare),pubblicata nella Gazz. Uff. 29 novembre 1962, n. 304, è il seguente:

" Art. 4.

(*Omissis*).

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validità del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi.".

Note all'art. 28:

Per i riferimenti al decreto legislativo 07/07/2011, n. 136, si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'articolo 233 del citato D.P.R. 15/02/1952, n. 328, è il seguente:

"Art. 233. (Navigazione su navi estere)

La navigazione effettuata su navi di bandiera estera è provata con documenti rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero e autenticati dall'autorità consolare italiana.".

Il testo dell'allegato IV al citato decreto legislativo 07/07/2011, n. 136, è il seguente:

"Allegato IV (previsto dall' articolo 3 , comma 2)

MODALITÀPER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI

1. Validità dei certificati.

I certificati adeguati di cui all' articolo 2 , lettera *pp)*, rilasciati al personale marittimo, redatti in lingua italiana e in lingua inglese, ad eccezione di quelli di cui alla Regola II/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia di coperta, ovvero, di cui alla Regola III/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia in macchina, sono soggetti a rinnovo da parte delle autorità marittime di iscrizione del marittimo, dopo sessanta mesi dal loro rilascio.

2. Condizioni di rinnovo.

L'autorità marittima di iscrizione, che ha rilasciato il certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso se il marittimo è in possesso dei requisiti di idoneità fisica, degli addestramenti specifici richiesti dalle funzioni del certificato stesso in corso di validità, e ha soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione, anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore;

b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori;

c) abbia superato, con esito favorevole, un esame sui programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Parte prima - n. 13 del 16 gennaio 2008), atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato posseduto.

Il requisito di cui alla lettera *a)*, è soddisfatto se il titolare del certificato da rinnovare è stato imbarcato a bordo di aliscafi, o mezzi veloci o unità in servizio di rimorchio, anche portuale, ovvero unità da diporto o da pesca di tonnellaggio inferiore a 500 GT per la sezione coperta, ovvero con la potenza di propulsione inferiore a 750 KW per la sezione macchina, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, precedenti la scadenza del certificato stesso.

3. Navigazione utile ai fini del rinnovo.

Ai fini del rinnovo del certificato adeguato, rilasciato a comandante e 1° Ufficiale su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero a direttore e 1° Ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, è considerata utile la navigazione effettuata su navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT ovvero con motore principale con potenza di propulsione tra 750 e 3000 KW.

Fatte salve le disposizioni di cui al secondo capoverso del punto 2, ai fini del rinnovo del certificato adeguato, al comandante e 1° Ufficiale di coperta su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero al direttore e 1° Ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, se più del cinquanta per cento (più di sei mesi) del periodo totale di navigazione richiesto sia stato effettuato su navi con tonnellaggio inferiore a 500 GT, ovvero potenza propulsiva inferiore a 750 KW, al marittimo è rilasciato il certificato adeguato con l'abilitazione per navi di stazza tra 500 e 3000 GT ovvero di potenza propulsiva 750 e 3000 KW.

4. Navigazione parziale.

Al marittimo che non ha completato il prescritto periodo di navigazione richiesto per il rinnovo del certificato adeguato, ma che ha effettuato almeno sei mesi di navigazione, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato stesso, secondo quanto stabilito dal punto 3, il certificato è rinnovato se supera, entro dodici mesi dalla scadenza del certificato adeguato da rinnovare, con esito favorevole, la prova pratica di aggiornamento, da sostenersi, a seconda della categoria di appartenenza, secondo le prescrizioni di cui al decreto dirigenziale 7 marzo 2007 . Il periodo quinquennale di validità del certificato decorre dalla data di precedente scadenza.

Al marittimo che ha effettuato periodi di navigazione inferiori a sei mesi o che non ha effettuato alcun periodo di navigazione, il certificato è rinnovato qualora abbia frequentato nei dodici mesi precedenti, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione
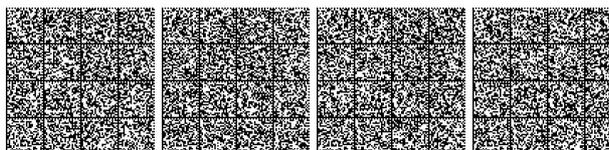
e purché soddisfi uno dei requisiti previsti dal punto 2, lettere *b)* o *c)*. Il periodo quinquennale di validità del certificato decorre dalla data di precedente scadenza.

Il marittimo che non soddisfa i requisiti di cui al punto 2, lettere *b)* o *c)*, ma che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, ottiene il rilascio del certificato adeguato con l'abilitazione immediatamente inferiore a quella indicata dal certificato adeguato scaduto.

Il marittimo in possesso di un certificato adeguato scaduto e mai rinnovato ovvero di un titolo professionale non convertito, può ottenere il rilascio di un nuovo certificato adeguato alle seguenti condizioni:

a) aver sostenuto con esito favorevole un esame sui programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Parte prima - n. 13 del 16 gennaio 2008, atto a confermare il mantenimento delle competenze professionali necessarie per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato ovvero al titolo posseduto;

b) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento previsti per l'abilitazione richiesta.

5. Equipollenze.

Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e del rinnovo degli attestati di addestramento conseguito, sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le occupazioni alternative di seguito elencate svolte per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato:

a) personale militare in S.P.E. del Corpo delle capitanerie di porto;

b) piloti del porto;

c) comandanti di ormeggio;

d) ispettori di organismi di classifica;

e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali;

f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso società di armamento.

Le occupazioni alternative, di cui al precedente capoverso, sono certificate a cura del datore di lavoro ovvero dall'ente presso cui il personale ha prestato la propria opera.

I soggetti che hanno iniziato una delle occupazioni alternative sopra citate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e in possesso di un certificato adeguato scaduto, conseguono il certificato stesso, purché:

abbiano superato i corsi di formazione previsti per la certificazione richiesta;

abbiano svolto l'occupazione alternativa per non meno di trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la richiesta di rilascio del certificato adeguato.

6. Validità degli attestati di superamento dei corsi di addestramento.

Le attestazioni di addestramento conseguito, rilasciati dopo l'entrata in vigore del decreto sono conformi al modello di cui all' allegato VII , hanno validità quinquennale e si rinnovano a condizione che il marittimo abbia effettuato i prescritti dodici mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato.

Il modello di cui all' allegato VII ha la stessa data di emissione e di scadenza del certificato adeguato.

Se il marittimo che chiede il rilascio, ovvero il rinnovo del certificato adeguato non è in possesso dell'addestramento specifico richiesto dalla Regola STCW V, il certificato è rilasciato con la limitazione «Non valido su navi cisterna, petroliere, gasiere, ro-ro, e passeggeri» in italiano, «Not valid on ships liquified gas tanker, chemical tanker, oil tanker, ro-ro, other than ro-ro passenger ship» in inglese, in relazione all'addestramento specifico mancante.

Analogamente, l'attestato dell'addestramento conseguito reca la dicitura, in corrispondenza dell'addestramento specifico, «non abilitato» in italiano, «not qualified» in inglese.

Se l'abilitazione indicata nel certificato adeguato da rinnovare non prevede alcuni dei corsi di addestramento riportati sul modello di cui all'allegato VII, l'autorità marittima appone la dicitura «non prescritto» in italiano e «not required» in inglese.

7. Proroga di validità.

Il marittimo che, al momento della scadenza del certificato adeguato, è imbarcato all'estero si reca presso la rappresentanza diplomatica consolare italiana al fine di ottenere la proroga «fino allo sbarco» della validità del certificato adeguato da rinnovare.

Analogamente, i marittimi che al momento della scadenza del certificato adeguato sono imbarcati sul territorio nazionale, ottengono la suddetta proroga dall'autorità marittima presso il porto di attracco dell'unità.

Il marittimo che abbia conseguito la proroga, al momento del rientro in Italia ovvero allo sbarco, si reca per il rinnovo presso l'autorità marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato adeguato.".

15G00085

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 2015.

Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Regolamento (CE) 3 maggio 1998, n. 974/98, relativo alla introduzione dell'euro;

Visto il Regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) 18 dicembre 2008, n. 44/2009, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la contraffazione;

Visto, in particolare, l'elenco delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2, lettera *b)* del Regolamento (CE) n. 1338/2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n. C 173/02 del 19 luglio 2002, integrato e aggiornato dal successivo elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 56/3 del 10 marzo 2009, che individua, fra l'altro, il «Centro nazionale di analisi delle monete - C.N.A.C.» presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale Autorità nazionale designata per la raccolta e l'analisi dei dati tecnici e statistici relativi alle monete false;

Visto il Regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1339/2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del Regolamento CE n. 1338/2001;

Visto il Regolamento (CE) 6 dicembre 2004, n. 2182/2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro;

Vista la Raccomandazione della Commissione 27 maggio 2005, n. 2005/504/CE, relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione;

Vista la Decisione della Banca centrale europea 16 settembre 2010, n. BCE/2010/14, relativa ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;

Visto il Regolamento (UE) 15 dicembre 2010, n. 1210/2010, relativo alla autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione;

Visto il Regolamento (UE) 24 giugno 2014, n. 729/2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto 5 agosto 1999, n. 524, con il quale il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha adottato il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con i quali è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e sono state trasferite al medesimo le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, così come sostituito dall'articolo 97, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro»;

Visto, in particolare, il comma 9 del suddetto articolo 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze sulle monete metalliche e sulle banconote, il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonché, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del citato Regolamento (UE) n. 1210/2010;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2002, recante modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsità;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 settembre 2002, recante modalità e termini per l'invio delle segnalazioni riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsità ritirate o sequestrate dalle Forze di polizia;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112 e, in particolare, l'articolo 17 recante competenze e organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP);

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 97 che ha modificato il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia 14 febbraio 2012, recante disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2013, recante disposizioni applicative della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, dei dati e delle informazioni sui casi di sospetta falsificazione dell'euro ed il relativo chiarimento MEF del 23 maggio 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 febbraio 2013, n. 67, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto l'articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, con il quale viene adottato il regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-*bis* e 257-*bis* del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso in data 29 gennaio 2015, Registro dei provvedimenti n. 48 del 29 gennaio 2015;

Considerato che la protezione dell'integrità e dello stato di conservazione delle banconote e delle monete in euro è condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote e nelle monete in euro quali mezzi di pagamento e che ciò richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticità per riconoscere prontamente i falsi e la verifica di idoneità per accertare che lo stato di conservazione del circolante sia di buon livello qualitativo;

Considerato che le banconote e le monete in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorità nazionali competenti;

Considerato che l'articolo 97, comma 3 del citato decreto-legge n. 1/2012, stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 97 stesso non devono derivare nuovi o
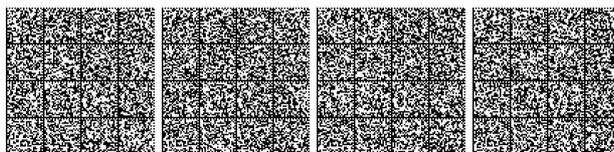
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Considerato che il citato articolo 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, ha, tra l'altro, attribuito al «Centro di analisi delle monete - C.N.A.C.», istituito presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:

ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;

effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro;

effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;

formazione del personale in conformità alle modalità definite dagli Stati membri;

Considerato che il Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle monete in euro e al loro ricircolo;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a. «apparecchiatura conforme»: l'apparecchiatura per il controllo dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro, riportata nell'apposito elenco di cui alla definizione «j»;

b. «autenticazione delle monete in euro»: la procedura di verifica dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro svolta attraverso le apparecchiature per il trattamento delle monete presenti nell'elenco di cui alla definizione «j», pubblicato sul sito internet della Commissione europea – Organizzazione lotta antifrode o da personale qualificato;

c. «attività di gestione del contante», di seguito «trattamento del contante»: le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle monete metalliche in euro mediante: 1) individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza; 2) verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee ad essere rimesse in circolazione; 3) gestione, ai sensi della normativa vigente, delle monete sospette di falsità e delle monete non adatte alla circolazione;

d. «Centro nazionale di analisi delle monete (C.N.A.C.)», di seguito denominato «C.N.A.C.»: Autorità nazionale incaricata, istituita presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

e. «controlli annuali»: verifiche effettuate annualmente sulle apparecchiature per il trattamento delle monete per accertarne il corretto funzionamento e sull'idoneità e sull'adeguatezza dell'intero processo di autenticazione adottato dai gestori del contante;

f. «dichiarazione di conformità»: dichiarazione, emessa dal costruttore di apparecchiature per l'autenticazione del circolante, che attesta l'equivalenza tecnica, per quanto concerne l'individuazione ed il rigetto di monete contraffatte, tra un modello di apparecchiatura conforme ed un modello non verificato. La dichiarazione di conformità consente di far inserire l'apparecchiatura nella lista OLAF senza che la stessa venga sottoposta a test;

g. «gestore del contante»: soggetto di cui all'articolo 8, comma 2, del suddetto decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera *c)* del citato articolo 8 del decreto-legge n. 350/2001, tenuto a verificare l'integrità e lo stato di conservazione delle monete metalliche in euro allo scopo di individuare quelle sospette di falsità e quelle che non sono più adatte alla circolazione;

h. «esibitore»: persona fisica o persona giuridica diversa dal gestore del contante che presenta alla Banca d'Italia, per il rimborso o la sostituzione, monete ritenute non adatte alla circolazione;

i. «ente segnalante»: gestore del contante che utilizza apparecchiature automatiche per l'autenticazione del circolante;

j. «elenco consolidato delle apparecchiature per il trattamento delle monete», di seguito «lista delle apparecchiature: lista ufficiale delle macchine idonee all'autenticazione del circolante metallico». Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento, la lista è pubblicata nel sito della Commissione europea. Tutte e sole le apparecchiature presenti nella lista possono essere utilizzate per l'autenticazione automatica, fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 del citato Regolamento;

k. «monete»: le monete metalliche denominate in euro;

l. «monete in euro non adatte alla circolazione»: monete metalliche in euro autentiche, che sono state respinte durante il processo di autenticazione o monete metalliche in euro il cui aspetto risulta significativamente alterato;

m. «pacchetto di prova»: insieme rappresentativo di monete metalliche in euro contraffatte e di monete metalliche in euro autentiche;

n. «personale qualificato»: i dipendenti dei gestori del contante che hanno conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle monete in euro, come specificate nel Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 e la capacità di controllarle e che hanno svolto almeno gli appositi corsi formativi predisposti dal C.N.A.C.;

o. «portale del contante (CASH.IT)»: sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni statistiche dei gestori del contante, istituito dalla Banca d'Italia e di

cui al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, n. 414 del 18 febbraio 2012;

p. «Regolamento»: il Regolamento (UE) 15 dicembre 2010, n. 1210, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete metalliche in euro non adatte alla circolazione, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 22 dicembre 2010, L 339, di seguito denominato «Regolamento»;

q. «ricircolo»: la re-immissione in circolazione delle monete metalliche in euro, previa autenticazione da parte dei gestori del contante;

r. «test di individuazione»: i test di cui alla lettera *e)*, «controlli annuali», nonché la procedura di prova volta a verificare la capacità di un modello di apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti delle monete in euro contraffatte e, in tale processo, le monete in euro non adatte alla circolazione, nonché tutti gli altri oggetti simili alle monete, non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche.

Art. 2.

Ambito di applicazione

a. Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto i gestori del contante e gli esibitori di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere «g» ed «h».

Art. 3.

Comunicazione di inizio esercizio attività

1. I gestori del contante comunicano al C.N.A.C. l'inizio di esercizio attività di gestione del contante, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i gestori del contante che iniziano tale attività successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività.

2. I gestori del contante che svolgono l'attività di autenticazione con l'uso di apparecchiature automatiche devono:

a. utilizzare il modello «A» allegato, per la comunicazione al C.N.A.C. dell'inizio esercizio attività di gestione del contante;

b. trasmettere il modello di cui al punto *a)* anche nel caso in cui abbiano già provveduto ad inviare alla Banca d'Italia la comunicazione di esercizio attività relativamente al trattamento di banconote denominate in euro.

3. I gestori del contante che svolgono l'attività di autenticazione delle monete esclusivamente mediante controlli manuali o che esternalizzano completamente i controlli, non sono considerati «enti segnalanti» e devono comunicare l'attività di gestione del contante utilizzando il modello «A1» allegato nei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. La cessazione dall'esercizio dell'attività e qualsiasi altra variazione nei dati segnalati dovrà essere tempestivamente comunicata al C.N.A.C. facendo riferimento alla comunicazione di inizio esercizio attività.

5. Le comunicazioni di inizio, cessazione o variazione esercizio attività di gestione del contante dovranno essere inviate al C.N.A.C., Centro Nazionale di Analisi delle Monete, c/o «Sezione Zecca», via Gino Capponi 49, 00179 Roma, tramite pec all'indirizzo: cnac.it@pec.ipzs.it

Art. 4.

Autenticazione delle monete e trattamento di quelle non adatte alla circolazione

1. L'autenticazione delle monete ed il trattamento di quelle non adatte alla circolazione sono volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione del circolante metallico mediante:

a. l'individuazione di quelle sospette di falsità attraverso controlli di autenticità che analizzino le caratteristiche distintive e di sicurezza;

b. la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono adatte a essere rimesse in circolazione.

2. I controlli di autenticità per il ricircolo delle monete sono effettuati automaticamente con l'utilizzo esclusivo di apparecchiature per il trattamento delle monete presenti nella lista delle apparecchiature ovvero precedentemente inserite nella lista delle apparecchiature stessa, oppure manualmente; in ogni caso ci si dovrà avvalere di personale qualificato e adeguatamente formato.

3. Le monete denominate in euro possono essere rimesse in circolazione dai gestori del contante esclusivamente nel caso in cui abbiano superato i prescritti controlli di autenticità.

Art. 5.

Richiesta di verifica delle apparecchiature per l'autenticazione delle monete in euro

1. Il costruttore che intenda commercializzare un modello di apparecchiatura in grado di svolgere l'autenticazione del circolante metallico può richiedere al C.N.A.C. di far sottoporre a test di individuazione un'apparecchiatura che ne rappresenti il modello stesso. Il C.N.A.C. svolgerà le verifiche presso il proprio laboratorio o, su richiesta del costruttore, presso quest'ultimo; in tale evenienza si applica quanto disposto dall'articolo 12. Il superamento del test verrà formalizzato tramite il modello «B», riportato in allegato al presente decreto, sottoscritto dal C.N.A.C. e dal responsabile della ditta costruttrice. Il C.N.A.C. comunicherà l'esito del test alla Commissione europea che aggiornerà la lista delle apparecchiature. In conformità a quanto stabilito dalla Commissione europea, la validità del test è di dodici mesi. È a cura della ditta costruttrice, con costi a proprio carico nel caso previsto all'articolo 12, richiedere periodicamente il test, al fine di mantenere nella lista delle apparecchiature il modello di macchina.

2. Il costruttore che produca più modelli di apparecchiature atti all'autenticazione, con nomi commerciali diversi ma con identico sistema di controllo in termini di

hardware, software e altri componenti utilizzati per l'individuazione ed il rigetto di monete in euro contraffatte, può inviare al C.N.A.C. una «dichiarazione di conformità», secondo il modello «C», allegato al presente decreto, nella quale viene dichiarata l'equivalenza tecnica (per quanto concerne l'individuazione ed il rigetto di monete contraffatte) tra un modello di apparecchiatura per il quale non è stato eseguito il test di individuazione, ed un modello di apparecchiatura già presente nella lista delle apparecchiature. L'apparecchiatura di cui alla dichiarazione di conformità sarà inserita nella seconda parte della lista delle apparecchiature e potrà essere utilizzata al pari di quelle che hanno superato il test.

Art. 6.

Requisiti di organizzazione

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento, è fatto obbligo ai gestori del contante, nel trattamento delle monete denominate in euro, di strutturare la propria organizzazione sulla base dei seguenti criteri:

a) disponibilità di adeguate risorse tecnologiche per l'utilizzo delle apparecchiature automatiche per il trattamento delle monete, conformi a quelle di cui alla lista delle apparecchiature. Tali apparecchiature debbono essere utilizzate secondo le impostazioni di fabbrica. Nei contratti di fornitura delle apparecchiature deve essere attestato espressamente che le modalità di installazione e di funzionamento siano conformi alle caratteristiche del modello pubblicato nella lista delle apparecchiature; deve essere inoltre predisposto e aggiornato, per ciascuna apparecchiatura, un programma di manutenzione per la conservazione nel tempo delle caratteristiche di fabbrica;

b) utilizzo di personale qualificato e formato a svolgere l'attività di controllo dell'autenticità e dell'idoneità delle monete. In particolare, i soggetti che operano con le monete dovranno conoscere le differenti caratteristiche delle monete autentiche, saper distinguere le monete sospette di falsità da quelle autentiche non idonee alla circolazione. L'idoneità del personale dovrà essere attestato attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione o come previsto nel successivo articolo 8;

c) definizione di un manuale di procedure che disciplina le modalità di espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento delle monete, con l'indicazione delle responsabilità degli addetti. In particolare:

I) individuazione, per ciascuna fase di lavorazione delle monete, delle modalità operative che consentano di gestire quelle sospette di falsità, quelle inidonee a circolare e quelle ricircolabili. Analoghi criteri deve soddisfare la sistemazione delle monete in idonei locali di sicurezza;

II) definizione delle procedure per la pronta compilazione del verbale di ritiro delle monete sospette di falsità attraverso il Sistema di Rilevazione Falsi Euro (SIRFE), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e la trasmissione di copia di questo al C.N.A.C. insieme alle monete. Parimenti, deve essere disciplinata la consegna al C.N.A.C. delle monete non più idonee alla circolazione;

d) predisposizione di flussi informativi interni per assicurare che il personale sia consapevole del ruolo svolto e sia a conoscenza delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle proprie attività. A tal fine esso deve avere la disponibilità della relativa documentazione, in particolare, i manuali operativi forniti a corredo di ciascuna apparecchiatura;

e) assetto dei controlli interni, che garantisca il rispetto delle procedure aziendali nelle varie fasi del processo di lavoro, prevedendo un sistema per la pronta rilevazione di carenze e anomalie, la segnalazione delle medesime ai competenti livelli di controllo e la verifica dei conseguenti interventi correttivi e preventivi;

f) misure per la corretta e tempestiva registrazione dei fatti gestionali e per l'invio al C.N.A.C. dei flussi informativi richiesti. In tale ambito assume specifico rilievo la registrazione delle fasi di trattamento delle monete al fine di consentirne la tracciabilità lungo la filiera, nonché le misure per tutelare la sicurezza delle monete, in tutte le fasi di trattamento: presa in carico, contazione e cernita delle monete, confezionamento, movimentazioni e passaggi di valori interni, custodia e reimmissione in circolazione. Per le stesse finalità, nei locali in cui si svolge la lavorazione dei valori potrà accedere esclusivamente il personale risultante in appositi registri.

2. Il C.N.A.C. verifica l'attuazione dei richiamati criteri organizzativi applicando il principio di proporzionalità per tener conto della dimensione, complessità e operatività del gestore del contante.

3. I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento di autenticazione delle monete ad altro gestore del contante, debbono adeguatamente valutare e verificare le capacità professionali e l'idoneità organizzativa del soggetto che viene incaricato. Le verifiche effettuate al momento dell'avvio del rapporto contrattuale sono accompagnate da una costante azione di controllo sul corretto svolgimento delle attività esternalizzate da parte del gestore del contante committente.

4. I soggetti committenti stipulano con i soggetti incaricati un contratto che, nel fissare adeguati livelli di servizio, preveda, fra l'altro:

l'obbligo del soggetto incaricato di attenersi alle disposizioni, ivi comprese quelle impartite dal C.N.A.C., in materia di autenticazione e selezione delle monete ai fini del ricircolo, con particolare riguardo all'utilizzo di apparecchiature conformi;

l'obbligo del soggetto incaricato, in applicazione del criterio di segregazione, di garantire, a partire dal prelievo e in ogni fase della trattazione delle monete, l'individuazione della titolarità delle monete prelevate in capo al committente stesso;

la possibilità per il committente di verificare la performance del servizio reso, anche tramite accesso presso i locali del soggetto incaricato e di richiedere, nel caso, misure correttive;

il diritto del committente di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali;

le procedure per lo scambio di informazioni e dati di cui all'articolo 18;

l'indicazione del soggetto tenuto ad effettuare le segnalazioni statistiche al C.N.A.C..

5. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attività esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dal soggetto incaricato debbono essere sottoposti, almeno annualmente, a verifica e valutazione da parte delle strutture incaricate dei controlli interni dei gestori del contante che procedono all'esternalizzazione.

Art. 7.

Confezionamento ed imballaggio delle monete in euro non adatte alla circolazione e delle monete in euro sospette di falsità

1. I gestori del contante inviano al C.N.A.C., per il rimborso o la sostituzione, le monete ritenute non adatte alla circolazione utilizzando il modello «D» allegato al presente decreto. I gestori del contante selezionano le monete in base al taglio e le confezionano in singoli sacchetti o in contenitori di più sacchetti aventi le seguenti caratteristiche:

devono essere sigillati e giungere al C.N.A.C. integri, in caso contrario potranno essere rifiutati;

devono resistere agli urti in modo tale che non si danneggino durante il trasporto;

devono essere chiaramente identificati e contenere anche all'interno i documenti accompagnatori previsti.

2. Ciascun sacchetto dovrà contenere:

500 monete per i tagli da 2 e 1 euro;

1000 monete per i tagli da 0,50 - 0,20 e 0,10 euro;

2000 monete per i tagli da 0,05 - 0,02 e 0,01 euro;

nel caso di quantitativi inferiori, 100 monete per taglio.

3. Qualora il quantitativo di monete consegnate sia inferiore a 100 pezzi, le monete, distinte in base al taglio, possono essere consegnate in confezioni non standardizzate.

4. Il contenitore di più sacchetti deve riportare gli estremi del gestore del contante che provvede alla consegna o del gestore del contante a cui il servizio è stato esternalizzato.

5. Ogni singolo sacchetto deve essere corredato da apposito verbale di ritiro conformemente al modello «D» allegato al presente decreto, che potrà anche riportare i riferimenti di più sacchetti. I sacchetti devono essere identificati e riconducibili ai relativi dati riportati sul verbale.

6. Ove le monete non adatte alla circolazione che vengono riconsegnate siano state trattate, per qualsivoglia ragione o causa, con sostanze chimiche nocive o altre sostanze pericolose, debbono essere obbligatoriamente accompagnate da una dichiarazione scritta che attesti la denominazione e le caratteristiche delle sostanze utilizzate. In questi casi può essere richiesta al presentatore specifica certificazione.

7. Per le monete sospette di falsità, i gestori del contante tenuti per legge al loro ritiro debbono attenersi alle seguenti indicazioni:

non elencare in un unico verbale di ritiro, monete di provenienza diversa;

utilizzare buste ad elevata resistenza, idonee a contenere in sicurezza il quantitativo di monete sospette di falsità; le buste debbono essere sigillate in modo da impedire la fuoriuscita, anche accidentale, del contenuto;

non scrivere sul plico indicazioni atte a rilevarne il contenuto;

nel caso di inoltro contestuale di più verbali di ritiro, le monete relative a ciascuno di essi devono essere contenute in buste di plastica riportanti il numero «SIRFE» del verbale di ritiro alle quali sono associate. Qualora vengano inviati più verbali insieme, il materiale potrà essere confezionato in scatole opportunamente identificate e corredate da documento accompagnatorio nel quale sia riportata la distinta dei verbali contenuti ed il riferimento all'identificativo della scatola.

8. Qualora uno dei predetti requisiti non sia rispettato, il C.N.A.C. potrà rifiutare il materiale.

Art. 8.

Formazione del personale addetto alla autenticazione delle monete

1. Al fine di consentire la formazione del personale che i gestori del contante adibiscono alla autenticazione delle monete, il C.N.A.C. mette a disposizione prodotti formativi multimediali usufruibili dagli operatori secondo modalità specificate nel sito web http://www.ipzs.it/ext/cnac.html

Art. 9.

Modalità di confezionamento delle monete autenticate

1. Le monete autenticate, per essere ricircolate, debbono essere confezionate in rotolini mono-taglio. Le quantità di monete contenute in un rotolino sono le seguenti: per i tagli da 1 e 2 euro, 25 pezzi; per i tagli da 10, 20 e 50 centesimi di euro, 40 pezzi; per i tagli da 1, 2 e 5 centesimi di euro, 50 pezzi. La carta avvolgi-monete deve riportare la dicitura «monete autenticate», la denominazione dell'ente che ha effettuato l'autenticazione, il taglio, la data del controllo e la quantità contenuta. I rotolini devono essere confezionati a gruppi di 10 con materiale plastico trasparente termoretraibile, a formare la cosiddetta «mattonella».

2. Sono esonerate dal confezionamento le monete autenticate manualmente che vengono ricircolate a sportello dallo stesso ente che le ha controllate; resta, comunque, l'obbligo di predisporre adeguate istruzioni interne per la

gestione delle monete da ricircolare atte a evitare la rimessa in circolazione di monete non autenticate.

Art. 10.

Commissione di trattamento per le monete non adatte alla circolazione

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, per il trattamento delle monete inviate al C.N.A.C. ai sensi dell'art. 7, si applica una commissione pari al 5% del valore nominale delle monete inviate; detta commissione sarà incrementata di un ulteriore 15%, nel caso in cui il C.N.A.C. debba procedere ai controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento.

2. L'importo complessivo della commissione è determinata ai sensi del precedente comma 1, dal C.N.A.C. stesso e comunicato alla competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'economia e delle finanze che detrarrà detto importo dal valore delle monete da rimborsare al gestore del contante, ai sensi del successivo art. 15.

3. Ferma la facoltà del C.N.A.C., ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 3 del Regolamento, di rifiutare monete in euro il cui trattamento possa costituire grave pregiudizio per la salute del personale addetto o che non risultino imballate ed etichettate ai sensi del precedente art. 7, qualora nel quantitativo oggetto di una consegna siano presenti monete trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose che possano costituire potenziale rischio per la salute del personale, che richiedano l'utilizzo di mezzi di protezione e specifiche attrezzature per il trattamento, le commissioni di cui al comma 1 del presente articolo, sono ulteriormente incrementate del 20% del valore nominale delle monete consegnate e determinate nelle modalità di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui tra le monete in euro inviate come sospette di falsità dai gestori del contante, risultino presenti, all'esito dei prescritti accertamenti, monete autentiche verrà applicata una commissione pari al 20% del valore delle monete risultate autentiche ancorché non adatte alla circolazione.

5. La commissione del 20% di cui al precedente punto 4, è determinata dal C.N.A.C. nelle modalità stabilite al precedente punto 2.

6. Le spese di trasporto delle monete e gli altri costi correlati sono a carico del gestore del contante che provvede alla consegna ed all'eventuale ritiro presso il C.N.A.C..

Art. 11.

Ritiro e rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento, non verranno rimborsate le monete in euro non adatte alla circolazione che, alle verifiche del C.N.A.C., risultino volontariamente alterate o sottoposte ad un procedimento avente il prevedibile effetto di alterarle e si provvederà alla loro distruzione.

Art. 12.

Predisposizione delle apparecchiature per il trattamento delle monete

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento, ove il produttore delle apparecchiature per il trattamento delle monete intenda far effettuare presso i propri locali i test di cui all'articolo 4 del Regolamento, verserà all'entrata del bilancio dello Stato l'importo forfettario di euro 1.000,00 al giorno a copertura dei costi sostenuti dal C.N.A.C, sul capitolo 2391, di capo X, articolo 1, denominato «Proventi derivanti dalle attività svolte dal Centro Nazionale di Analisi delle monete».

Art. 13.

Obblighi di riferimento per le monete sospette di falsità e per quelle non adatte alla circolazione

1. I soggetti tenuti per legge al ritiro dalla circolazione delle monete sospette di falsità inviano al C.N.A.C. le monete che non sono state classificate come autentiche a seguito dei controlli effettuati. Le monete sospette di falsità sono trasmesse sollecitamente e, in ogni caso, entro il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono state individuate. Conseguentemente, l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° marzo 2002, recante «Modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale del 16 aprile 2002, n. 89, è abrogato.

2. La trasmissione delle monete sospette di falsità deve essere corredata dal verbale di ritiro, rilasciato dal sistema «SIRFE» debitamente firmato, al termine della registrazione delle monete sospette di falsità nel sistema stesso.

3. Le monete non adatte alla circolazione debbono essere consegnate al C.N.A.C. con cadenza trimestrale accompagnate dal modello «D» allegato al presente decreto; copia del modello «D» è rilasciata dal gestore del contante all'eventuale interessato.

4. Le monete sospette di falsità e quelle non idonee alla circolazione debbono essere spedite o consegnate al seguente indirizzo: C.N.A.C., c/o Sezione Zecca – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato via Gino Capponi 49 - 00179 Roma.

Art. 14.

Modalità di invio al C.N.A.C. delle monete presentate dagli esibitori alla Banca d'Italia

1. Le monete non adatte alla circolazione presentate dagli esibitori alle Sezioni di Tesoreria dello Stato istituite presso le filiali della Banca d'Italia, sono spedite al C.N.A.C. dalle Sezioni di Tesoreria stesse, unitamente al

verbale di ritiro di cui al modello «D» allegato al presente decreto, per lo svolgimento delle attività di verifica. Copia del verbale di ritiro è rilasciata all'esibitore dalla Banca d'Italia.

2. La consegna delle monete di cui al punto 1., da parte degli esibitori, deve avvenire nel rispetto delle modalità di confezionamento e di imballaggio di cui al precedente articolo 7.

3. Il rimborso delle monete di cui al punto 1. è subordinato alle verifiche del C.N.A.C. e soggetto alle commissioni di trattamento di cui al precedente articolo 10. Sono esenti da commissioni le consegne al C.N.A.C., relative a ciascun esibitore, di monete non adatte alla circolazione sino a un massimo di un chilogrammo di monete per taglio e per anno. Nel caso in cui tale limite sia superato, le eccedenze sono assoggettate alle commissioni di cui al precedente articolo 10.

Art. 15.

Modalità di rimborso delle monete non adatte alla circolazione e delle commissioni di trattamento

1. Al rimborso delle monete non adatte alla circolazione provvede, tramite le Filiali di Tesoreria dello Stato, la competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'importo delle commissioni previste dall'art. 10 è detratto dal valore delle monete da rimborsare ai sensi del comma 1 e versato, dalla medesima Direzione Generale, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 2391, di capo X, articolo 1, denominato «Proventi derivanti dalle attività svolte dal Centro Nazionale di Analisi delle monete».

Art. 16.

Controlli e interventi correttivi

1. Il C.N.A.C., al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di gestione delle monete, effettua controlli presso i gestori del contante, acquisisce informazioni, atti e documenti ritenuti utili alla verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza del processo di trattamento e autenticazione delle monete.

2. Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano:

l'assetto organizzativo adottato, ivi comprese le misure di addestramento del personale, la funzionalità dei controlli interni, la capacità di governo del rischio di rimettere in circolazione monete sospette false o non idonee alla circolazione;

la rispondenza tra quanto dichiarato dal gestore del contante (anche tramite portale CASH-IT) e quanto rilevato sul posto;

la conformità delle apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle monete alle disposizioni comunitarie e nazionali;

il funzionamento delle suddette apparecchiature e, in particolare, la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e di idoneità;

le procedure che disciplinano l'operatività e il controllo delle suddette apparecchiature;

le procedure per il trattamento di monete sottoposte a verifica;

le modalità con le quali sono svolti i controlli automatici e manuali di autenticità;

la rispondenza, in generale, ai requisiti di organizzazione prescritti nell'articolo 6;

l'esistenza di procedure di controllo interno per la periodica verifica del corretto svolgimento delle attività in ogni luogo di contazione;

l'esistenza di procedure per la consegna al C.N.A.C. delle monete sospette di falsità e di quelle non adatte alla circolazione.

2. I gestori del contante, sottoposti a controllo, prestano la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti.

3. I controlli sono effettuati da personale qualificato del C.N.A.C., munito di lettera di incarico a firma del Dirigente generale della competente Direzione generale del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento o atto ritenuto necessario alla verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza del processo di autenticazione delle monete, effettuare verifiche sulle monete trattate dal gestore del contante, nonché prelevare – previa redazione di apposito verbale – esemplari di monete al fine di sottoporle a controlli di autenticità presso il C.N.A.C.; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

5. Al termine della visita ispettiva verrà predisposta, a cura del C.N.A.C., una relazione di ispezione conforme al modello «E» allegato al presente decreto.

6. Entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti, le risultanze ispettive sono rese note, tramite una comunicazione scritta, al Gestore del contante. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi. Unitamente alle conclusioni, il C.N.A.C. indica anche le misure correttive e i tempi per la loro adozione. Nel caso di gravi irregolarità il C.N.A.C. può provvedere al fermo delle apparecchiature non idonee.

7. Il C.N.A.C. trasmette, tramite mezzo telematico o informatico, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione relativa all'anno precedente, sugli accertamenti effettuati, le risultanze ispettive, le misure correttive e i provvedimenti adottati.

8. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 6, il gestore del contante rende note al C.N.A.C. le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche

notizia delle misure già assunte o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarità emerse.

9. Qualora i gestori del contante non abbiamo rimosso le suddette irregolarità o, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge e del presente decreto, il C.N.A.C. contesta formalmente le irregolarità riscontrate o le inosservanze, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni ed entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, che decorrono dalla conclusione della fase dell'accertamento. Nella lettera di contestazione è indicata la competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze cui debbono essere presentate, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione formale, le controdeduzioni ed eventuali richieste di audizione nonché di presa visione dei documenti istruttori. La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

10. Il C.N.A.C., dandone comunicazione al gestore del contante, trasmette, tramite mezzo telematico o informatico, alla competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, la relazione ispettiva di cui al comma 5, le considerazioni formulate dal gestore del contante ai sensi del comma 8, e la contestazione formale di cui al comma 9.

11. L'inosservanza dei termini previsti dai commi 6 e 9 o l'omessa comunicazione al gestore del contante ai sensi del comma 10, comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dal successivo art. 17.

12. Al fine di adottare i previsti provvedimenti nei rispettivi ambiti di competenza, il C.N.A.C. e la Banca d'Italia, si scambiano informative, dandone comunicazione alla competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi in cui, nel corso delle verifiche di competenza del C.N.A.C., emergano infrazioni e/o anomalie nel trattamento delle banconote e, nel corso delle verifiche di competenza della Banca d'Italia, emergano infrazioni nel trattamento delle monete.

Art. 17.

Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge e del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, applica nei confronti dei gestori del contante una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni e della loro quantificazione, tiene conto della natura e della gravità della violazione accertata, nonché delle conseguenze che questa determina sulla circolazione delle monete. Assumono rilievo il mancato rispetto delle regole per il ricircolo delle monete, modalità e termini di trasmissione al C.N.A.C. di quelle sospette di falsità e di quelle non idonee alla circolazione, nonché le disfunzioni nel sistema dei controlli interni; particolare importanza è altresì attribuita alle carenze nelle segnalazioni statistiche al C.N.A.C. ed al non corretto funzionamento delle apparecchiature addebitabile al gestore del contante.

3. Si applicano le disposizioni del «Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 147. Il termine non superiore a 90 giorni decorre dalla ricezione, da parte della competente Direzione Generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, della relazione ispettiva, delle considerazioni formulate dal gestore del contante e della contestazione formale.

4. A conclusione dell'istruttoria, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione, ingiungendone il pagamento, o adotta un decreto di archiviazione.

5. Alle sanzioni amministrative non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il decreto sanzionatorio o il decreto di archiviazione è comunicato al gestore del contante unitamente alla motivazione dello stesso ed è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e del C.N.A.C..

7. Il decreto sanzionatorio costituisce titolo esecutivo. Alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal D.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche e integrazioni.

8. Avverso il decreto sanzionatorio può essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. È competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

9. L'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.

Art. 18.

Segnalazioni statistiche e loro trasmissione

1. I gestori del contante devono accreditarsi al portale CASH-IT della Banca d'Italia, al fine di inviare al C.N.A.C. informazioni e dati periodici che vengono uti-

lizzati allo scopo di monitorare l'attività di ricircolo delle monete. Le modalità di accreditamento al portale, le istruzioni per l'invio delle segnalazioni, i periodi di riferimento per le segnalazioni, la tipologia dei dati necessari e la lista delle apparecchiature, saranno riportate nel sito http://www.ipzs.it/ext/cnac.html. Nel periodo precedente all'attivazione del Portale il gestore dovrà utilizzare il modello «F» allegato al presente decreto. Il C.N.A.C. potrà pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a singoli soggetti.

2. I gestori del contante, anche quando si avvalgono di soggetti esterni alla propria organizzazione per l'effettuazione delle segnalazioni, sono responsabili della correttezza delle informazioni di loro competenza inviate al C.N.A.C. e del rispetto dei termini di invio.

3. Le segnalazioni devono essere effettuate dai gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo procedendo all'autenticazione delle monete con l'utilizzo di apparecchiature automatiche.

Art. 19.

Pubblicità delle informazioni

1. Tutte le informazioni relative alle modalità di rimborso o alla sostituzione delle monete in euro non adatte alla circolazione, nonché quelle riguardanti i requisiti degli imballaggi, le commissioni di trattamento, sono pubblicate sul sito internet del C.N.A.C., http://www.ipzs.it/ext/cnac.html.

Art. 20.

Relazioni e comunicazioni istituzionali

1. La competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze trasmette al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per quanto di competenza, il decreto sanzionatorio adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti dei gestori del contante, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.

2. Il C.N.A.C., nelle materie di competenza, predispone e inoltra, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, le relazioni e le comunicazioni previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, nonché le informazioni periodiche e le segnalazioni statistiche richieste dalle Autorità istituzionali, ivi compresa la Relazione sullo stato dell'autenticazione delle monete in euro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento.

Art. 21.

Trattamento dei dati personali

1. I dati e le informazioni acquisite per il controllo dell'autenticità e l'idoneità delle monete in euro e al loro ricircolo, sono trattati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, il C.N.A.C., la Banca d'Italia e i gestori del contante sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, del trattamento dei dati personali acquisiti per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.

3. I gestori del contante e la Banca d'Italia, in relazione a quanto previsto dagli articoli 13 e 14, rendono agli interessati l'informativa di cui all'articolo 13 del suddetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare in ordine alla trasmissione dei dati e delle informazioni al C.N.A.C..

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 23.

Norme transitorie e finali

1. Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 aprile 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2015
Ufficio contro Atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1519

MODELLI ALLEGATI

A: Comunicazione di inizio esercizio attività gestione del contante trattato con apparecchiature automatiche;

A1: Comunicazione di inizio esercizio attività gestione del contante trattato manualmente o esternalizzato;

B: Relazione "test di individuazione";

C: Dichiarazione di conformità del costruttore;

D: Verbale di ritiro monete non adatte alla circolazione;

E: Relazione di ispezione;

F: Comunicazione dati statistici al C.N.A.C.

Modello A

COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO ATTIVITA'

destinato ai gestori del contante che operano con apparecchiature automatiche per l'autenticazione delle monete metalliche

Al C.N.A.C. Centro nazionale di analisi delle monete
Via Gino Capponi, 49- 00179 Roma

Il presente modello deve essere compilato a cura della sede legale del gestore a prescindere dal numero dei siti operativi

Il sottoscritto………..

nato a………………………………………………………il…………………………..residente in………………………………………………………………..

e-mail……………………………………………………………………………. Telefono………………………………………………………………………..

(1)………

in qualità di legale rappresentante (2)

Denominazione del gestore del contante							
Indirizzo della sede legale							
n.civico		CAP		Città		Provincia	
Codice ABI (solo per Banche)							

Comunica

TIPOLOGIA DI GESTORE (banca, ufficio postale, società di servizi, altro operatore da specificare) …………………………………………………………….

CODICE GS1 (3)……

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA……………………………………………………………………………………………………

……

……

APPARECCHIATURE PER L'AUTENTICAZIONE AUTOMATICA (indicare il costruttore, il modello come riportato nella lista ufficiale del sito OLAF della Commissione europea e per ciascun modello il numero delle apparecchiature utilizzate).

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

[1] - Specificare la carica/qualifica/ruolo ricoperto presso il soggetto gestore del contante

[2] - Allegare il documento da cui risulta il potere di rappresentanza

[3] - Lo Standard GS1 rende possibile l'identificazione automatica e univoca di prodotti, unità di imballo e luoghi. I codici vengono forniti in locazione ai singoli soggetti che ne fanno richiesta dalle rappresentanze nazionali dell'ente internazionale GS1, che ne garantisce l'univocità a livello globale. Per l'Italia il codice GS1 va richiesto alla società Indicod-Ecr (www.indicod- ecr.it). Nel campo va riportato il codice GLN della sede legale. Se il gestore tratta anche banconote vale il codice già in uso per queste.

ESTERNALIZZAZIONE (indicare le fasi del trattamento delle monete eventualmente esternalizzate e, per ciascuna di esse, il soggetto a cui l'incarico è stato affidato)

……

……

CONTROLLI MANUALI (indicare se l'attività di ricircolo delle monete viene svolta anche attraverso controlli manuali) sì ☐ no ☐

……

……

INFORMAZIONI SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO PER L'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEL CONTANTE (descrivere sinteticamente le varie fasi di lavorazione del contante con l'indicazione del numero di addetti coinvolti in ciacuna fase e dei presidi adottati per consentire il rispetto del criterio di segregazione delle monete trattate, la tipologia dei controlli previsti e le modalità con le quali vengono espletati, il programma di manutenzione delle apparecchiature. La procedura per la consegna al CNAC delle monete sospette di falsità e di quelle non idonee alla circolazione.

La procedura interna di controllo per garantire che i luoghi di contazione seguano le istruzioni impartite.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

DATI RIFERITI AL REFERENTE AZIENDALE PER IL RICIRCOLO DEL CONTANTE

Nominativo/i

e-mail		telefono		fax	

Data	

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

I dati richiesti nel presente modello debbono essere conferiti obbligatoriamente, in ottemperanza a specifiche disposizioni nazionali ed europee.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità di trattamento e distribuzione delle monete metalliche e comunicati alla Banca d'Italia, al Ministero dell'economia e delle finanze.

La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze e il CNAC presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stesso, assumono la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali", quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il diretto controllo. Presso di essi è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili.

L'interessato, in base agli articoli 7 e 8, commi 2, lett. d) e 3, del decreto legislativo n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Modello A1

COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO ATTIVITA'

destinato ai gestori del contante che effettuano esclusivamente controlli manuali e/o che esternalizzano controlli automatici

Al C.N.A.C. Centro nazionale di analisi delle monete

Via Gino Capponi, 49- 00179 Roma

Il sottoscritto……..

nato a………………………………………………………il…………………………..residente in………………………………………………………………..

e-mail…………………………………………………………………………. Telefono………………………………………………………………………..

(1)………..

in qualità di legale rappresentante [2]

<table>
<tr><td colspan="3">Denominazione del gestore del contante</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Indirizzo della sede legale</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>n.civico</td><td colspan="2"></td><td>CAP</td><td></td><td>Città</td><td></td><td>Provincia</td></tr>
<tr><td colspan="3">Codice ABI (solo per Banche)</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

Comunica

□ di svolgere l' attività di ricircolo delle monete in euro esclusivamente mediante il controllo manuale effettuato da personale addestrato

□ di esternalizzare l'attività di autenticazaione delle monete

TIPOLOGIA DI GESTORE (banca, ufficio postale, sala contazione, altro operatore da specificare) ………………………………………………………….

………..

………..

ESTERNALIZZAZIONE (indicare le fasi del trattamento delle monete eventualmente esternalizzate e, per ciascuna di esse, il soggetto a cui l'incarico è stato affidato)

………..

………..

………..

………..

………..

………..

[1] - Specificare la carica/qualifica/ruolo ricoperto presso il soggetto gestore del contante

[2] - Allegare il documento da cui risulta il potere di rappresentanza

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati richiesti nel presente modello debbono essere conferiti obbligatoriamente, in ottemperanza a specifiche disposizioni nazionali ed europee.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità di trattamento e distribuzione delle monete metalliche e comunicati alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il CNAC presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stesso, assumono la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il diretto controllo. Presso di essi è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili.
L'interessato, in base agli articoli 7 e 8, commi 2, lett. d) e 3, del decreto legislativo n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli e aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge.

Modello B

Relazione sul test di individuazione[1]

Denominazione dell'impresa (costruttore)	
Tipo apparecchiatura (conteggio/selezione)	
Modello/Versione[2]	
Sensore[2]	
Versione del software[2]	

Il tipo di apparecchiatura di cui sopra è stato predisposto in condizioni di esercizio normali da parte di chi l'ha presentato**[3]**. L'apparecchiatura è stata sottoposta a un test di individuazione utilizzando un pacchetto di monete di prova [4]. Il test di individuazione è stato superato.

La relazione è valida soltanto quando l'apparecchiatura non restituisce monete respinte al cliente.

Il Test è valido fino a:

Versione del pacchetto di prova:

Considerazioni giuridiche

Il presente documento ha il solo scopo di comunicare i risultati del test condotto. Il CNAC e il produttore dell'apparecchiatura (di seguito nominato "produttore") convengono e accettano quanto segue:

la presente relazione non certifica o garantisce in alcun modo la capacità dell'apparecchiatura sottoposta a test di individuare monete contraffatte o di autenticare monete in euro e non implica alcuna raccomandazione del CNAC secondo cui terzi devono utilizzare il tipo di apparecchiatura sottoposta a test.

Il CNAC non è responsabile dell'eventuale interpretazione dei risultati riportati o di risultati diversi da quelli osservati durante il test.

Firmando la presente relazione il produttore si impegna a:

usare la presente relazione esclusivamente in contatti bilaterali tra il produttore o rappresentanti autorizzati e i loro clienti interessati al tipo di apparecchiatura sottoposta a test;

non usare la presente relazione a scopi pubblicitari

non menzionare in alcun modo che l'apparecchiatura sottoposta a test è stata certificata dal CNAC.

I clienti del produttore interessati al tipo di apparecchiatura sottoposta al test possono rivolgersi al *CNAC o al CTSE* per confermare l'autenticità della presente relazione.

Luogo di esecuzione del test	data
Per il CNAC	Per il produttore
Nome/Cognome	Nome/Cognome
Qualifica	Qualifica
Firma	Firma

Dichiarazione di riservatezza in materia di protezione dei dati

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati richiesti nel presente modello debbono essere conferiti obbligatoriamente, in ottemperanza a specifiche disposizioni nazionali ed europee.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità di trattamento e distribuzione delle monete metalliche e comunicati alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante verifiche dei dati forniti con altri dati in possesso, della Banca d'Italia e/o di organismi europei.

La Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il CNAC presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stesso, assumono la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il diretto controllo. Presso di essi è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili.

L'interessato, in base agli articoli 7 e 8, commi 2, lett. d) e 3, del decreto legislativo n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli e aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge.

I dati verranno dal CNAC conferiti al CTSE/OLAF, a tal riguardo si informa che :

Il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è stato istituito con decisione 2005/37/CE della Commissione nell'ambito della Commissione europea a Bruxelles, come organo facente capo all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, si informa che i propri dati personali sono conservati negli archivi elettronici e cartacei dell'OLAF in materia ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1210/2010 (relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione). Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguardano l'identità e l'attività professionale. Il personale dell'OLAF responsabile del CTSE ha accesso ai dati. I dati saranno conservati per un massimo di quindici anni. Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano e di correggerli e completarli. Su richiesta ed entro tre mesi dal ricevimento potranno ottenere informazioni in merito ai loro dati personali. Le richieste vanno inviate al responsabile del trattamento (OLAF-FMB-DATA-PROTECTION@ec.europa.eu). Gli interessati possono in qualsiasi momento presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu) riguardo al trattamento dei propri dati personali.

[1] La presente relazione riassuntiva sul test di individuazione è valida soltanto in presenza del produttore o un rappresentante autorizzato , indipendentemente dal luogo in cui il test viene effettuato, a condizione che il test avvenga presso il CNAC o presso i locali del produttore.

[2] La descrizione deve fornire informazioni sugli elementi pertinenti per la capacità dell'apparecchiatura di respingere monete contraffatte.

[3]La persona che presenta l'apparecchiatura è il produttore o un rappresentante autorizzato.

[4]Il contenuto del pacchetto di monete utilizzato per i test di individuazione è definito dalla vigente normativa europea.

Modello C

Dichiarazione di conformità

relativa ad apparecchiature automatiche "equivalenti" ad apparecchiature per il trattamento delle monete che hanno superato il test effettuato dal CNAC nel quadro del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

Al C.N.A.C. centro nazionale di analisi delle monete
Via Gino Capponi, 49- 00179 Roma

Denominazione del costruttore :

Indirizzo:			Nr. civico
Comune	Prov	Nr. Tel	Nr. Fax

Con la presente dichiariamo che la nostra apparecchiatura per il trattamento delle monete, ha le seguenti caratteristiche:

Costruttore [1]	
Tipo (Conteggio/Selezione)	
ID apparecchiatura [2]	
Modello/Versione [3]	
Sensore [3]	
Versione del software [3]	
Data del test	
Test eseguito da	

Costruttore	**Tipo (conteggio/selezione)**	**Modello/Versione**	**Sensore**	**Versione del software**

[1] - Come menzionato nella relazione riassuntiva sul test di individuazione.

[2] - Come riportato nella lista OLAF pubblicata nel sito web http://www.ipzs.it/ext/cnac.html

[3] - La descrizione deve fornire informazioni sugli elementi pertinenti per la capacità dell'apparecchiatura di respingere monete contraffatte.

Alla pubblicazione deve essere aggiunta anche la seguente clausola di esclusione della responsabilità: "*Le apparecchiature non sono state sottoposte a test effettuati dal CTSE o da un CNAC, tuttavia, secondo il produttore, sono identiche al tipo di apparecchiature sottoposte a test per quanto riguarda*
Il costruttore accetta esplicitamente che il riferimento sul sito Internet dell'OLAF a tutte le apparecchiature qui dichiarate sia eliminato contemporaneamente all'eliminazione dell'apparecchiatura sottoposta a test, alla scadenza della validità di quest'ultima o in caso di cancellazione da parte OLAF.

Il costruttore si assume la piena responsabilità di ogni danno, diretto o indiretto, eventualmente derivante dalla presente dichiarazione o dal fatto che l'OLAF/CTSE o un CNAC o terzi si siano basati su tale dichiarazione dopo la sua pubblicazione sulla pagina Internet dell'OLAF.La presente dichiarazione è valida per un periodo di tempo non superiore alla validità del test del tipo di apparecchiatura sottoposta a test di cui sopra.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati richiesti nel presente modello debbono essere conferiti obbligatoriamente, in ottemperanza a specifiche disposizioni nazionali ed europee.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità di trattamento e distribuzione delle monete metalliche e comunicati alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il CNAC presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stesso, assumono la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali", quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il diretto controllo. Presso di essi è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili.

L'interessato, in base agli articoli 7 e 8, commi 2, lett. d) e 3, del decreto legislativo n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

I dati verranno dal CNAC anche conferiti al CTSE/OLAF, a tal riguardo si informa che :

Il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è stato istituito con decisione 2005/37/CE della Commissione nell'ambito della Commissione europea a Bruxelles, come organo facente capo all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, si informa che i propri dati personali sono conservati negli archivi elettronici e cartacei dell'OLAF in materia ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1210/2010 (relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione). Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguardano l'identità e l'attività professionale. Il personale dell'OLAF responsabile del CTSE ha accesso ai dati. I dati saranno conservati per un massimo di quindici anni. Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano e di correggerli e completarli. Su richiesta ed entro tre mesi dal ricevimento potranno ottenere informazioni in merito ai loro dati personali. Le richieste vanno inviate al responsabile del trattamento (OLAF-FMB-DATA-PROTECTION@ec.europa.eu). Gli interessati possono in qualsiasi momento presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu) riguardo al trattamento dei propri dati personali.

il costruttore:	**Nome/Cognome:**
Qualifica:	**Firma:**
Data:	**Luogo:**

Modello D

Verbale di ritiro monete non adatte alla circolazione

Al C.N.A.C. Centro nazionale di analisi delle monete

Via Gino Capponi, 49- 00179 Roma

documento da allegare alle monete inviate al CNAC da un gestore del contante o dalle Tesorerie Provinciali dello Stato per l'invio al CNAC

Gestore del contante (1) / Tesoreria Provinciale di :			
Indirizzo:			Nr. civico
Comune	Prov	Nr. Tel	Nr. Fax
Data____________		Il Funzionario Ricevente____________	
(1) da compilare *solo nel caso in cui il gestore del contante sia diverso da colui che richiede il rimborso o la sostituzione delle monete*			

Società/Persona che richiede il rimborso o la sostituzione delle monete			
Cognome/Ragione Sociale:			Nome:
Indirizzo:			
Nato a :	il	doc.	Nr.°
rilasciato da	il	IBAN	

Elementi identificativi consegna

Taglio monete	**1Ec**	**2Ec**	**5Ec**	**10Ec**	**20Ec**	**50Ec**	**1Euro**	**2Euro**
Quantità (pezzi)								
					Totale (pezzi)			

Composizione dei sacchetti

identificativo sacchetto	data imballaggio	Taglio	Quantità (pz)	Valore (€)	Peso (kg)
		TOTALI			

Dichiarazione di provenienza del materiale (tipo di trattamento, causa del danneggiamento, materiale ritirato a scopi caritatevoli, eventuali sostanze chimiche impiegate- allegare dichiarazione)

Dichiaro di accettare il rimborso o la sostituzione delle monete, in ragione del valore effettivo accertato in base alle verifiche eseguite dal CNAC al netto delle commissioni di trattamento di cui all'articolo 10.

Firma del richiedente il rimborso……………………………………………………
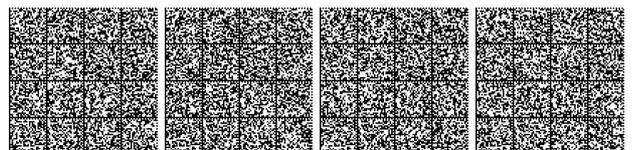
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati richiesti nel presente modello debbono essere conferiti obbligatoriamente, in ottemperanza a specifiche disposizioni nazionali ed europee.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità di trattamento e distribuzione delle monete metalliche e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al CNAC e alla Banca d'Italia stessa, anche mediante verifiche dei dati forniti con altri dati in possesso, della Banca d'Italia e/o di organismi europei.

La Banca d'Italia ovvero il Gestore del contante assumono la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali", quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il diretto controllo. Presso di essi è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili.

L'interessato, in base agli articoli 7 e 8, commi 1, 2, lett. d) e 3, del decreto legislativo n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
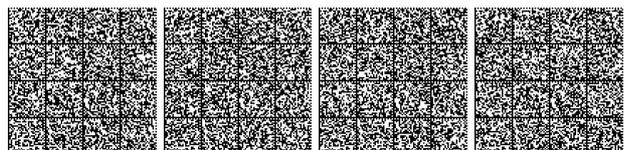
Modello E

Relazione di ispezione

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

Denominazione del Gestore del contante:		Sito operativo :
Indirizzo:		Nr. Civico:
Comune: Prov:	Nr. Tel:	Nr. Fax:
Data:		

Partecipanti		
Gestore/CNAC	Nome	Qualifica

Scopo dell'ispezione:
Osservazioni generali:
Irregolarità:
Eventuali documenti acquisiti:
Eventuali monete prese in carico :
Conclusioni:

Nome (CNAC):	**Nome (Ente):**
Firma	**Firma**

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati richiesti nel presente modello debbono essere conferiti obbligatoriamente, in ottemperanza a specifiche disposizioni nazionali ed europee.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità di trattamento e distribuzione delle monete metalliche e comunicati alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante verifiche dei dati forniti con altri dati in possesso, della Banca d'Italia e/o di organismi europei.

La Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il CNAC presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stesso assumono la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali", quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il diretto controllo. Presso di essi è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili.

L'interessato, in base agli articoli 7 e 8, commi 2, lett. d) e 3, del decreto legislativo n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Modello F

Modulo per la comunicazione dei dati statistici al CNAC [1]

Al C.N.A.C. Centro nazionale di analisi delle monete

Via Gino Capponi, 49- 00179 Roma

Nome/Ragione sociale del gestore del contante:			
Indirizzo:			Nr. Civico:
Comune:	Prov:	Nr. Tel:	Nr. Fax:
Persona da contattare:			
Codice GS1: (2)		Dati relativi al periodo: (3)	

Tipo di autenticazione:

☐ **Automatica**	☐ **Manuale** **Nr. Persone impiegate (per sito operativo)________________**

Descrizione apparecchiature utilizzate (solo per autenticazione automatica)

Costruttore	Tipo	Modello	Sensore	Versione software	Data di acquisto	ID

Volume di monete trattate per macchina

Costruttore/Modello	ID	50Ec (pz)	1€ (pz)	2€ (pz)	Totale

Volume di monete trattate manualmente

50Ec (pz)	1€ (pz)	2€ (pz)	Totale

[1] La presente segnalazione si riferisce ad ogni singolo sito operativo che partecipa all'attivita di ricircolo procedendo all'autenticazione effettuata o con apparecchiature conformi o con personale formato per l'autenticazione manuale. La segnalazione deve essere effettuata annualmentedal gestore del contante in conformità all'art.12 paragrafo 1 del Regolamento 1210/2010.

[2] Se il gestore tratta anche banconote vale il codice già in uso per queste.

[3] Dati relativi al periodo di riferimento pubblicato sul sito web http://www.ipzs.it/ext/cnac.html

Data :…………………………...   Firma…………………………………..

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati richiesti nel presente modello debbono essere conferiti obbligatoriamente, in ottemperanza a specifiche disposizioni nazionali ed europee.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità di trattamento e distribuzione delle monete metalliche e comunicati alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante verifiche dei dati forniti con altri dati in possesso , della Banca d'Italia e/o di organismi europei.

La Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il CNAC presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stesso, assumono la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il diretto controllo. Presso di essi è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili.

L'interessato, in base agli articoli 7 e 8, commi 2, lett. d) e 3, del decreto legislativo n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

15A04476

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 aprile 2015.

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute ai sensi dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 e dell'art. 2 comma 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1, del citato d.P.C.M. n. 59/2014, che prevede che all'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute, nonché alla definizione dei loro compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dall'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto, altresì, l'art. 19, comma 3, del citato d.P.C.M. n. 59/2014, che prevede che fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 17, e alla definizione delle relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali, individuati con provvedimento del Ministro in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.

Visti i decreti del Ministro della salute 8 luglio e 12 settembre 2014, con i quali, in prima applicazione, è stato disciplinato in via transitoria l'assetto organizzativo del Ministero della salute in attesa dell'entrata in vigore del presente decreto e della definizione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di II fascia;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2004 che disciplina l'individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali, periferici e territoriali del Ministero della salute, ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo, e in particolare l'articolo 4, commi 4 e 4-*bis* e gli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni concernente la razionalizzazione e l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a delineare il nuovo assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute;

Rilevata, altresì, l'opportunità, in aderenza ai criteri generali di razionalizzazione organizzativa fissati dall'art. 2, comma 10, del citato d.lgs. n. 95 del 2012, di centralizzare presso gli uffici primi delle competenti direzioni generali le funzioni di acquisizione di beni e servizi per il funzionamento delle sedi periferiche del Ministero, al fine di migliorare i livelli dei servizi garantendone al contempo la massima economicità;
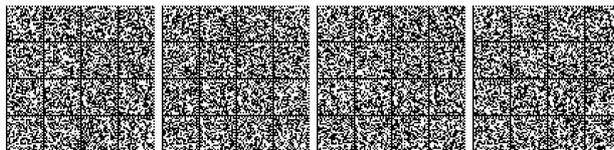
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il 20 marzo 2015;

Vista la proposta formulata con nota n. 12033 dell'8 aprile 2015, dalla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, sentiti i responsabili degli Uffici generali del Ministero;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Il presente decreto individua, nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero della salute, gli uffici centrali e periferici e le funzioni di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.

Segretariato generale

1. Presso il Segretariato generale, alle dirette dipendenze del Segretario generale, sono complessivamente individuate quattro posizioni di livello dirigenziale non generale, di cui la funzione ispettiva, di consulenza studio e ricerca indicata al comma 2 e tre uffici, con i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

Ufficio 1 - Affari generali

Affari generali e attività giuridiche e normative; segreteria del Segretario generale; coordinamento degli uffici del Segretariato; collaborazione con le direzioni generali del Ministero e supporto al Segretario generale per il coordinamento delle attività delle direzioni generali competenti in materia di personale, organizzazione e bilancio e di vigilanza enti e sicurezza delle cure, per i rapporti istituzionali con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con l'Organismo indipendente di valutazione, con il responsabile della prevenzione della corruzione e con il responsabile della trasparenza e per la partecipazione alla Conferenza permanente dei direttori generali e agli organi collegiali, con particolare riferimento al Comitato di supporto strategico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e al Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie; attività connesse al Centro polifunzionale per la salute pubblica in raccordo con la Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; attività connesse al ciclo della performance organizzativa ed individuale; controllo di gestione; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; gestione finanziaria e contabile; coordinamento delle attività del Segretariato in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità, di risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali e di coordinamento del contenzioso afferente a più direzioni generali.

Ufficio 2 – Programmazione sanitaria, professioni sanitarie, sistema informativo sanitario, dispositivi medici

Collaborazione con le direzioni generali del Ministero e supporto al Segretario generale per il coordinamento delle attività delle direzioni generali competenti in materia di programmazione sanitaria, di professioni sanitarie e risorse umane del servizio sanitario nazionale, di digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, di dispositivi medici e servizio farmaceutico, e per i rapporti istituzionali con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; coordinamento dei rapporti con le Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; supporto al Segretario generale per il coordinamento e l'informazione al Ministro degli interventi svolti dalle direzioni generali conseguenti a stati di crisi.

Ufficio 3 - Prevenzione sanitaria, ricerca, affari internazionali, comunicazione, alimenti, veterinaria e organi collegiali

Collaborazione con le direzioni generali del Ministero e supporto al Segretario generale per il coordinamento delle attività delle direzioni generali competenti in materia di prevenzione sanitaria e di formazione del personale sanitario, di ricerca e innovazione in sanità, di comunicazione e rapporti europei ed internazionali, di igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizione, di sanità animale e farmaci veterinari, di organi collegiali per la tutela della salute, per i rapporti istituzionali con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e nelle sue attività in qualità di Chief Medical Officer o di Chief Veterinary Officer quando ricorra la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59; coordinamento delle attività in materia di salute orale, compresa l'odontoiatria preventiva di comunità; funzioni di National Contact Point per le attività di formazione nei programmi del Better Training for Safer Food previste dal Regolamento (CE) 882/2004 del Consiglio; coordinamento dei rapporti con le Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; supporto al Segretario generale per il coordinamento e l'informazione al Ministro degli interventi svolti dalle direzioni generali conseguenti a stati di crisi e in caso di emergenze sanitarie internazionali; predisposizione di indirizzi per il coordinamento delle attività del Ministero in materia di ricerca, in conformità alle strategie nazionali.

2. Presso il Segretariato generale, attesa la natura trasversale delle sue attribuzioni, è conferibile, in raccordo con le direzioni generali eventualmente competenti per materia e anche presso le sedi periferiche del Ministero, una funzione ispettiva, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 3.

Direzione generale della prevenzione sanitaria

1. La Direzione generale della prevenzione sanitaria è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali e segreteria tecnico-organizzativa

Segreteria del Direttore generale, coordinamento interno e con soggetti esterni, ivi incluse le agenzie internazionali, per le funzioni di competenza della direzione; affari generali e attività giuridiche e normative; convenzioni e incarichi ai medici fiduciari in Italia e all'estero; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile degli uffici afferenti alla direzione generale; espletamento delle procedure centralizzate di acquisizione di forniture di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo di gestione della performance; controllo di gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione, in collaborazione con gli uffici competenti per materia; procedure amministrative connesse al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM).

Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambientale e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro

Indirizzo e coordinamento nell'attuazione della normativa delle acque destinate al consumo umano, comprese le acque ricreative e di piscina; riconoscimento delle acque minerali, termali e di sorgente e regolamentazione delle loro caratteristiche; qualità delle acque di balneazione compresa l' informazione al pubblico; aspetti igienico-sanitari correlati alla qualità dell'aria outdoor ed indoor, ai cambiamenti climatici, alla contaminazione del suolo ed ai rifiuti; adempimenti connessi al Regolamento nazionale di polizia mortuaria; partecipazione alle attività del processo ambiente e salute della regione europea dell'OMS; tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nel lavoro del Comitato tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44; prevenzione degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie; indirizzi medico-legali e verifiche in materia di accertamenti sanitari di idoneità alla guida.

Ufficio 3 – Coordinamento tecnico degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN)

Coordinamento tecnico della rete periferica dipendente dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria e attività di formazione, in raccordo operativo, per quanto di competenza, con gli uffici della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio e della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; indirizzi operativi sui controlli e le attività di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera; punto di contatto (Focal Point) del Centro Nazionale per il Regolamento Sanitario Internazionale; attività sanitarie di risposta al terrorismo chimico, nucleare e radiologico; gestione della Scorta Nazionale Antidoti; aspetti sanitari connessi alle attività di difesa civile e di protezione civile; amministrazione degli applicativi informatici NSIS USMAF; elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti; indirizzo, coordinamento e verifica dei servizi sanitari di bordo; procedure autorizzative ed attività di vigilanza relative alla formazione sanitaria del personale non sanitario della marina mercantile, convenzioni per il servizio di pronto soccorso negli aeroporti civili e per la formazione sanitaria al personale aeronavigante.

L'Ufficio supporta il Direttore generale nella definizione dei fabbisogni per il personale convenzionato e per i medici fiduciari, fornisce indirizzi operativi sull'attività medico legale e sull'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia e all'estero; ha competenza in materia di Comitato di rappresentanza degli assistiti.

Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico

Prevenzione dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche pericolose; valutazione del rischio chimico e supporto all'Autorità nazionale competente per l'applicazione dei relativi regolamenti europei; gestione rischio amianto e gas tossici; aspetti igienico sanitari relativi ai prodotti di consumo di tipo non alimentare e partecipazione all'European Rapid Alert System for non-food consumer products (Rapex); tutela della salute nei confronti dei rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti, anche in campo medico, e da esposizione a campi elettromagnetici; informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti; supporto all'Autorità nazionale competente in materia di microrganismi geneticamente modificati (MOGM); biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e alle procedure autorizzative concernenti attività riguardanti i MOGM; attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per la valutazione in materia di biotecnologie del Comitato tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44; buone pratiche di laboratorio; supporto all'Autorità nazionale di monitoraggio per le buone pratiche di laboratorio.

Ufficio 5 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale

Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive, emergenti e ri-emergenti, sorveglianza delle infezioni legate all'assistenza sanitaria e della resistenza antimicrobica; prevenzione delle infezioni da HIV/AIDS; attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per la lotta contro l'AIDS e della sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44; punto di contatto (Focal
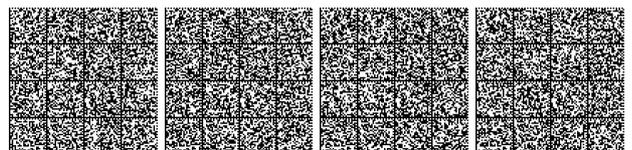
Point) del Centro Nazionale per l'allerta rapida a livello europeo ed internazionale; misure di contrasto alle minacce biologiche e al bioterrorismo; strategie e politiche vaccinali; profilassi e cooperazione internazionale ai fini del controllo delle malattie infettive.

Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale

Prevenzione e trattamento delle dipendenze da sostanze d'abuso e di altre dipendenze (quali quelle da sostanze psicoattive, alcool, gap e ludopatia, videodipendenza); lotta al doping; attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44; salute mentale, anche in ambito giudiziario; prevenzione delle patologie neuro-degenerative; sanità penitenziaria.

Ufficio 7 - Trapianti, sangue ed emocomponenti

Disciplina dei trapianti d'organo, di tessuti e cellule; disciplina delle attività trasfusionali, sangue e suoi prodotti, escluse le specialità medicinali; recepimento di direttive europee in materia di trapianti d'organo, di tessuti e cellule e di sangue e suoi prodotti, attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

Ufficio 8 - Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative

Promozione della salute nella popolazione generale e prevenzione universale delle malattie cronico-degenerative; sorveglianza epidemiologica delle malattie cronico-degenerative e dei loro determinanti; prevenzione delle malattie cronico-degenerative nella popolazione a rischio o con malattia non sintomatica, con particolare riguardo alla diagnosi precoce e ai programmi organizzati di screening; prevenzione delle complicanze e delle recidive delle malattie cronico-degenerative e disegno dei relativi percorsi di presa in carico; prevenzione delle malattie croniche di rilievo sociale; promozione dell'attività fisica e tutela della salute nelle attività sportive; coordinamento tecnico-scientifico delle attività di prevenzione delle malattie cronico-degenerative; pianificazione in oncologia; pianificazione nel campo della genomica in sanità pubblica; partecipazione alle Joint Action europee nelle materie di competenza; partecipazione alla Global Alliance against chronic Respiratory Disease (GARD) e coordinamento tecnico-scientifico della GARD italiana (GARD-I) e dei gruppi di lavoro correlati; attività per la predisposizione, la gestione e il coordinamento del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP); segreteria e supporto tecnico agli organi del CCM; coordinamento delle attività di aggiornamento dei contenuti tecnici del sito internet del CCM (www.ccm-network.it).

Ufficio 9 - Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze

Promozione e tutela della salute della donna, in tutte le fasi della vita, in particolare nella fase preconcezionale, gravidanza, parto e puerperio; valutazione e coordinamento delle progettualità dei consultori familiari; procreazione cosciente e responsabile; prevenzione della sterilità e procreazione medicalmente assistita; interruzione volontaria della gravidanza; prevenzione e contrasto alla violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili; prevenzione delle malformazioni congenite e delle malattie rare; sicurezza della nascita e in età neonatale; promozione e tutela della salute in età pediatrica ed adolescenziale; educazione alla affettività ed alla sessualità; prevenzione e tutela della salute dei soggetti vulnerabili, con particolare riguardo alla non autosufficienza e disabilità; salute dei migranti; salute degli anziani.

Ufficio 10 - Adempimenti amministrativo contabili degli Uffici di sanità marittima, area e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN)

Predisposizione delle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e gestione dei relativi rapporti amministrativo-contabili; amministrazione dell'applicativo informatico NSIASN e amministrazione giuridica ed economica del personale a rapporto convenzionale, incluso il contenzioso e i procedimenti disciplinari; rimborsi delle spese sanitarie per il personale navigante sostenute in Italia e all'estero e rimborsi ad Aziende sanitarie e farmacie per le prestazioni di assistenza farmaceutica, sulla base degli indirizzi operativi definiti con provvedimenti del Direttore generale; supporto al Direttore generale nella gestione degli incarichi ai medici fiduciari e per gli accordi collettivi nazionali del personale sanitario dei SASN. L'Ufficio, per l'esercizio delle funzioni attribuite, oltre all'impiego del proprio personale si avvale , su disposizione del Direttore generale, anche del personale assegnato agli Uffici USMAF-SASN e in servizio alla data del presente provvedimento presso gli ex Uffici SASN di Napoli e di Genova e loro articolazioni territoriali.

2. La Direzione generale della prevenzione sanitaria cura il coordinamento tecnico-funzionale degli uffici di livello dirigenziale non generale di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia (USMAF-SASN), la cui direzione è conferita a dirigenti di seconda fascia con professionalità medica, di seguito individuati con la relativa articolazione in unità territoriali e in ambulatori SASN, che svolgono attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, in attuazione della normativa nazionale ed internazionale, attività medico-legali ai fini dell'iscrizione in albi e registri professionali, attività medico legale e di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante in Italia:

1) USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta; direzione: Malpensa (VA); unità territoriali: Malpensa (VA), Orio al Serio (BG), Rivalta Scrivia (AL), Caselle (TO).

2) USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige; direzione: Venezia; unità territoriali: Venezia, Verona, Trieste; ambulatori SASN: Venezia, Chioggia (VE), Trieste.

3) USMAF-SASN Liguria; direzione: Genova; unità territoriali: Genova, Savona, La Spezia, Imperia; ambulatori SASN: Genova, La Spezia, Savona.

4) USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna; direzione: Livorno; unità territoriali: Livorno, Pisa, Bologna, Ravenna; ambulatori SASN: Livorno, Porto S. Stefano (GR), Viareggio (LU).

5) USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise; direzione: Fiumicino (RM); unità territoriali: Fiumicino (RM), Roma, Ciampino (RM), Civitavecchia (RM), Pescara, Ancona; ambulatori SASN: Civitavecchia (RM), Fiumicino aeroporto (RM), Fiumicino (RM), Ostia (RM), Roma.

6) USMAF-SASN Campania e Sardegna; direzione: Napoli; unità territoriali: Napoli, Capodichino (NA), Salerno, Cagliari, Porto Torres (SS); ambulatori SASN: Ercolano (NA), Napoli, Olbia (OT), Torre del greco (NA).

7) USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata; direzione: Bari; unità territoriali: Bari, Brindisi, Taranto, Manfredonia (FG), Reggio Calabria, Gioia Tauro (RC); ambulatori SASN: Bari, Molfetta (BA), Vibo Valentia;

8) USMAF-SASN Sicilia; direzione: Palermo; unità territoriali: Palermo, Trapani, Porto Empedocle (AG), Catania, Messina, Siracusa, Augusta (SR); ambulatori SASN: Catania, Mazara del Vallo (TP), Messina, Palermo, Trapani.

3. Nell'ambito del provvedimento di cui all'art. 19, comma 4, del d.P.C.M. n. 59 del 2014, sono individuati gli incarichi di struttura semplice periferica relativi agli ambulatori SASN di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4.

Direzione generale della programmazione sanitaria

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali e Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale, compreso il personale comandato ai sensi dell'art. 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e dell'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia, incluse le tematiche afferenti ai Piani di rientro, supporto amministrativo ed operativo per le attività e gli interventi del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS).

Ufficio 2 – Piano sanitario nazionale e piani di settore

Predisposizione del Piano sanitario nazionale (PSN) e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale; obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale: coordinamento dei provvedimenti di attuazione e verifica del conseguimento degli obiettivi di Piano sanitario nazionale inclusi i programmi speciali; rapporti tra SSN ed università e modelli organizzativi integrati tra assistenza, didattica e ricerca; sperimentazioni gestionali; programmazione dell'offerta di prestazioni sanitarie e definizione dei criteri e requisiti per l'autorizzazione, l'accreditamento e accordi contrattuali; fondi integrativi in collaborazione con l'Ufficio 4; coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione per l'attuazione della Direttiva 2011/24/UE in materia di assistenzasanitariatransfrontaliera; punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera di cui all'art. 6 della Direttiva 2011/24/UE, in collaborazione con l'Ufficio 8; valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA) nelle aree assistenziali di competenza della direzione generale in collaborazione con la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico; determinazione dei criteri generali per la remunerazione delle prestazioni del SSN, definizione e aggiornamento delle tariffe nazionali.

Ufficio 3 – Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera

Indirizzi per la programmazione dell'assistenza ospedaliera e per il miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza, della qualità e sicurezza dell'attività ospedaliera anche in attuazione di quanto definito in materia di accreditamento; sviluppo delle Reti ospedaliere; programmazione e coordinamento degli interventi rivolti alla valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria; urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118); individuazione dei principi organizzativi per lo sviluppo della telemedicina in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 5 e 11 del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59; programma nazionale per la qualità e la sicurezza delle prestazioni e sviluppo di strategie per l'innovazione; osservatorio nazionale di monitoraggio degli eventi sentinella; conduzione di verifiche ispettive in caso di eventi avversi di particolare gravità; raccomandazioni, linee guida e programmi formativi per la prevenzione e gestione del rischio clinico in armonia con le indicazioni dell'Unione Europea e degli organismi internazionali; linee guida per i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali in ambito ospedaliero; verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alla loro riduzione; promozione della carta dei servizi; umanizzazione dei servizi sanitari; collaborazione con l'Ufficio 2 per le attività di Health Technology Assessment.

Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali dei bilanci degli enti del SSN e definizione del fabbisogno finanziario del SSN

Analisi economico-patrimoniale dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale per natura dei costi e dei ricavi e per destinazione dei costi rispetto ai livelli essenziali di assistenza: acquisizione, verifica e validazione dei dati economici relativi all'attività del SSN e aggiornamento dei modelli economici del nuovo sistema informativo sanitario; analisi e definizione del fabbisogno sanitario e dei costi standard; ripartizione delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Sanita-

rio Nazionale e da leggi speciali; analisi dei valori finanziari di mobilità sanitaria interregionale e della disciplina della sua compensazione; armonizzazione e verifica della qualità dei dati economici per la certificabilità dei bilanci degli enti del SSN; valutazione dell'impatto economico delle misure e degli atti di programmazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del SSN; fondi integrativi in collaborazione con l'Ufficio 2; rapporti con AIFA per individuazione tetti di spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera; rapporti finanziari con lo Stato Città del Vaticano e con il Sovrano militare ordine di Malta.

Ufficio 5 – Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e sociosanitaria

Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA); indirizzi per la programmazione e la qualificazione dell'assistenza territoriale di base, specialistica ambulatoriale, protesica e integrativa, incluso lo studio e la promozione di nuovi modelli per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di base; integrazione sociosanitaria domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale; assistenza ai pazienti in stato vegetativo e minima coscienza; attuazione della normativa sulle cure palliative e terapia del dolore e iniziative per garantire l'accesso dei cittadini alle cure ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38; disciplina delle esenzioni per patologia e per reddito; linee guida per i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali in ambito territoriale; attività di segreteria e di supporto al funzionamento delle sezioni per la definizione e l'aggiornamento dei LEA e per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38 in materia di cure palliative del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

Ufficio 6- Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro

Sistema di garanzia per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza; costruzione, sperimentazione, implementazione e pubblicazione della verifica dell'erogazione dei LEA; collaborazione con organismi internazionali in materia di valutazione dei servizi sanitari; acquisizione, verifica ed elaborazione delle schede di dimissione ospedaliera; lettura, analisi e interpretazione dei dati di offerta e di attività del SSN; gestione e manutenzione dei sistemi di classificazione delle prestazioni sanitarie e degli strumenti per i sistemi di valorizzazione; segreteria del Comitato di verifica dell'effettiva attuazione dei LEA in condizioni di efficienza e di appropriatezza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e attività tecnica di supporto; supporto alla predisposizione dei piani di riorganizzazione e di riqualificazione dei SSR e monitoraggio degli obiettivi previsti dai Piani e/o dai Programmi operativi con il supporto del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS); relazione al Parlamento sul monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate.

Ufficio 7 – Patrimonio del Servizio sanitario nazionale

Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi sul patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale per la valorizzazione e la qualificazione dell'offerta sanitaria; osservatorio degli investimenti pubblici in sanità – analisi e gestione dei dati relativi ai programmi di investimento ai fini di valutazione e monitoraggio; individuazione, pianificazione e gestione di progetti finanziati con fondi strutturali e di investimento, nazionali ed europei, a favore delle Regioni beneficiarie, volti a rafforzare l'integrazione tra le politiche ordinarie e le politiche aggiuntive al fine di favorire la sostenibilità del SSN, attraverso l'innovazione tecnologica ed organizzativa per lo sviluppo economico e la tutela della salute; attività di segreteria e di supporto al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che opera presso la direzione.

Ufficio 8 – Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria in ambito internazionale

Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria; supporto all'Autorità competente nei rapporti con gli Stati membri dell'UE, SEE e Svizzera in materia di assistenza sanitaria in applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale; applicazione degli accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi extra UE; rapporti contabili con i Paesi dell'UE, SEE, con la Svizzera e con i Paesi in convenzione; rapporti con le Regioni e le Province autonome per gli adempimenti derivanti dalla assistenza erogata in forma diretta in applicazione dei Regolamenti di sicurezza sociale e degli accordi bilaterali con i Paesi extra UE; attività connesse all'applicazione della vigente normativa in materia di assistenza sanitaria all'estero di cittadini italiani; applicazione normativa in materia diassistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari e connessi rapporti con le Regioni, inclusi gli interventi umanitari; coordinamento e monitoraggio delle cure di alta specialità all'estero in paesi UE ed extra UE; gestione delle prestazioni sanitarie connesse con l'attività di servizio svolta all'estero dai dipendenti pubblici; assistenza sanitaria in Italia agli emigrati in paesi non convenzionati; supporto all'Ufficio 2 in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera.

2. Presso la Direzione della programmazione sanitaria è conferibile, nelle materie di competenza, una funzione ispettiva, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 5.

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale

1. La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 – Affari generali e segreteria CCEPS

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della

performance; controllo di gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia; segreteria della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS): istruttoria dei ricorsi presentati alla CCEPS contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in materie di tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari, regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; esame dei documenti relativi al procedimento attinente l'esercizio del potere disciplinare della CCEPS nei confronti dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti i Comitati centrali delle Federazioni nazionali; pubblicazione annuale del massimario delle decisioni.

Ufficio 2 – Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali

Riconoscimento titoli conseguiti in paesi comunitari e non comunitari afferenti alle professioni di medico, odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo e psicoterapeuta, nonché alle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica; recepimento e attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ufficio 3 – Personale del Servizio Sanitario Nazionale

Organizzazione dei servizi sanitari, disciplina concorsuale, stato giuridico ed economico del personale dipendente e convenzionato; attività libero-professionale intramuraria; rapporti con le università e protocolli d'intesa per le attività assistenziali; attività di rappresentanza ministeriale in seno alla struttura tecnica interregionale (SISAC); rapporti con l'ARAN e con il comitato di settore competente per la contrattazione; approvazione degli statuti e dei regolamenti degli enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; responsabilità professionale; attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione "Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale" del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

Ufficio 4 – Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del SSN

Determinazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie e degli specialisti da formare; formazione di base e relativi ordinamenti didattici dei corsi di studio delle professioni afferenti all'area sanitaria e delle scuole di specializzazione di area medica; recepimento e attuazione delle direttive comunitarie riguardanti la formazione delle professioni sanitarie; definizione delle linee guida del programma ECM, in collaborazione con la Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua e con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; programmi di formazione in medicina generale; rilascio certificati ai fini della libera circolazione nei paesi dell'UE per le professioni con laurea magistrale; certificazione delle competenze nell'ambito del quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Ufficio 5 – Disciplina delle professioni sanitarie

Vigilanza e controllo su Ordini e Collegi e relative Federazioni; costituzione in giudizio nei procedimenti dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; disciplina delle professioni sanitarie e rapporti con le associazioni delle professioni non costituite in ordini; individuazione delle figure professionali sanitarie e dei relativi profili; attività non regolamentate e applicazione legge 14 gennaio 2013, n. 4; rapporti con le società medico scientifiche; procedure di equivalenza ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42; designazione rappresentanti del Ministero in seno alle commissioni di laurea delle professioni sanitarie.

2. Presso la Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale è conferibile, nelle materie di competenza, una funzione ispettiva, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 6.

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

1. La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 – Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti; esercizio delle competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico chirurgici e biocidi; esercizio delle competenze statali in materia di cosmetici e apparecchiature usate ai fini estetici.

Ufficio 2 – Attività farmaceutica

Competenza statale in materia farmaceutica; disciplina generale delle attività farmaceutiche di competenza statale: rapporti con l'Agenzia Italiana del farmaco, supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia; autorizzazioni alla pubblicità in materia sanitaria presso il pubblico, attività di segreteria e di supporto al funzionamento della Sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44; disciplina gene-

rale della distribuzione dei medicinali, delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per gli aspetti di competenza statale; adempimenti di competenza statale in merito alla vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali summenzionati; registrazione di broker di medicinali; aggiornamento della tariffa nazionale dei medicinali e della farmacopea ufficiale; partecipazione alla task-force nazionale anti-falsificazione dei medicinali per uso umano ed alla Conferenza dei servizi per la sicurezza dei medicinali venduti on-line presso l'Agenzia Italiana del farmaco.
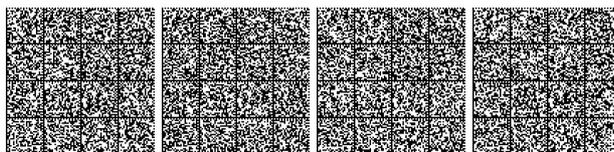
Ufficio 3 – Dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi

Partecipazione alla formazione e all'attuazione della disciplina generale europea e nazionale dei dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi; sorveglianza del mercato in ambito nazionale ed europeo; attività istruttoria conseguente alle ispezioni ai fini dell'autorizzazione degli organismi notificati; monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici acquistati direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale; registrazione dei fabbricanti, dei dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi e alimentazione della banca dati europea; aggiornamento del repertorio nazionale dei dispositivi medici; attività conseguenti alle ispezioni agli operatori economici del settore; rilascio dei certificati di libera vendita; autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature Risonanza Magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica compreso tra 2 e 4 Tesla; verifica degli adempimenti connessi al contributo a carico delle aziende sulle spese promozionali; valutazione dei messaggi pubblicitari relativi ai dispositivi medici; attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

Ufficio 4 – Dispostivi medico diagnostici in vitro

Completamento e attuazione della disciplina generale dei dispositivi medico-diagnostici in vitro compresa la sorveglianza del mercato in ambito nazionale ed europeo; attività istruttoria ai fini dell'autorizzazione degli organismi notificati; monitoraggio dei consumi dei dispositivi medico-diagnostici in vitro acquistati direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale; registrazione dei fabbricanti e dei dispositivi medico diagnostici in vitro e alimentazione della banca dati europea; attività conseguenti alle ispezioni agli operatori economici del settore dei dispostivi medico-diagnostici in vitro; monitoraggio e vigilanza sugli incidenti riguardanti i dispositivi medico-diagnostici in vitro ed adozione di misure conseguenti; rilascio dei certificati di libera vendita; autorizzazione alla importazione ed esportazione di sangue umano e suoi prodotti per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro,: valutazione dei messaggi pubblicitari relativi ai dispostivi medico diagnostici in vitro.

Ufficio 5 - Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici

Monitoraggio e vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici e adozione di misure conseguenti; rete di vigilanza comunitaria; ispezioni ad operatori economici del settore dei dispositivi medici e agli organismi notificati; ispezioni agli stabilimenti di produzione di presidi medico-chirurgici, agli stabilimenti di produzione dei cosmetici, nei casi previsti dalla legge; attività ispettiva riguardante le sperimentazioni cliniche di dispositivi medici.

Ufficio 6 - Sperimentazione clinica dei dispositivi medici

Sperimentazione clinica dei dispositivi medici: valutazioni e pareri su sperimentazioni cliniche e uso compassionevole dei dispositivi medici; tenuta dei data base delle sperimentazioni cliniche; valutazione delle tecnologie, supporto e indirizzo della cabina di regia HTA; valutazione e registri delle APPS mediche.

Ufficio 7 – Ufficio Centrale Stupefacenti

Completamento e attuazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope e attuazione dei regolamenti dell'Unione europea in materia di precursori di droghe; esercizio delle competenze statali in materia di coltivazione di piante per la produzione di sostanze e medicinali di origine vegetale a base di stupefacenti; rilascio delleautorizzazioni alla produzione, impiego ecommercio delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei relativi medicinali per uso medico, scientifico e sperimentale; rilascio dei permessi import-export dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe e relativa rendicontazione agli organi internazionali; regolamentazione delle sostanze d'abuso tramite la predisposizione di decreti di aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope; autorizzazione all' importazione dei medicinali stupefacenti e psicotropi non registrati in Italia o carenti sul mercato nazionale.

Art. 7.

Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

1. La Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia.

Ufficio 2 - Riconoscimento e conferma IRCCS

Riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura; gestione della procedura di conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti; gestione della procedura di selezione e nomina dei direttori scientifi-

ci; istruttoria della procedura per l'inclusione nell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ufficio 3 - Rete IRCCS e ricerca corrente

Predisposizione dei documenti di programmazione triennale delle attività di ricerca degli IRCCS, dell'ISS, dell'INAIL e dell'AGENAS; finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di criteri e indicatori internazionalmente riconosciuti atti a valutare la performance assistenziale e di ricerca; monitoraggio e verifica dei progetti di ricerca finalizzata degli IRCCS; coordinamento delle attività informatico-statistiche relative al bando della ricerca finalizzata e al sistema informatico dedicato alla ricerca; linee tematiche di riconoscimento degli IRCCS, ; collaborazione con l'ufficio 4 per l'elenco degli esperti da utilizzare per la valutazione dell'attività di ricerca; gestione dei fondi per la ricerca sanitaria provenienti dal 5xmille delle dichiarazioni dei redditi; supporto all'ufficio 5 per la sostenibilità delle reti di eccellenza e delle infrastrutture a valenza europea; verifica delle attività di ricerca degli IRCCS in ambito internazionale, nonché dei relativi risultati.

Ufficio 4 - Programmazione ricerca e bandi per la ricerca finalizzata

Predisposizione del piano nazionale della ricerca sanitaria; gestione del bando per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca finalizzata; gestione dell'elenco degli esperti, anche internazionali, da utilizzare per la valutazione dell'attività di ricerca; monitoraggio e verifica dei progetti di ricerca finalizzata delle Regioni, dell'ISS, dell'INAIL, dell'AGENAS e degli Istituti zooprofilattici sperimentali; attività di segreteria delle sezioni del Comitato tecnico-sanitario di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44; coordinamento delle attività di ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 9 e 10 del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59; valorizzazione dei giovani ricercatori, anche attraverso la collaborazione con altri enti italiani, esteri e internazionali e promozione dell'inserimento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale; valutazione di impatto della ricerca in sanità attraverso le suddette sezioni del Comitato tecnico sanitario, finalizzata alla valorizzazione dell'investimento nella ricerca scientifica in sanità.

Ufficio 5 - Internazionalizzazione e promozione delle infrastrutture della ricerca

Coordinamento, nel campo della ricerca e dell'innovazione in sanità, dei rapporti con gli altri Ministeri, le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali; promozione e coordinamento delle attività di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo; partecipazione alle attività di organismi internazionali e sovranazionali in materia di ricerca sanitaria, con sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi dell'Unione europea; investimenti in conto capitale per aumentare il grado di competitività delle infrastrutture; promozione del finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità; misurazione e valutazione dell'efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e l'innovazione in sanità; brevetti e proprietà intellettuale; promozione e supporto alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e di assistenza, anche attraverso l'individuazione di criteri e indicatori internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia; promozione e sostegno delle iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione e loro inserimento nel SSN.

Art. 8.

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

1. La Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 – Affari Generali

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia, ad eccezione delle materie di competenza dell'ufficio 4; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero, anche in raccordo con la Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

Ufficio 2 – Vigilanza sugli Enti

Vigilanza, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, nonché' sugli altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente; coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato, le fondazioni e gli organismi ai quali partecipa il Ministero; in raccordo con la Direzione generale della programmazione sanitaria, cura dei rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale

Ufficio 3 – Ufficio medico-legale

Pareri medico legali nei ricorsi amministrativi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati; consulenze medico-legali su

richiesta della Corte dei conti e di altri organi dello Stato; consulenze medico-legali a difesa dell'Amministrazione nei contenziosi in materia di indennizzi e risarcimenti per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazione di sangue e di emoderivati, trapianti di organi e biotecnologie.

Ufficio 4 – Indennizzi ex L. 210/90

Funzioni di competenza statale in materia di indennizzi per danni da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; contenzioso in materia di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie.

Art. 9.

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

1. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 – Affari generali

Segreteria di direzione e segreteria tecnica del Direttore generale; gestione amministrativa del personale; gestione finanziaria e contabile; espletamento delle procedure centralizzate di acquisizione di forniture di beni e servizi di carattere generale di competenza della direzione generale e per il funzionamento uffici periferici UVAC e UVAC-PIF; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse al piano della performance e al sistema di valutazione; attuazione degli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione; gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale e delle istanze di accesso ai documenti amministrativi; attività connesse alla partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea; predisposizione di schemi di atti normativi e regolamentari nazionali e di attuazione della normativa europea; coordinamento per la direzione del Piano nazionale integrato dei controlli (PNI); coordinamento delle attività relative agli audit nazionali ed europei nelle materie di competenza della direzione; contributo alla verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in sanità animale; partecipazione alle attività relative alla predisposizione del Piano nazionale della prevenzione per le materie di competenza; partecipazione, in materia di sanità pubblica veterinaria, al Tavolo tecnico di coordinamento per il monitoraggio delle Linee guida per il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale; sistema di gestione per la qualità; coordinamento delle attività di comunicazione per le materie di competenza.

Ufficio 2 - Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)

Gestione delle reti di epidemiosorveglianza, coordinamento e gestione delle anagrafi degli animali e dei trasportatori; attività di registrazione dei fornitori di identificativi per animali; attività correlate all'applicazione del regime di condizionalità; coordinamento degli IIZZSS e dei Centri di referenza nazionali; attività per il funzionamento del Comitato di supporto strategico degli IIZZSS; coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione degli IIZZSS e finanziamento della ricerca corrente; coordinamento delle attività di formazione in sanità animale per il personale del servizio sanitario nazionale, di concerto con gli uffici competenti; coordinamento delle attività di categorizzazione del rischio delle aziende di allevamento; pianificazione ed esecuzione di audit di settore.

Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Tutela della salute degli animali, mediante la predisposizione ed il coordinamento dell'applicazione di provvedimenti sanitari ed autorizzativi, anche per le finalità di profilassi internazionale; programmazione e organizzazione degli interventi sanitari per il controllo e l'eradicazione delle malattie animali, ivi comprese le zoonosi; profilassi pianificate; coordinamento e gestione sanitaria in acquacoltura, apicoltura e fauna selvatica; predisposizione, analisi tecnico-finanziaria e monitoraggio dei piani di sorveglianza e attività relative alla gestione del cofinanziamento europeo; piano di emergenza nazionale e manuali operativi; unità centrale di crisi; interventi di emergenza per le malattie infettive e diffusive del bestiame; supporto e collaborazione con le istituzioni e gli organismi europei e internazionali; notifica focolai delle malattie animali all'OIE e alla Commissione europea; verifiche ispettive e audit ai fini dell'accertamento dei livelli di biosicurezza dei laboratori che manipolano agenti infettivi; gestione emergenze non epidemiche; analisi degli aspetti di sanità animale ai fini della categorizzazione del rischio sanitario per gli allevamenti; pianificazione ed esecuzione di audit di settore.

Ufficio 4 - Medicinali veterinari

Rilascio autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) dei medicinali veterinari con procedura nazionale, procedura di mutuo riconoscimento, procedura decentrata e centralizzata; rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali veterinari omeopatici; autorizzazione alla pubblicità dei medicinali veterinari; farmacovigilanza veterinaria; alimentazione della banca dati europea di farmacovigilanza; coordinamento delle attività di farmacosorveglianza; attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione consultiva del farmaco veterinario e della sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale; predisposizione del piano di controllo post marketing dei medicinali veterinari; autorizzazione all'importazione dei medicinali veterinari non autorizzati; autorizzazione all'importazione parallela; rilascio autorizzazioni alla sperimentazione clinica; anagrafe e tracciabilità dei medicinali veterinari; aggiornamento del prontuario on line dei medicinali veterinari; alimentazione della banca dati dei medicinali veterinari; deposito, valutazione e registrazione delle sostanze farmacologicamente attive per uso veterinario; analisi degli aspetti connessi ai medicinali veterinari ai fini della ca-

tegorizzazione del rischio sanitario per gli allevamenti; pianificazione ed esecuzione di audit di settore.

Ufficio 5 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

Autorizzazioni delle officine di produzione dei medicinali veterinari, delle materie prime e dei dispositivi medici ad uso veterinario; attività ispettive di buona pratica di fabbricazione; gestione delle pratiche di riconoscimento del ruolo di persona qualificata delle officine farmaceutiche di medicinali veterinari; attività ispettive dei sistemi di farmacovigilanza; disciplina generale dei dispositivi veterinari; sorveglianza del mercato dei dispositivi; ispezione veterinaria dei dispositivi medici che utilizzano-materie prime di origine animale; certificati di prodotto farmaceutico per l'esportazione di medicinali veterinari nei paesi terzi, in supporto al CVO; aggiornamento della banca dati europea delle officine farmaceutiche (EUDRA GMDP); gestione del sistema di allerta per segnalazioni relative a difetti di qualità di medicinali veterinari.

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

Benessere degli animali da reddito, igiene urbana veterinaria ed igiene zootecnica; attività ispettiva inerente gli aspetti di benessere degli animali selvatici a vita libera ed in cattività; protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; riproduzione animale e fecondazione artificiale; rilascio autorizzazioni in materia di scambi e importazioni di animali degli Istituti, Centri o Organismi; rilascio autorizzazioni per i centri di sosta; rilascio del numero univoco nazionale per scambi intracomunitari di seme bovino (AI), di seme suino, di seme equino ed ovi/caprino e di embrioni bovini; attività di controllo e monitoraggio in materia di attuazione della normativa sul benessere degli animali anche ai fini del contrasto dei reati di maltrattamento sugli animali stessi; benessere degli animali in allevamento, durante il trasporto e al momento della macellazione; pianificazione dei controlli afferenti al Piano Nazionale Benessere Animale; pianificazione ed esecuzione di audit di settore.

Attraverso l'Unità tecnico operativa per la tutela degli animali, il contrasto ai maltrattamenti degli animali e la lotta al randagismo: benessere degli animali d'affezione; lotta al randagismo e rintracciabilità degli animali d'affezione attraverso l'anagrafe nazionale; contrasto dei reati di maltrattamento sugli animali; attività ispettiva e di monitoraggio sul territorio nazionale; riconoscimento di Enti e Associazioni affidatarie di animali sottoposti a sequestro o confisca; interventi assistiti con gli animali (IAA); supporto tecnico alle autorità territorialmente competenti; attività di informazione e comunicazione nelle materie di competenza.

Ufficio 7 – Alimentazione animale

Programmazione e coordinamento delle attività di controllo dei mangimi per animali destinati alla produzione alimentare e per animali da affezione; indirizzo e coordinamento delle attività di controllo in materia di etichettatura dei mangimi; autorizzazione alla produzione e al commercio di mangimi medicati e alla produzione di additivi e autorizzazione alla sperimentazione di additivi; procedure e certificazioni per l'esportazione dei mangimi; attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale; aggiornamento banca dati dei rappresentanti italiani di stabilimenti siti in Paesi Terzi autorizzati all'importazione di mangimi nell'Unione europea; pianificazione ed esecuzione di audit di settore.

Ufficio 8 – Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

Coordinamento delle attività di controllo sanitario svolte dagli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) e dai Posti di ispezione frontalieri (PIF), in raccordo con la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione per gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare; coordinamento delle attività di raccolta e di elaborazione dei dati per gli scambi intracomunitari e le importazioni, attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi nazionali ed europei; attività connesse allo Sportello unico doganale; assistenza alle autorità sanitarie dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi terzi per problematiche attinenti alle spedizioni in Italia di animali vivi, prodotti di origine animale e alimenti per animali e alle movimentazioni degli animali da compagnia; procedure e certificazioni per l'esportazione di animali, prodotti e materiale riproduttivo di origine animale relativamente agli aspetti di sanità animale, in supporto al CVO; formazione del personale degli UVAC e degli UVAC-PIF; coordinamento con il Food and Veterinary Office della Commissione europea per l'abilitazione dei PIF; attività di contrasto al commercio illegale, negli scambi e nelle importazioni, di animali, prodotti di origine animale e mangimi; assistenza tecnica al Comando Carabinieri per la tutela della salute; pianificazione ed esecuzione di audit di settore.

2. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari cura il coordinamento tecnico-funzionale degli uffici veterinari di livello dirigenziale non generale UVAC (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari) e UVAC-PIF (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari e Posti di Ispezione Frontalieri) di seguito individuati, la cui direzione è conferita a dirigenti veterinari di seconda fascia:

1) UVAC Piemonte-Valle d'Aosta: sede principale Torino-UVAC; sedi dipendenti Aosta-UVAC e La Spezia-PIF;

2) UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano; sede dipendente Malpensa (VA)-PIF;

3) UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona-UVAC; sedi dipendenti Udine-UVAC, Venezia-PIF, Trieste-PIF e Bolzano-UVAC;

4) UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF;

5) UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise–: sede principale Bari-UVAC-PIF; sedi dipendenti: Taranto PIF, Ancona-UVAC-PIF e Pescara-UVAC;

6) UVAC-PIF Emilia–Romagna: sede principale Parma; sedi dipendenti Bologna-PIF, Ravenna-PIF; l'ufficio, su indirizzo e nelle materie di competenza della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salu-

te, svolge anche funzioni di raccordo e cooperazione con l'EFSA;

7) UVAC-PIF Toscana–Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF; sede dipendente Sassari-UVAC;

8) UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF; sede dipendente Civitavecchia (RM)-PIF;

9) UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria–Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF; sedi dipendenti Salerno-PIF, Reggio Calabria-UVAC, Gioia Tauro (RC)-PIF, Palermo-UVAC-PIF.

3. Eventuali ulteriori articolazioni territoriali dei posti di ispezione frontalieri, individuate in sede UE, funzionalmente dipendenti dagli uffici di II fascia di cui al comma 2, sono recepite con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

4. Presso la Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari è conferibile, nelle materie di competenza, una funzione ispettiva, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 10.

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

1. La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia; coordinamento delle attività di formazione in igiene e sicurezza degli alimenti per il personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con gli uffici competenti.

Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione

Igiene e sicurezza della produzione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti, compresa la produzione primaria; agenti biologici responsabili di malattie a trasmissione alimentare, comprese le zoonosi, limitatamente agli aspetti di sicurezza alimentare; riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero; sottoprodotti di origine animale; validazione dei manuali di corretta prassi igienica; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione; abilitazione degli stabilimenti all'esportazione; coordinamento delle attività connesse alla certificazione per l'esportazione; promozione e sviluppo dell'attività di esportazione degli alimenti; indirizzi operativi agli uffici periferici veterinari (UVAC-PIF) in raccordo con la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e agli uffici periferici di sanità (USMAF-SASN) per i controlli su alimenti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; gestione dei sistemi informativi relativi agli stabilimenti; attività ispettiva ed audit di settore; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi dell'Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio 3 – Audit

Organizzazione del sistema di audit sui sistemi regionali di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, in raccordo con la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; verifiche dei sistemi di prevenzione alimentare e veterinaria e relativi accertamenti ed ispezioni, verifiche di conformità nell'applicazione della normativa e del rispetto delle procedure operative d'intesa, per quanto riguarda la sanità pubblica veterinaria con la competente direzione generale; collaborazione alle attività relative ai piani di rientro e ai livelli essenziali di assistenza in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; segreteria del Tavolo tecnico di coordinamento per il monitoraggio delle Linee guida per il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale; coordinamento degli audit del Food and Veterinary Office nelle materie di competenza della direzione; attività ispettiva ed audit di sistema; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi dell'Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio 4– Alimenti particolari, integratori e nuovi alimenti

Prodotti per gruppi specifici di popolazione come alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali e alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo; prodotti destinati ad una alimentazione particolare; integratori alimentari; alimenti addizionati, alimenti funzionali; prodotti di erboristeria a uso alimentare; attività connesse con la produzione e il confezionamento; fitovigilanza; nuovi alimenti; studi condotti per valutare la sicurezza e le proprietà dei prodotti alimentari; alimenti erogabili dal servizio sanitario nazionale; attività di segreteria e supporto al funzionamento della Sezione per la dietetica e la nutrizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale; attività ispettiva ed audit di settore; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi dell'Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

Ufficio 5 – Nutrizione e informazione ai consumatori

Sicurezza nutrizionale; promozione della qualità nutrizionale degli alimenti sul mercato e nella ristorazione collettiva; educazione alimentare e contrasto agli sprechi alimentari; tutela nutrizionale delle categorie sensibili; iodoprofilassi; promozione, protezione e sostegno dell'allattamento al seno; etichettatura e indicazioni nutrizionali e di salute (claims) degli alimenti; informazione ai consumatori; attività ispettiva ed audit di settore; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi dell'Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio 6 - Igiene delle tecnologie alimentari

Aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari; alimenti geneticamente modificati e relativo piano nazionale di controllo; additivi, enzimi e aromi alimentari; materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; irradiazione degli alimenti; nuove tecnologie di produzione e trattamenti speciali; contaminanti fisici; contaminanti chimici: agricoli, ambientali e industriali; laboratori di autocontrollo; coordinamento con i laboratori per il controllo degli alimenti: designazione dei laboratori nazionali di riferimento per il controllo ufficiale degli alimenti e dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e dei centri di referenza negli stessi ambiti; attività ispettiva e audit di settore; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi dell'Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio 7- Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

Prodotti fitosanitari e connesse attività di autorizzazione e di controllo sulla produzione, immissione in commercio e impiego; gestione e aggiornamento della banca dati; coordinamento dell'attività europea e fissazione dei limiti massimi di residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti; piano di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari e piano di controllo ufficiale sui limiti massimi di residui di sostanze attive nei presidi sanitari tollerate su e nei prodotti alimentari; attività di segreteria e supporto al funzionamento della sezione consultiva per i fitosanitari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale; attività ispettiva ed audit di settore; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi dell'Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio 8 – Sistema di allerta, emergenze alimentari e pianificazione dei controlli.

Piano nazionale pluriennale integrato dei controlli e predisposizione della relativa relazione annuale; sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti, compresi i focolai di malattie a trasmissione alimentare, limitatamente agli aspetti di sicurezza alimentare; piano nazionale residui; coordinamento dell'attività per la lotta alle frodi alimentari in raccordo con le altre direzioni generali competenti per materia e gestione della relativa rete informativa europea; gestione dei sistemi informativi relativi al controllo ufficiale sugli alimenti e bevande; attività ispettiva ed audit di settore; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi dell'Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza.

Art. 11.

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

1. La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia; consegnatario dei beni informatici del Ministero della salute; rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nella pubblica amministrazione.

Ufficio 2 – Ufficio di Statistica

Attività e funzioni dell'Ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, inclusi gli adempimenti previsti dal Sistema statistico nazionale e dal Programma statistico nazionale per gli ambiti di competenza del Ministero, nonché la promozione dell'utilizzo del patrimonio informativo del SSN per finalità statistiche; adempimenti previsti dal Sistema statistico europeo; coordinamento della Relazione sullo stato sanitario del Paese; applicazione dei principi e delle disposizioni del Codice delle statistiche ufficiali; ricerche e pubblicazioni statistiche in materia sanitaria; monitoraggio, verifica, elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi alle strutture, risorse e attività del SSN, anche a supporto delle attività delle direzioni generali del Ministero e degli altri soggetti competenti, nazionali ed internazionali; gestione di osservatori e centri di documentazione.

Ufficio 3 - Sistema informativo sanitario nazionale

Individuazione dei fabbisogni informativi del SSN in raccordo con le altre direzioni generali; coordinamento dell'informatizzazione concernente il SSN; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi e dei flussi informativi del SSN in raccordo con le altre direzioni generali, inclusi la protezione e la riservatezza dei dati; promozione della digitalizzazione in ambito sanitario; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del sistema informativo sanitario nazionale; proposte in materia di strategia nazionale di sanità elettronica e relativa attuazione; integrazione dell'innovazione tecnologica nei processi sanitari; direttive tecniche per l'adozione nel SSN dei certificati telematici, delle prescrizioni elettroniche e della digitalizzazione della documentazione sanitaria; attività di supporto alle funzioni della cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero

Promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana; individuazione dei fabbisogni informativi del Ministero in raccordo con le altre direzioni generali; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi e dei flussi informativi del Ministero in raccordo con le altre direzioni generali; sviluppo e gestione tecnica del portale internet istituzionale e sviluppo e gestione della rete intranet; attuazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero.

Ufficio 5 - Tecnologie, infrastrutture ICT e sicurezza informatica

Coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e delle architetture di sistema per il Ministero e per il Comando Carabinieri per la Tutela della salute; ricerca e studio delle soluzioni derivanti dalle innovazioni tecnologiche; Sistema Pubblico di Connettività; sicurezza dei sistemi e dei servizi informatici; policy di sicurezza informatica del Ministero e relativa vigilanza; piani di emergenza in tema di continuità operativa, disaster recovery e monitoraggio sulla relativa attuazione.

Art. 12.

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

1. La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 – Affari generali

Segreteria del Direttore generale e attività connesse alle funzioni del direttore generale quale Segretario generale del Consiglio superiore di sanità; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziario e di bilancio; attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia.

Ufficio 2 – Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti

Coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico, fisico e biologico riguardante la sicurezza degli alimenti; raccordo con le Regioni e le Province autonome, anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare; segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA); raccordo con le direzioni generali competenti per materia, per le attività di pertinenza del CNSA; rilevazione delle esigenze e programmazione delle attività di comunicazione del rischio in collaborazione con la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali.

Ufficio 3 – EFSA e focal point

Collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ai fini dell'espletamento delle sue funzioni; partecipazione e supporto alle attività del foro consultivo presso EFSA; individuazione, indirizzo e coordinamento del focal point italiano dell'EFSA e attività relative; aggiornamento lista nazionale degli organismi scientifici da sottoporre ad EFSA e lista esperti nazionali e relativi networks.

Ufficio 4 – Supporto al funzionamento degli organi collegiali

Attività di supporto al funzionamento e segreteria del Comitato tecnico-sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale in seduta plenaria e di altri organismi collegiali operanti presso il Ministero; attività di supporto al funzionamento delle sezioni dei predetti comitati e attività di segreteria in collaborazione con gli uffici delle direzioni generali competenti nelle materie di pertinenza delle singole sezioni; supporto logistico e organizzativo per il funzionamento del Consiglio superiore di sanità e del Comitato nazionale della sicurezza alimentare.

2. Il direttore della direzione generale assume le funzioni di Segretario generale del Consiglio superiore di sanità, operante presso la direzione generale, articolato in cinque sezioni che svolgono le loro funzioni con il supporto delle rispettive strutture tecniche di segreteria. Tali strutture sono coordinate e dirette da un dirigente delle professionalità sanitarie funzionalmente dipendente dal Presidente della corrispondente sezione. Per le attività di competenza del Consiglio superiore di sanità, la Direzione generale cura i rapporti con le altre direzioni generali del Ministero, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e l'Agenzia italiana del farmaco.

Art. 13.

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

1. La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali

Segreteria del Direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia.

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

Relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore; pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria, nazionali ed internazionali; attività di promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito sanitario.

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

Coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini agli operatori sanitari e alle imprese in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; rapporti con i media in relazione all'attività di comunicazione; elaborazione del piano di comunicazione annuale

Ufficio 4 - Portale internet

Gestione editoriale del portale internet istituzionale e dei relativi siti tematici; attività di informazione e comunicazione on line ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale attraverso il web e i social media; studi, analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attività di comunicazione e customer satisfaction; rapporto sulle campagne di comunicazione della salute in Italia e nel contesto internazionale.

Ufficio 5 – Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie ONU ed Organizzazioni internazionali

Rapporti con gli organismi dell'Unione europea per il settore della sanità pubblica; attività inerente alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria; rapporti con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico per le loro attività in campo sanitario; rapporti con le rappresentanze permanenti d'Italia presso gli organismi comunitari ed internazionali; attività di coordinamento per la partecipazione ai bandi europei e per la gestione dei progetti e dei fondi dell'Unione Europea; coordinamento della partecipazione alle attività degli organismi internazionali; coordinamento dell'attuazione di programmi di salute globale; rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità, con l'Organizzazione mondiale della sanità animale, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e con le altre organizzazioni internazionali o agenzie specializzate delle Nazioni Unite.

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

Stipula e gestione degli accordi bilaterali o multilaterali del Ministero in materia sanitaria; promozione della collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; coordinamento e monitoraggio delle attività internazionali svolte dalle regioni in materia sanitaria; rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le ambasciate; progetti e proposte di partenariato con organismi sovranazionali; coordinamento della partecipazione del Ministero della salute agli incontri internazionali e alle emergenze sanitarie internazionali.

Art. 14.

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

1. La Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 – Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico

Segreteria del Direttore generale; segreteria della Conferenza dei direttori generali; rapporti con il Dopolavoro del Ministero; servizio centrale di accettazione, protocollazione e trasmissione digitale della corrispondenza degli uffici centrali del Ministero; gestione dei flussi documentali, dei fascicoli informatici e dell'archivio unico degli uffici centrali; coordinamento, in collaborazione con la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, dei sistemi di protocollo e di gestione documentale delle strutture periferiche e degli uffici di diretta collaborazione; organizzazione e gestione dei servizi di rapporto con il pubblico (centralino, front office, ufficio relazioni con il pubblico); coordinamento per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione.

Ufficio 2 – Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori

Relazioni sindacali e contrattazione; quantificazione e monitoraggio delle prerogative sindacali; supporto agli accordi degli uffici periferici; organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici del Ministero; logistica delle sedi centrali; sistemi di valutazione delle posizioni e di rilevazione del potenziale del personale; coordinamento delle attività delle Direzioni generali connesse al sistema di misurazione e valutazione della performance in raccordo con l'Organismo Indipendente di Valutazione; gestione e coordinamento del sistema di rilevazione delle presenze; coordinamento, all'interno della direzione generale, del sistema informativo unitario del personale; servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della normativa per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e supporto al RSPP per le sedi centrali e gli uffici di diretta collaborazione; proposte formativee informativein materia di sicurezza; promozione del benessere organizzativo e psicofisico dei lavoratori; sportello di ascolto dedicato; iniziative a favore dei lavoratori diversamente abili; sorveglianza sanitaria e attività di primo soccorso; segreteria Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; individuazione bisogni formativi e predisposizione del piano di formazione; realizzazione e gestione corsi di formazione; coordinamento con le iniziative formative specifiche delle direzioni generali.

Ufficio 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso

Fabbisogni di personale; programmazione delle assunzioni; selezione e reclutamento; trattamento giuridico; ruoli; mobilità esterna ed interna; conferimento incarichi dirigenziali; riqualificazione del personale e progressioni interne; linee di indirizzo ai servizi comuni degli uffici
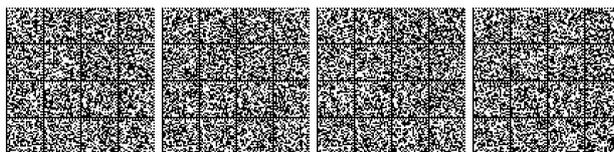
periferici in materia di gestione del personale; stato matricolare, rilascio tessere ministeriali; permessi studio; infortuni sul lavoro; servizio ispettivo interno, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni; Ufficio Procedimenti Disciplinari; osservatorio degli incarichi, anagrafe delle prestazioni; procedimenti di conciliazione e contenzioso in materia di rapporto di lavoro; difesa processuale ex art. 417 c.p.c.; spese giudiziarie e risarcimento del danno, ad eccezione delle materie di competenza specifica di altre Direzioni generali; recupero crediti derivanti da infortunio sul lavoro causato da responsabilità di terzi; recupero crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti; linee generali in materia di trattamento giuridico del personale.

Ufficio 4 – Trattamento economico del personale

Trattamento economico fondamentale del personale del Ministero; trattamento economico accessorio del personale centrale e periferico e degli uffici di diretta collaborazione; quantificazione dei fondi per il trattamento accessorio, gestione della riassegnazione e ripartizione delle somme relative; gestione dell'onnicomprensività del trattamento economico del personale dirigente; compensi al personale di diretta collaborazione degli organi politici; rimborsi per il personale comandato e per il personale in extraorganico del Comando Carabinieri per la tutela della Salute; adempimenti contributivi e fiscali, rapporti con le Ragionerie Territoriali dello Stato per la gestione del personale periferico; convenzioni con società finanziarie per la concessione dei prestiti con delega; spese di rappresentanza; spese per accertamenti sanitari per visite medico fiscali al personale centrale e periferico; trattamento di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni; buoni pasto, provvidenze speciali, ufficio cassa.

Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi

Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute; supporto alle procedure di gara della direzione generale e affiancamento, ove richiesto, alle altre Direzioni generali; assicurazioni; gestione del magazzino del materiale profilattico in raccordo con la Direzione generale della prevenzione; servizio del consegnatario e gestione del magazzino; gestione della biblioteca del Ministero; gestione tecnica del Polo sanità del servizio bibliotecario nazionale; acquisto e gestione pubblicazioni e periodici.

Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione

Predisposizione e coordinamento del bilancio finanziario ed economico del Ministero; monitoraggio delle entrate e delle spese; verifica sulle tipologie di spesa soggette a limitazione; riassegnazione delle entrate per servizi resi dalle strutture del Ministero; restituzione somme indebitamente versate; coordinamento del controllo di gestione in raccordo con l'Organismo Indipendente di Valutazione; relazione al conto annuale; linee di indirizzo contabile ai servizi comuni degli uffici periferici; trattamento di missione del personale del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute.

Ufficio 7 – Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi

Acquisizione e gestione dei beni immobili destinati a sede degli uffici centrali e periferici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute, compresa la manutenzione degli stessi e dei relativi impianti tecnologici; servizi connessi alla gestione delle sedi centrali; ufficio tecnico; acquisizione, gestione autoveicoli del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute e servizio autoparco; gestione e sviluppo dei sistemi di fonia in raccordo con le strategie individuate dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica; gestione area congressuale, sale riunioni; supporto alla realizzazione e al funzionamento del Centro polifunzionale per la salute pubblica.

Art. 15.

Uffici periferici del Ministero

1. Ai fini di un impiego razionale ed efficace delle risorse umane, finanziarie e strumentali presso gli uffici periferici del Ministero della salute (USMAF-SASN, UVAC e UVAC-PIF), entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento si provvede, con uno o più decreti ministeriali e fatte salve le forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, a riorganizzare a livello interregionale le funzioni di supporto all'attività tecnica, attraverso la creazione di servizi comuni per la gestione centralizzata degli aspetti amministrativo contabili, logistici e finanziari.

Art. 16.

Incompatibilità ex art. 53, comma 1-bis *del d.lgs. 165/2001*

1. I seguenti uffici rientrano nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'art. 53, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 52 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

a. Uffici di livello dirigenziale generale: Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

b. Uffici di livello dirigenziale non generale: uffici 2, 3, 4 e 6 della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Art. 17.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Il presente decreto, che entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, abroga e sostituisce il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003 e successive modificazioni, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute.

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59, fino alla definizione delle relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, da concludersi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ciascun nuovo ufficio di

livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali, come individuati con decreti del Ministro 8 luglio 2014 e 12 settembre 2014 in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.

3. In sede di prima applicazione, a salvaguardia della continuità dell'assistenza e del diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli garantiti delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero, il Segretario generale su proposta del Direttore generale della prevenzione sanitaria conferisce la funzione dirigenziale di cui all'art. 2, comma 2, per il supporto del processo di riorganizzazione e di unificazione delle preesistenti competenze e strutture USMAF e SASN.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2015

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1685

15A04406

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 3 agosto 2012, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio analisi chimiche Dott. Adriano Giusto – Servizi ambiente S.r.l., in Oderzo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 3 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2012 con il quale al laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., ubicato in Oderzo (TV), via Pezza Alta n. 22 - Loc. Rustigné - Oderzo (TV), è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 3 agosto 2012 sopra indicato il Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., in Oderzo (TV) è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da Accredia in data 17 maggio 2012;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 3 agosto 2012, poiché il citato Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., in Oderzo (TV) può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da Accredia con certificato del 17 maggio 2012;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., in Oderzo (TV) l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 3 agosto 2012;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 3 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2012, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., ubicato in Oderzo (TV), via Pezza Alta n. 22 - Loc. Rustigné - Oderzo (TV) al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l. fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04221

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 26 marzo 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bio 7 S.r.l., in Castelvetro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 26 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2014 con il quale al laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (Modena), via Migliorara n. 5, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 26 marzo 2014 sopra indicato il laboratorio Bio 7 S.r.l. è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 12 settembre 2013;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed annullare il decreto 26 marzo 2014, poiché il citato laboratorio Bio 7 S.r.l. può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 12 settembre 2013;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio Bianalisi S.r.l. l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 26 marzo 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 26 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (Modena), via Migliorara n. 5 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio Bio 7 S.r.l. fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04302

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 23 maggio 2012, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Chemicalab del dott. Giovini Domenico S.r.l., in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 23 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2012 con il quale al laboratorio Chemicalab del dott. Giovini Domenico S.r.l., ubicato in Modena, via G. Fucà n. 152, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 23 maggio 2012 sopra indicato il Chemicalab del dott. Giovini Domenico S.r.l. è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 8 febbraio 2012;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed annullare il decreto 23 maggio 2012, poiché il citato laboratorio Chemicalab del dott. Giovini Domenico S.r.l. può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato dell'8 febbraio 2012;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio Chemicalab del dott. Giovini Domenico S.r.l. l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 23 maggio 2012;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 23 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2012, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Chemicalab del dott. Giovini Domenico S.r.l., ubicato in Modena, via G. Fucà n. 152 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio Chemicalab del dott. Giovini Domenico S.r.l. fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04331

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 18 luglio 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15

prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 18 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2014 con il quale al laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 44/46/48, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 18 luglio 2014 sopra indicato il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l. è stato autorizzato a esguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 19 giugno 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed annullare il decreto 18 luglio 2014, poiché il citato laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l. può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 19 giugno 2014;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l. l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 18 luglio 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 18 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 44/46/48 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l. fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04333

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al Laboratorio analisi chimiche Dott. Adriano Giusto – Servizi ambiente S.r.l., in Oderzo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 3 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2012 con il quale al laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., ubicato in Oderzo (TV), via Pezza Alta n. 22 - Loc. Rustigné - Oderzo (TV), è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 3 agosto 2012;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 maggio 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., ubicato in Oderzo (TV), via Pezza Alta n. 22 - Loc. Rustigné - Oderzo (TV), è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 luglio 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido malico totale	OIV MA-AS313-10 R2009
Acido tartarico	OIV MA-AS313-05A R2009
Azoto totale	OIV MA-AS323-02A R2009
Biossido di zolfo	OIV MA-AS323-04A R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Ferro	OIV MA-AS322-05A R2009
Glucosio e Fruttosio e Saccarosio	OIV MA-AS311-03 R2003
Metanolo	OIV-MA-AS312-03B R2009
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2011
pH	OIV MA-AS313-15 R2009
Piombo	OIV MA-AS322-11 R2009
Potassio	OIV MA-AS322-02 R2009
Rame	OIV MA-AS322-06 R2009
Sodio	OIV MA-AS322-03 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009
Zinco	OIV MA-AS322-08 R2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01A R2009

15A04222

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Bio 7 S.r.l., in Castelvetro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 26 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2014 con il quale al laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (MO), via Migliorara n. 5, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 26 marzo 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 settembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (MO), via Migliorara n. 5, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 ottobre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bio 7 S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Anidride Solforosa	OIV MA-AS323-04B R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01B- R2009 p.to 4.2

15A04301

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Chemicalab del dott. Giovini Domenico S.r.l., in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 23 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 del 12 giugno 2012 con il quale al laboratorio Chemicalab del dott. Giovini Domenico S.r.l., ubicato in Modena, via G. Fucà n. 152, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 23 maggio 2012;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei

prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 febbraio 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prova Litio è stato inserito il metodo previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chemicalab del dott. Giovini Domenico S.r.l., ubicato in Modena, via G. Fucà n. 152, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chemicalab del dott. Giovini Domenico S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Estratto secco non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 par. 4 2009 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Sodio	OIV-MA-AS322-03A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	Reg. CE 479/2008 29/04/2008 allegato I p.to 16
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04A R2012
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A: R2012
Litio	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 All XXX
Sostanze riducenti (zuccheri riduttori)	OIV-MA-AS311-01A R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009

15A04330

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 18 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2014 con il quale al laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 44/46/48, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 18 luglio 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 giugno 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 44/46/48, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 giugno 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Anidride solforosa	OIV- Resolution OENO 60/2000 + OIV-Resolution OENO 13/2008
Ceneri	OIV- Resolution OENO 58/2000
Acidità fissa in ac. Tartarico	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile in ac. Acetico	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-20 R2006
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-05 R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Metanolo	OIV MA-AS312-03A R2009
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2011
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009 par.4.C
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Acidi organici: Acido citrico, Acido tartarico, Acido malico, Acido lattico, Acido formico, Acido acetico, Acido propionico, Acido butirrico	OIV MA-AS-313-04 R2009
Acidità totale in ac. Tartarico	OIV MA-AS313-01 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA-AS2-01A R2012 par.6
Residui di fitofarmaci con metodo QuEChERS multiresiduale: 2,4,5-T; 2,4,5-TP; 2,4-D; 2,4-DB; 4-CPA;Acephate; Acetamiprid; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-Sulfon; Aldicarb-Sulfoxid; Aldrin; Alfametrina; Alletrina; Atrazina; Avermectin B1a; Azinphos-Ethyl; Azinphos-Metyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Bendiocarb; Bentazone; Bifenox; Bifenthrin; Binapacryl; Bitertanol; Boscalid;Bromoconazolo; Bromophos, Bromophos-Ethyl, Bromopropylate, Bomoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Cadusafos; Captafol; Captan, Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carboxin; Chinomethionat; Chlorfenapyr; Chlorfenson; Chlorfenvinphos; Chloridazon; Chlorothalonil; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-Metyl; Chlozolinate; Cinosulfuron b; Clofentezine; Clomazone; Clothianidin; Coumaphos; Cyanofenphos; Cyazofamid; Cycloxydim; Cyfluthrin (incl. beta-); Cyhalothrin, lambda-; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Cyromazine; DDD o,p-; DDD p,p-; DDE o,p-; DDE p,p-; DDT o,p-; DDT p,p-; Deltamethrin; Demeton-S-Methyl; Demeton-S-Methylsulfon; Demeton-S-	OIV MA-AS323-08 R2012

Methylsulfoxid; Diazinon; Dicamba; Dichlobenil; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Dichlorprop(incl.Dichlorprop-P); Dichlorvos; Diclobutrazolo; Dicloran; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethofencarb; Difenoconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimethachlor; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dioxathion; Diphenylamine; Disulfoton; Ditalimfos; Endosulfan,alfa-; Endosulfan,beta-; Endosulfansulfate; EPN; Epoxiconazole; Esfenvalerate; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Ethoprophos; Etofenprox; Etoxazolo; Etridiazole; Etrimfos; Famoxadone; Fenamiphos; Fenarimol; Fenazaquin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenhexamid; Fenitrothion; Fenoxaprop-P; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpropridin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fenson; Fenthion; Fenthion-Sulfon; Fenthion-Sulfoxide; Fenvalerate/Esfenvalerate (sum); Fipronil (somma di Fipronil + metabolita solfone espressa in Fipronil); Fluazifop; Fluazinam; Flucythrinate; Fludioxonil; Flufenacet; Flufenoxuron; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flusilazole; Flutriafol; Fluvalinate; Folpet; Fomesafen; Fonofos; Furalaxil; (>= 0,005 mg/kg)	
Residui di fitofarmaci con metodo QuEChERS multiresiduale: Haloxyfop; HCH,alfa-; HCH,beta-; HCH,gamma-; Heptachlor; Heptenophos; Hexachlorobenzene; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Imazaquin; Imazethapyr; Imazosulfuron b; Imidacloprid; Indoxacarb; Ioxynil; Iprodione; Iprovalicarb; Isofenphos; Isoproturon; Kresoxim-Methyl; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; MCPA; MCPB; MCPP; Mecarbam; Mepanipyrim; Mepronil; Metalaxyl; Metamitron; Metazachlor; Methamidophos; Methidathion; Methiocarb; Methomyl; Methoxychlor; Methoxyfenozide; Metobromuron; Metolachlor; Metosulam; Metribuzin; Metsulfuron-Methyl b; Mevinphos; Monocrotophos; Myclobutanil; Naphthoxyacetic acid,2-; Nitrofen; Nuarimol; Omethoate; Orthophenylphenol; Oxadixyl;Oxamyl; Oxyfluorfen, Paclobutrazol; Paraoxon; Paraoxon-Methyl; Parathion; Parathion-Methyl; Penconazole; Pencycuron; Pendimethalin; Permethrin; Phorate; Phosalone; Phosmet; Phosphamidon; Picoxystrobin; Piperonyl butoxide; Pirimicarb; Pirimiphos-Ethyl; Pirimiphos-Methyl; Prochloraz; Procymidone;	OIV MA-AS323-08 R2012

Profenofos; Profluralin; Promecarb; Prometryn; Propamocarb; Propargite; Propham; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Prosulfuron b; Prothiofos; Protoato; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyrifenox; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinalphos; Quinmerac C; Quinoxyfen; Quintozene; Simazine; Spinosad, Spinosyn A; Spinosyn D; Spiroxamine; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tecnazene; Teflubenzuron; Tefluthrin; Terbacil; Terbufos; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetrachlorvinphos; Tetraconazole; Tetradifon; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron-Metyl b; Thiodicarb; Thiofanox; Thiometon; Thiophanate-Metyl; Tolclofos-Methyl; Tlylfluanid; Triadimefon; Triadimenol; Tri-Allate; Triazophos; Triclopyr; Triclorfon; Tricyclazole; Trifloxystrobin; Triflumizole; Triflumiron; Trifluralin; Triforine; Trimethacarb; Vamidothion; Vinclozolin. (>= 0,005 mg/kg)	
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04A R2012
Carbammato di etile	OIV MA-AS315-04 R2009
Estratto secco non riduttore	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Glicerolo	AOAC 991.46 2008
Indice di Folin Ciocalteu	OIV MA-AS2-10 R2009
Lieviti, Muffe (Conta)	OIV MA-AS4-01 R2010 par. 6.1
Zuccheri	OIV MA-AS311-03 R2003
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01A R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Dietilenglicole	OIV MA-AS315-09 R2009

15A04332

DECRETO 26 maggio 2015.

Modalità operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207, del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/76, al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e in particolare l'art. 15 con il quale si demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stabilire con proprio provvedimento le modalità di presentazione delle domande per l'iscrizione delle varietà vegetali nei Registri nazionali, la relativa documentazione e i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima e i campioni;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984 che stabilisce le modalità per la presentazione delle domande per l'iscrizione nei registri nazionali di specie agricole e orticole;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1988 che fissa le tariffe dei compensi per l'effettuazione delle prove di varietà vegetali ai fini della loro iscrizione nei registri nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 inerente «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2005 inerente la disciplina della commercializzazione di sementi di varietà per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali, che attua la decisione 2004/842/CE della Commissione del 1° dicembre 2004 ed in particolare l'art. 1 relativo a modalità di presentazione delle richieste;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2008, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di mais-incluso mais dolce e da pop-corn»;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2008, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà di patata»;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2009, relativo a «Criteri per l'iscrizione di varietà di specie ortive al relativo registro nazionale»;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2009, relativo a «Criteri di valutazione di varietà di Brassica carinata A.Braun (Brassica carinata)»;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2009, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie agrarie di varietà di girasole»;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2011, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie agrarie di varietà di canapa»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2011, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di cereali a paglia (escluso il riso)»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di specie ad uso foraggero e da tappeto erboso»;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di lino»;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, relativo a Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di sorgo, erba sudanese e loro ibridi»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2014, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna»;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2014, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di riso»;

Ritenuto necessario introdurre nuove modalità di presentazione delle richieste di iscrizione di varietà vegetali ai registri nazionali basate su un deposito esclusivamente telematico delle domande stesse;

Ritenuto opportuno estendere la modalità telematica anche alle richieste di commercializzazione di sementi appartenenti a varietà agrarie ed ortive in corso d'iscrizione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 settembre 2013, n. 218, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
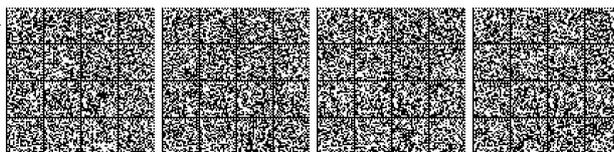
Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce la procedura operativa informatizzata finalizzata all'iscrizione delle varietà vegetali di specie agrarie e ortive nei registri nazionali nonché alla manutenzione dei Registri stessi e alla richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione.

Art. 2.

Deposito telematico delle domande di iscrizione nel Registro nazionale delle varietà vegetali

1. Le domande d'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive e le istanze connesse devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V, per via telematica mediante collegamento al sito «http://mipaaf.sian.it».

2. La procedura è consentita al soggetto interessato (costitutore della varietà, avente causa o rappresentante designato dal costitutore) previa iscrizione al Sistema informatico agricolo nazionale come utente qualificato, e successivo ottenimento delle relative credenziali di accesso attraverso la procedura disponibile al sito web «http://mipaaf.sian.it».

3. L'utente qualificato si assume la piena responsabilità dei dati inseriti e trasmessi mediante la procedura.

4. Fatto salvo quanto disposto dai decreti di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di cui alle premesse, la domanda dovrà essere trasmessa entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ciascun anno rispettivamente per le varietà a semina primaverile e a semina autunnale.

Art. 3.

Contenuto della domanda d'iscrizione

1. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 2, deve essere compilata on line dall'utente qualificato e deve contenere le seguenti informazioni:

a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la varietà di cui si chiede l'iscrizione;

b) denominazione della varietà indicando se in forma di codice o di fantasia e se definitiva o provvisoria, ai sensi del Regolamento n. 2009/637/CE della Commissione, del 22 luglio 2009;

c) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varietà, di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;

d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione in purezza;

e) azienda dove la varietà è mantenuta in purezza;

f) metodo applicato per la selezione conservatrice della varietà;

g) aziende dove vengono effettuate la prove varietali a carico del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al Registro con un anno sotto sorveglianza ufficiale;

h) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa. In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta di una varietà geneticamente modificata o se è destinata ad essere impiegata come alimento geneticamente modificato;

i) indicazione di attributi previsti nei questionari tecnici di ciascuna specie, inclusi eventuali caratteri speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà, areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varietà e relativa epoca di semina;

j) indicazione dell'epoca di semina idonea all'effettuazione delle prove;

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o avente causa sia di nazionalità estera;

b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;

c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di ibridi e associazioni varietali, quando non appartenenti al costitutore;

d) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta.

3. La riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servano all'identificazione della varietà ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varietà, sono raccomandate, ma non obbligatorie;

4. Se la documentazione è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con opportuna traduzione;

5. Nel portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo http://mipaaf.sian.it, sono disponibili i manuali che descrivono in dettaglio le modalità operative della procedura telematica, sia per il deposito delle domande di iscrizione al Registro nazionale che per l'iscrizione e registrazione dell'utente qualificato.

Art. 4.

Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di campo

1. Fatto salvo quanto disposto dai decreti di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di specie agrarie e ortive di cui alle premesse, il richiedente l'iscrizione della varietà nei registri nazionali deve inviare al Centro di coordinamento delle prove, entro il 15 febbraio e il 15 agosto di ciascun anno, rispettivamente per le varietà a semina primaverile e a semina autunnale i campioni di sementi nei quantitativi indicati alla tabella di cui all'allegato 1;

2. Il Centro di coordinamento notifica al Ministero, tramite la procedura informatizzata di cui all'art. 1:

a) il ricevimento dei campioni, di cui al comma 1, entro un termine di 15 giorni dall'ultima data utile di consegna dei campioni di semente;

b) l'idoneità dei campioni pervenuti entro un termine di 30 giorni dalla data di notifica del ricevimento.

3. Il Centro di coordinamento, al termine di ogni ciclo di prova, predispone il rapporto di esame e provvede al suo caricamento nel Sistema informatico;

4. Concluso l'*iter* di valutazione della varietà candidata, l'Ufficio DISR V, nei dieci giorni successivi all'approvazione della varietà stessa, adotta il relativo decreto di iscrizione;

5. Per le varietà non approvate e per quelle con procedimento amministrativo non concluso l'Ufficio DISR V provvederà a caricare nel Sistema informatico il giudizio complessivo sulla domanda presentata.

Art. 5.

Rigetto della domanda e correzione di anomalie

1. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti ma pervenuta oltre i termini indicati all'art. 2, comma 4, del presente decreto determinerà l'esclusione della varietà candidata dal piano di semina dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di semina;

2. L'Ufficio DISR V provvederà a notificare all'utente qualificato l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, le necessarie azioni correttive da apportare mediante procedura telematica.

Art. 6.

Pagamento dei compensi dovuti per le prove d'esame

1. I compensi dovuti annualmente, una volta approvata la domanda di iscrizione da parte dell'Ufficio DISR V, sono notificati all'utente qualificato per via telematica, attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 1 e calcolati sulla base delle tariffe stabilite dai criteri d'iscrizione di cui alle premesse o, in assenza di questi, sulla base degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato 2;

2. Nel caso siano richieste analisi aggiuntive o accertamenti speciali, ritenute ripetibili e significative dal Centro di coordinamento e dal Ministero, il relativo costo sarà addizionato all'importo dovuto per l'effettuazione delle prove varietali ordinarie;

3. Il soggetto interessato provvede al pagamento dei compensi annuali dovuti per l'effettuazione delle prove di campo ed entro dieci giorni successivi alla dichiarazione di idoneità dei campioni pervenuti, di cui all'art. 4, comma 2 *b)*, associa alla domanda depositata on line l'attestato di avvenuto pagamento che deve corrispondere all'importo notificato per via telematica.

4. In mancanza del pagamento annuale notificato o in presenza di importo diverso, le varietà associate alla notifica non saranno ammesse alle prove di campo nella stagione di semina in corso;

5. Sulla base della idoneità dei campioni e dei pagamenti effettuati, è stabilito l'elenco delle varietà per le quali si procede all'esame tecnico per l'accertamento dei requisiti.

Art. 7.

Ulteriori applicazioni della procedura informatica di iscrizione ai Registri nazionali

1. L'Utente qualificato, successivamente alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione non può eliminare o modificare alcun dato inserito;

2. Eventuali richieste di modifiche alla domanda depositata possono essere avanzate utilizzando esclusivamente la specifica funziona inclusa nella procedura telematica e descritta nel manuale a disposizione degli utenti. Le richieste saranno oggetto di approvazione da parte dell'Ufficio DISR V;

3. Le stesse modalità di cui al comma 2 si applicano alle modifiche da apportare alle varietà già iscritte in caso di cancellazione, variazione di denominazione, variazione del responsabile della conservazione in purezza, rinnovo dell'iscrizione e proroga della commercializzazione per le varietà per le quali la domanda di rinnovo non stata presentata nei tempi previsti.

Art. 8.

Domande di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione

1. La domanda di autorizzazione alla commercializzazione di varietà in corso di iscrizione, nel registro nazionale, o nel caso di specie ortive nel catalogo nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, viene trasmessa dall'utente qualificato tramite una specifica funzione della procedura telematica di cui all'art. 1;

2. Nel caso di varietà in corso di iscrizione nel registro nazionale l'utente qualificato può depositare la richiesta di cui al comma 1, per le varietà da lui stesso depositate, previa approvazione della domanda di iscrizione da parte dell'Ufficio DISR V e ammissione della varietà alle relative prove di campo;
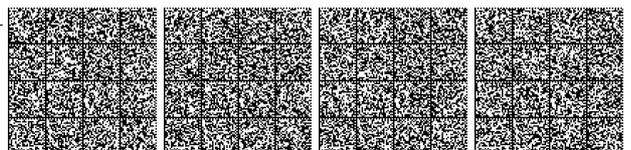
Art. 9.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 10 maggio 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 28 maggio 1984.

Art. 10.

Norme transitorie

Le modalità operative di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto, entreranno in vigore a partire dal 1° dicembre 2015.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

ALLEGATO *1*

Quantitativi di semente da inviare al Centro di Coordinamento per l'effettuazione delle prove di campo

Specie	**Materiale da inviare al Centro di coordinamento**
Barbabietola da zucchero	2,5 kg per due anni consecutivi
Barbabietola da foraggio	2,5 kg per due anni consecutivi
Soia	15 kg per due anni consecutivi
Tabacco (Kentucky)	0,5 g per due anni consecutivi
Tabacco (Barley)	0,5 g per due anni consecutivi
Tabacco (Virginia Bright)	0,5 g per due anni consecutivi
Tabacco (ibridi di Geudertheimer)	0,5 g per due anni consecutivi
Cartamo	1 kg per due anni consecutivi
Cotone	3 kg per due anni consecutivi

Note: La tabella sarà modificata dall'adozione di specifici criteri d'iscrizione per le specie in questione.

ALLEGATO *2*

Costi per varietà e ciclo di prova

Specie	**Costo per varietà per ciclo di prova (€)**
Barbabietola da zucchero	1.619,77
Barbabietola da foraggio	1.025,65
Soia	475,61
Tabacco (Kentucky)	1.910,09
Tabacco (Barley)	895,95
Tabacco (Virginia Bright)	1.830,51
Tabacco (ibridi di Geudertheimer)	895,95
Cartamo	682,21
Cotone	923,94

Nota: La tabella sarà modificata dall'adozione di specifici criteri d'iscrizione per le specie in questione.

15A04507

DECRETO 27 maggio 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto del 4 ottobre 2012 con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e conferito l'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato;

Visto il decreto del 31 ottobre 2012 di integrazione del decreto 4 ottobre 2012 con il quale è stato conferito al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato l'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le denominazioni Albugnano, Barbera del Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato e Piemonte;

Vista l'istanza presentata il 15 maggio 2015 dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Asti (AT), via Morelli n. 15, intesa ad ottenere la modifica dello Statuto del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 30 aprile 2015 al n. 4264 serie 1 T, recante il numero di repertorio 3510 ed il numero di raccolta 2273, con atto a firma del Notaio Rosalba Didonna;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato registrato il 30 aprile 2015 al n. 4264 serie 1 T, recante il numero di repertorio 3510 ed il numero di raccolta 2273, con atto a firma del Notaio Rosalba Didonna.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04352

DECRETO 27 maggio 2015.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Agnello di Sardegna» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 138/2001 della Commissione del 24 gennaio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 138/2001 della commissione del 24 gennaio 2001 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 793/2015 della commissione del 19 maggio 2015, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Agnello di Sardegna», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 793/2015 della commissione del 19 maggio 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione

e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE I.G.P.
«AGNELLO DI SARDEGNA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Agnello di Sardegna» è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati in Sardegna che siano in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.

Art. 2.

Zona di produzione

L'area destinata all'allevamento dell'Agnello di Sardegna comprende tutto il territorio della Regione Sardegna idoneo ad ottenere un prodotto con caratteristiche qualitative rispondenti al presente disciplinare.

Art. 3.

Metodologia di allevamento

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Agnello di Sardegna» è riservata agli agnelli allevati in un ambiente del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti a forte insolazione, ai venti ed al clima della Sardegna, che risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie.

L'allevamento avviene prevalentemente allo stato brado; solo nel periodo invernale e nel corso della notte gli agnelli possono essere ricoverati in idonee strutture dotate di condizioni adeguate per quanto concerne il ricambio di aria, l'illuminazione, la pavimentazione, gli interventi sanitari e i controlli.

L'Agnello non deve essere soggetto a forzature alimentari, a stress ambientali e/o a sofisticazioni ormonali.

Gli Agnelli devono essere nutriti esclusivamente con latte materno (nel tipo «da latte») e con l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee peculiari dell'habitat caratteristico dell'isola di Sardegna.

I soggetti dovranno essere identificati, non oltre venti giorni dalla nascita, con sistemi manuali, ottici o elettronici in grado di garantire la rintracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa vigente.

Gli stessi sono distinti nelle seguenti tipologie:

a) Agnello di Sardegna «da latte» (4.5 - 8,5 *Kg)*.

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda, alimentato con solo latte materno (allattamento naturale), macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata 4,5/8,5 Kg;

colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale);

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18 - 20° *C)*.

b) Agnello di Sardegna «leggero» (8,5 - 10 *kg)*.

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda o mediante incroci di prima generazione con razze da carne Ile De France e Berrichon Du Cher, o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con latte materno e integrato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata 8,5 /10 Kg;

colore della carne: rosa chiaro o rosa;

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18° - 20° *C)*.

c) Agnello di Sardegna «da taglio» (10 - 13 kg)

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda o mediante incroci di prima generazione con razze da carne Ile De France e Berrichon Du Cher, o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con latte materno e integrato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche :

peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata 10/13 kg;

colore della carne: rosa chiaro o rosa;

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco o bianco paglierino;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18° - 20° *C)*.

Art. 4.

Caratteristiche chimico-fisiche-organolettiche

L'Agnello per aver diritto alla Indicazione geografica protetta (I.G.P.), deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

pH	> 6
Proteine (sul tal quale)	≥ 13%
Estratto etereo (sul tal quale)	< 3,5 %

Deve inoltre rispondere a caratteristiche visive: la carne deve essere bianca, di fine tessitura, compatta ma morbida alla cottura e leggermente infiltrata di grasso con masse muscolari non troppo importanti e giusto equilibrio fra scheletro e muscolatura rispondenti alle tradizionali caratteristiche organolettiche. L'esame organolettico deve evidenziare caratteristiche quali la tenerezza, la succulenza, il delicato aroma e la presenza di odori particolari tipici di una carne giovane e fresca.

Per le caratteristiche microbiologiche si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 5.

Macellazione

Per l'attività di macellazione, ferma restando la normativa nazionale e comunitaria, dovrà essere seguita la seguente procedura:

la macellazione deve avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, si procede poi allo spellamento e contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori.

Successivamente la carcassa derivante dovrà essere liberata dell'apparato intestinale ivi compresa l'asportazione della cistifellea dal fegato il quale deve restare integro all'interno della carcassa unitamente alla coratella.

Nella fase successiva la carcassa dovrà essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'Agnello designato dall'indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:

a) Agnello di Sardegna «da latte» (4.5 - 8,5 *Kg)*;

1. intero;

2. mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

3. quarto anteriore e posteriore; (intero o a fette);

4. testa e coratella;

5. busto: ricavato mediante taglio della testa e della coratella;

6. spalla, coscia, carrè; (parti anatomiche intere o a fette);

7. confezione mista; (composizione mista ricavata da parti anatomiche precedentemente descritte).

b) Agnello di Sardegna «leggero» (8.5 -10 *Kg)* e Agnello di Sardegna «da taglio» (10-13 *Kg)*:

1. intero;

2. mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

3. quarto anteriore e posteriore; (intero o a fette);

4. testa e coratella;

5. busto: ricavato mediante taglio della testa e della coratella;

6. culotta: comprendente le due coscie intere compresa la «sella» (destra e sinistra);

7. sella inglese: composta dalla parte superiore dorsale, comprendente le due ultime coste e le pareti addominali;

8. carrè: comprendente parte dorsale superiore - anteriore;

9. groppa: comprendente i due mezzi roast beef;

10. casco: comprende le spalle, le costole basse, il collo e le costolette alte della parte anteriore;

11. farfalla: comprende le due spalle unite al collo;

12. cosciotto: comprende la gamba, la coscia, la regione ileo-sacrale e la parte posteriore dei lombi;

13. cosciotto accorciato: comprende le membra posteriori della regione ileo sacrale e la parte posteriore dei lombi.

Altri tagli:

14. sella: comprendente la regione ileo-sacrale con o senza l'ultima vertebra lombare;

15. filetto: comprende la regione lombare;

16. carrè coperto: parte dorsale superiore comprendente le prime e le seconde costole;

17. carrè scoperto: parte anteriore composta dalle prime 5 vertebre dorsali;

18. spalla: intero;

19. colletto: comprende la regione del collo;

20. costolette alte: comprende la regione toracica inferiore;

21. spalla, coscia, carrè; (parti anatomiche intere o a fette);

22. confezione mista; (composizione mista ricavata da parti anatomiche precedentemente descritte).

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall' art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è l'agenzia Agris Sardegna - Loc. Bonassai - SS291 Sassari-Fertilia - km 18.600 - Sassari.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Per la vendita delle carcasse intere di agnelli, in principio nella zona di produzione non è proposto alcun condizionamento particolare, le carcasse possono essere commercializzate intere, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, ed utilizzando mezzi di trasporto frigo adeguati.

Sulle confezioni delle carcasse intere e/o porzionate contrassegnate con l'I.G.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportate, a caratteri chiari ed indelebili, le indicazioni previste dalle norme in materia.

In particolare le confezioni realizzate con il sottovuoto o con altri sistemi consentiti dalla legge, dovranno recare:

a - gli estremi della I.G.P. «Agnello di Sardegna» ed il logo;

b - la tipologia delle carni;

c - la denominazione del taglio.

All'indicazione geografica protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È tuttavia consentito l'uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere, come nomi storico-geografici, nomi di comuni, tenute, fattorie, e aziende, con riferimento all'allevamento, alla macellazione e al condizionamento del prodotto, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Dette eventuali menzioni devono essere riportate in etichetta in dimensione pari ad un terzo rispetto ai caratteri con cui viene trascritta l'I.G.P.

Il logo stilizza un agnellino del quale viene evidenziata la testa e una zampa. Il contorno esterno ha la forma della Sardegna. Il carattere tipografico utilizzato per il logotipo «Agnello di Sardegna» è il Block.

La cornice del marchio stesso e dell'agnellino riportano il Pantone 350 (cyan 63% - giallo 90% - nero 63%); lo sfondo del marchio riporta il Pantone 5763 (cyan 14% - giallo 54% - nero
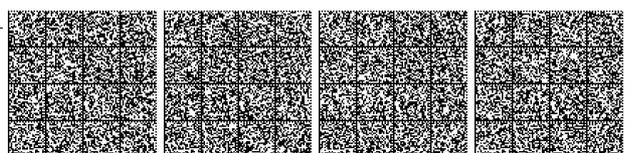
Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori e dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo del numero di agnelli nati, allevati, macellati sezionati e condizionati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 10.

Legame con l'ambiente

La Regione Sardegna è un'isola dal clima essenzialmente mediterraneo caratterizzato da inverni miti e relativamente piovosi ed estati secche e calde.

Gli influssi del mare si avvertono pressoché ovunque nell'isola e quindi le temperature, mitigate dal mare, hanno medie abbastanza contenute: la media annua si aggira tra i 14°C e i 18°C. Le piogge si concentrano tra novembre e dicembre, mentre sono pressoché assenti in luglio e agosto; nel resto dell'anno l'andamento è molto irregolare. Le precipitazioni complessivamente non sono scarsissime (valori medi 500-800 mm/anno).

Tra gli elementi climatici di rilievo della Sardegna c'è sicuramente la ventosità: con maggior frequenza in inverno, ma saltuariamente anche nelle altre stagioni, soffia con molta violenza il maestrale, un vento freddo che proviene da nord-ovest. Ma se alla fine dell'autunno prevalgono i venti temperati e umidi provenienti dall'Atlantico, all'inizio della primavera ci sono quelli caldi e asciutti provenienti dall'Africa, cioè da sud. La Sardegna, anche a causa del suo scarso popolamento e del suo carattere insulare, che ne ha favorito il distacco da ciò che la circonda, ha conservato intatti fino a oggi numerosi suoi aspetti naturali originari, molti dei quali del tutto particolari: spesso il paesaggio appare selvaggio, severo e senza presenza umana; in taluni punti esso risulta di una bellezza e di una suggestione rara nell'area mediterranea. Per questo la flora sarda ha conservato in gran parte intatte alcune specie vegetali molto antiche, che altrove hanno subito invece delle trasformazioni o si sono estinte. La maggior parte della superficie dell'isola, dove la pastorizia brada, itinerante, è sempre stata tradizionalmente l'attività dominante, è occupata dal pascolo, rappresentato sia dalla steppa a graminacee sia dalle formazioni arbustive. La formazione vegetale più ricca, estesa e vigorosa è nettamente la macchia mediterranea, che caratterizza il paesaggio della Sardegna sin verso gli 800 m di quota, talvolta formando pittoreschi boschetti isolati sui nudi strapiombi costieri. La macchia è la tipica associazione sempreverde che include arbusti anche alti - si ha in tal caso la cosiddetta «macchia alta», dove gli arbusti raggiungono anche i 4-5 m di altezza quando trovano suoli più profondi e maggiore umidità - tra cui principalmente oleastri, cioè olivi selvatici, lentischi, carrubi, mirti, allori, ginepri, cisti; lungo i greti dei torrenti sono spesso fitti gli oleandri. Si ha poi una macchia impoverita, con arbusti sui 50 cm d'altezza, comunemente chiamata garriga, che comprende salvia, rosmarino, erica, timo, ginestra ecc.; interessanti sono le formazioni di palme nane.

L'«Agnello di Sardegna» IGP si caratterizza anzitutto per le dimensioni ridotte: netta è la differenza tra la carne destinata a «Agnello di Sardegna» IGP e le carni ovine derivanti da animali di maggior peso e ad attitudine multipla, spesso caratterizzate da un sapore marcato non completamente gradito al consumatore. Rispetto a queste ultime, infatti, l'«Agnello di Sardegna» IGP si differenzia per il sapore sempre gradevole dovuto alla scarsa dotazione, nella parte grassa, di grassi saturi a tutto favore di catene insature (derivanti dall'alimentazione lattea degli animali su pascolo naturale) di più facile digestione e gradimento. Il grasso presente nelle carcasse è il naturale completamento della parte carnea e la maggior parte di esso viene persa durante la cottura stessa, lasciando la carne giustamente untuosa e gradevole, ma soprattutto rendendola più morbida e succulenta alla degustazione. L'«Agnello di Sardegna» IGP si distingue infatti per la carne morbida e bianca, per l'odore intenso e l'estrema digeribilità e magrezza della carne. L'«Agnello di Sardegna» IGP è un alimento ideale non solo per quanto riguarda il gusto ma anche sotto il profilo nutrizionale essendo ricca di proteine nobili. Queste caratteristiche la rendono una carne particolarmente indicata nelle diete di coloro che hanno - bisogno di un alimento leggero ma ad alto valore energetico. L'«Agnello di Sardegna» IGP è biologicamente sano, completamente indenne da sostanze inquinanti di natura chimica o biotica. Esso, dato la giovane età, non è soggetto a forzature alimentari, a stress ambientali o a sofisticazioni ormonali perché è allevato in «piena aria», in un ambiente del tutto naturale.

Le caratteristiche dell'«Agnello di Sardegna» riflettono in modo assoluto il legame con il territorio di origine. Il sapore deciso e selvatico è proprio degli allevamenti in cui l'agnello viene nutrito con latte materno e con alimenti naturali e in piena libertà. Infatti, l'«Agnello di Sardegna» viene allevato secondo un metodo di allevamento estensivo e a stabulazione libera quindi in un ambiente del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti da sempre alla forte insolazione, ai venti ed al clima di Sardegna. L'allevamento in «piena aria» rende pressoché esclusiva la fonte alimentare dell'«Agnello di Sardegna»: nel tipo «da latte» è alimentato solo con latte materno poi, quando cresce, seguendo liberamente la madre al pascolo, la sua dieta è integrata con alimenti naturali, erbai coltivati, essenze spontanee ed erbe aromatiche caratteristiche dell'habitat dell'isola. L'ovino sardo ha adeguato negli anni il suo ciclo biologico e riproduttivo, alle condizioni dell'ambiente in cui vive; perciò i parti avvengono soprattutto nel tardo autunno, in coincidenza con le prime piogge ed il conseguente risveglio vegetativo. Per questi motivi la sua carne è particolarmente pregiata dal punto di vista organolettico. Del resto, l'alimentazione con latte materno non solo influenza la quantità di grasso, ma ne determina

anche la qualità. Infatti i grassi ingeriti durante l'allattamento determinano la composizione dei lipidi corporei in tutto il periodo di accrescimento. Inoltre, l'allevamento in «piena aria» è una garanzia di salubrità e di idonea ginnastica funzionale specialmente in un ambiente naturale come quello Sardo caratterizzato da ampi spazi, assenza di insediamenti industriali impattanti e bassa antropizzazione del territorio. Il territorio della Sardegna ha un tratto comune, dà loro un'incredibile uniformità: le nudità degli orizzonti - per carenza di alberi coltivati - che richiamano costantemente la preponderanza della vita pastorale. Questa apparenza non inganni: la Sardegna è un'isola di pastori; l'economia pastorale è di gran lunga la più importante dell'isola. La nostra Isola possiede infatti il 40 % dell'intero patrimonio ovino Italiano, 16 410 aziende diffuse su tutto il territorio dell'isola allevano 3 294 044 capi. La Sardegna è ancora oggi quindi un'isola di pastori come è stata conosciuta nei secoli. La pastorizia sarda risale al periodo prenuragico: all'interno dei nuraghi, sono stati ritrovati i resti dei primi oggetti per la lavorazione del latte. Numerose sono poi le citazioni in epoca romana. La razza ovina «Sarda» è andata radicandosi nel territorio sardo attraverso una lunga esperienza di adattamento; è il frutto della sperimentazione secolare degli allevatori, è sostanzialmente il risultato di un lungo processo di adattamento tra uomini e territorio, tra uomini, territorio e razze animali. Oggi come secoli fa, la cura e le attenzioni dei pastori sono rimasti immutati. Ed è così, perpetuando gli antichi gesti, che la purezza e la bontà dell'Agnello di Sardegna restano perfettamente integri e inimitabili. Oggi, come un tempo.

15A04353

DECRETO 27 maggio 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., in Roma, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 6 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 176 del 30 luglio 2011 con il quale al laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 aprile 2015 e perfezionata in data 19 maggio 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 aprile 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 maggio 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile (> 0,05 g acido acetico/l)	OIV-MA-AS313-02 R2009
Biossido di zolfo	OIV-MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Lisozima	OIV MA-AS315-14 2009
Metanolo (> 0,05 ml/100ml di alcol anidro)	OIV-MA-AS312-03A R2009
Titolo alcolometrico volumico (< 17%)	OIV-MA-AS312-01A-4C R2009
Acido sorbico (> 1 mg/l)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,9700-1,0000 D20/20)	OIV-MA-AS2-01A p.to 6 R2012
Solfati (> 0,0186 mg/l)	OIV-MA-AS321-05A R2009
Zuccheri riduttori (> 0,048 g/l)	OIV-MA-AS311-01A R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

15A04354

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 maggio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Lojuxta» (lomitapide) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 684/2015).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale LOJUXTA (lomitapide) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 31/07/2013 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/13/851/001 5 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE) – 28 capsule

EU/1/13/851/002 10 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE) – 28 capsule

EU/1/13/851/003 20 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE) – 28 capsule

Titolare A.I.C.: AEGERION PHARMACEUTICALS LTD

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta AEGERION PHARMACEUTICALS LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 16/02/2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30/03/2015 ;

Vista la deliberazione n. 9 in data 30 aprile 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale LOJUXTA (lomitapide) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

5 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE) – 28 capsule

AIC n. 042920013/E (in base 10) 18XU2F (in base 32)

Confezione

10 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE) – 28 capsule

AIC n. 042920025/E (in base 10) 18XU2T (in base 32)

Confezione

20 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE) – 28 capsule

AIC n. 042920037/E (in base 10) 18XU35 (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

Lojuxta è indicato come adiuvante di una dieta a basso tenore di grassi e di altri medicinali ipolipemizzanti con o senza aferesi delle lipoproteine a bassa densità (LDL) in pazienti adulti affetti da ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH).

Quando possibile, deve essere ottenuta una conferma genetica di HoFH. È necessario escludere altre forme di iperlipoproteinemia e cause secondarie di ipercolesterolemia (ad es. sindrome nefrosica, ipotiroidismo).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale LOJUXTA (lomitapide) è classificata come segue:

Confezione

5 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE) – 28 capsule

AIC n. 042920013/E (in base 10) 18XU2F (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 20910,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 34509,86

Confezione

10 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE) – 28 capsule

AIC n. 042920025/E (in base 10) 18XU2T (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 20910,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 34509,86

Confezione

20 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE) – 28 capsule

AIC n. 042920037/E (in base 10) 18XU35 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 20910,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 34509,86

Validità del contratto:

12 mesi

Tetto di spesa complessivo sull'Ex Factory a far data dalla pubblicazione della determinazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del 5% e al lordo del Payback dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *G.U.*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

I Tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge.

L'azienda si impegna ad utilizzare il registro di monitoraggio già predisposto. I costi del registro sono a carico dell'azienda che sarà ritenuta responsabile della gestione di esso e dei dati inseriti.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LOJUXTA (lomitapide)

è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – cardiologo, endocrinologo, internista. (RNRL)

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione, deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA – Ufficio prezzi & rimborso – il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A04388

DETERMINA 25 maggio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Novorapid» (insulina aspart), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 685/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Mini-

stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società NOVO NORDISK A/S è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale NOVORAPID (insulina aspart);

Vista la determinazione n. 337/2014 del 1 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta NOVO NORDISK A/S ha chiesto la riclassificazione della confezioni con n. AIC 034498016/E e 034498232/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 24/03/2015;

Vista la deliberazione n. 9 in data 30 aprile 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NOVORAPID (insulina aspart) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

PUMPCART- 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) - 1.6 ml - 5 cartucce

N. AIC 034498232/E (in base 10) 10WPTS (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 17,81

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 29,39

Validità del contratto:

24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NOVORAPID (insulina aspart) nella confezione PumpCart è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A04407

DETERMINA 25 maggio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efferalgan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 686/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società FARMAVOX S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMAVOX S.R.L. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. AIC 043389016 e 043389028;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19/01/2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFFERALGAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"adulti 1000 mg compresse effervescenti" 16 compresse

AIC n. 043389016 (in base 10) 19D42S (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

"500 mg compresse effervescenti" 16 compresse

AIC n. 043389028 (in base 10) 19D434 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EFFERALGAN è la seguente:

per la confezione con AIC n. 043389016:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per la confezione con AIC n. 043389028:

medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A04408

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Mallinckrodt».

Estratto determina n. 681/2015 del 25 maggio 2015

Medicinale: SODIO CLORURO MALLINCKRODT.

Titolare AIC: Mallinckrodt Italia S.p.A. - Via Rivoltana 2/D - 20090 Segrate.

Confezione

«9 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa da 50 ml

AIC n. 042766016 (in base 10) 18T3Q0 (in base 32)

Confezione

«9 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa da 125 ml

AIC n. 042766028 (in base 10) 18T3QD (in base 32)

Confezione

«9 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe da 50 ml

AIC n. 042766030 (in base 10) 18T3QG (in base 32)

Confezione

«9 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe da 125 ml

AIC n. 042766042 (in base 10) 18T3QU (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione:

Principio attivo:

1 ml contiene 9 mg di sodio cloruro, equivalenti a 0,154 mmol di Na^+ e 0,154 mmol di Cl^-.

Ogni siringa da 50 ml contiene 7,7 mmol (equivalenti a 177 *mg)* di sodio.

Ogni siringa da 125 ml contiene 19,3 mmol (equivalenti a 443 *mg)* di sodio.

Eccipienti:

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttori del principio attivo:

Estrazione, analisi e confezionamento

Salinen Austria AG - Steinkogelstraβe 30 - 4802 Ebensee - Austria

Analisi, confezionamento e rilascio

Macco Organiques, s.r.o. - Zahradni 46c - 749 01 Bruntal - Czech Republic

Produzione, confezionamento, analisi e rilascio

Akzo Nobel Salt A/S - Hadsundvej 17 - 9550 Mariager - Denmark

Produttore del prodotto finito:

Produzione, analisi e confezionamento

Mallinckrodt Canada - 7500 Trans Canada Highway - Pointe Claire, Quebec - H9R 5H8 - Canada

Confezionamento secondario:

Movianto Nederland B.V. - Keltenweg 70 - 5342 LP Oss - The Netherlands

Rilascio del prodotto finito:

Mallinckrodt Medical Imaging Ireland - Damastown - Mulhuddart, Dublin 15 - Ireland

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

«Sodio cloruro Mallinckrodt» è indicato per spingere il bolo di mezzi di contrasto compatibili attraverso i dispositivi di accesso vascolare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio Cloruro Mallinckrodt» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04386

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alghedon».

Estratto determina n. 683/2015 del 25 maggio 2015

Medicinale: ALGHEDON.

Titolare AIC: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. SPA - Viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Confezione

«12 microgrammi/ora cerotto trasdermico» 1 cerotto in bustina

AIC n. 039014257 (in base 10) 156MVK (in base 32)

Confezione

«12 microgrammi/ora cerotto trasdermico» 3 cerotti in bustina

AIC n. 039014269 (in base 10) 156MVX (in base 32)

Confezione

«12 microgrammi/ora cerotto trasdermico» 5 cerotti in bustina

AIC n. 039014271 (in base 10) 156MVZ (in base 32)

Confezione

«12 microgrammi/ora cerotto trasdermico» 10 cerotti in bustina

AIC n. 039014283 (in base 10) 156MWC (in base 32)

Confezione

«12 microgrammi/ora cerotto trasdermico» 16 cerotti in bustina

AIC n. 039014295 (in base 10) 156MWR (in base 32)

Confezione

«12 microgrammi/ora cerotto trasdermico» 20 cerotti in bustina

AIC n. 039014307 (in base 10) 156MX3 (in base 32)

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Composizione:

Ogni cerotto transdermico Alghedon 12 microgrammi/ora contiene:

Principio attivo:

1,375 mg di fentanil in un cerotto di 5 cm^2 che rilascia 12,5 microgrammi di fentanil/ora.

Eccipienti:

Strato esterno di rivestimento

Film di polietilene tereftalato con rivestimento di rilascio in fluorocarbonio.

Strato di supporto

Film di polietilene tereftalato/etilen-vinil-acetato copolimero.

Strato adesivo del farmaco

Silicone adesivo (polidimetilsiloxano, resina di silicati)

Polidimetilsiloxano.

Membrana che controlla il rilascio

Film di etilene vinilacetato copolimero.

Strato adesivo della pelle

Silicone adesivo (polidimetilsiloxano, resina di silicati)

Polidimetilsiloxano.

Strato di rilascio

Film di polietilene tereftalato con rivestimento di rilascio in fluorocarbonio.

Inchiostro di stampa

Inchiostro rosso.

Produttore del principio attivo:

Mallinckrodt Inc. - St. Louis Plant - 3600 North 2nd Street - St. Louis, Missouri 63147 - Stati Uniti

Produzione, confezionamento (primario e/o secondario), controllo lotti; rilascio lotti:

Lavipharm S.A. - Agias Marinas Street, PO BOX 59, 190 02 Peania, Attica - Grecia

Indicazioni terapeutiche:

Adulti:

Il prodotto è indicato nel dolore cronico grave che può essere adeguatamente controllato solo con analgesici oppiacei.

Bambini:

Gestione a lungo termine del dolore cronico grave in bambini in terapia con oppiacei a partire dai 2 anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«12 microgrammi/ora cerotto trasdermico» 3 cerotti in bustina

AIC n. 039014269 (in base 10) 156MVX (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,61

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 5,95

Confezione

«12 microgrammi/ora cerotto trasdermico» 1 cerotto in bustina

AIC n. 039014257 (in base 10) 156MVK (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione

«12 microgrammi/ora cerotto trasdermico» 5 cerotti in bustina

AIC n. 039014271 (in base 10) 156MVZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione

«12 microgrammi/ora cerotto trasdermico» 10 cerotti in bustina

AIC n. 039014283 (in base 10) 156MWC (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione

«12 microgrammi/ora cerotto trasdermico» 16 cerotti in bustina

AIC n. 039014295 (in base 10) 156MWR (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione

«12 microgrammi/ora cerotto trasdermico» 20 cerotti in bustina

AIC n. 039014307 (in base 10) 156MX3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alghedon» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04387

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione del «Concistoro valdese di Rodoretto», in Prali

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2015, è disposta l'estinzione del «Concistoro valdese di Rodoretto», con sede in Prali (TO).

L'intero patrimonio dell'ente estinto è trasferito alla «Tavola valdese».

15A04477

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-133) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.